

Jean-François Chauvard

Lier et délier la propriété.

Tutelle publique et administration des fidéicommiss à Venise aux derniers siècles de la République, Rome, École française de Rome, 2018 (Collection de l'École française de Rome, 528)

Annexes documentaires

La législation, la réglementation, les mémoires relatifs, de près ou de loin, aux fidéicommiss sont regroupés par thèmes :

Annexes 1 : Législation successorale et fidéicommiss.....	p. 1
Annexes 2 : Législation sur l'enregistrement des testaments.....	p. 8
Annexes 3 : Législation fiscale et fidéicommiss	p. 20
Annexes 4 : Législation sur la dot	p. 36
Annexes 5 : Législation, textes réglementaires et mémoires sur les biens en ruine.....	p. 44
Annexes 6 : Législation et mémoires sur les capitaux conditionnés.....	p. 64

Annexes 1

Législation successorale et fidéicommiss

Statuti, 1242

Lib. 1^o, cap. I

Sources : *Novissima Veneta Statuta*, 1729 (*Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo Venetiarii Principi dicatum*, Venetiis MDCCXXIX, Ex Typographia Ducali Pinelliana), f^o8r

Chel non se dib alienar le cose stabile de li monasteri senza consentimento delle persone in le leggi comprese.

Le cose immobile de li monasteri, li quali hanno rendede annua e como è saline, vigne, acque, molini, mansioni, stasone intorno de Rialto, delle qual se riceve rendede, non se può alienar, né impegnar, né infeudar, se non con auctoritate dell'abbate et consentimento di frati, del vescovo et delli advocati di quel monasterio, salva la ragion del quintello, ma tutte le altre cose porà solo l'abbate alienar con consentimento del capitolo e dello advocato.

Lib. 1^o, cap. IV

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f^o8r

De la legge sopra li metropolitani, cioè mazori rectori delle giesie

Li metropolitani veramente, se non con consentimento di suo suffraganei. Ma le cose coherente a esse giese, sì como è i cimiterii et le officine d'esse giesie, sì como neanche le giesie medeme, per alcun modo si pono alienar.

In le alienation veramente de le cose immobili la rason del quintello sempre deve esser salva, ma la rason del quintello die esser salva, se quella cosa sarà alienata.

L'alienatione se intende così, se alcuna cosa è vetata alienarsi non se diè dar così in altri che 'l dominio se transferisca in quel medemo et non si die dar l'usufructo de quella cosa ad alcuno et non se diè impegnar

essa cosa over ubligar per pegno et non se diè metter alcuna servitudine a quella, non si die essa cosa dar a livello. Ma quelle cose che deveneno in heredi overo successori, over per succession per linea descendente over ascendente de schiatta, non se intendeno esser alienate.

Ancora la alienation quando per testamento, per dimissoria over per altro modo vien lassado, donado, alienado over trasferido per cadaun modo in li strani, li quali non sono della schiatta over della linea de colui dal qual vien lassado, donado, alienado over transferido le cose immobili.

Lib. 4° , cap. VII

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f°62r

Quale ordine se diè servar de la proprietà lassada al fio, over nepote, over altri descendenti de la prole per dimissoria, la qual diè pervenire in li descendenti de la prole.

Se alcun lasserà al fio over nepote o altri descendenti de prole alcuna proprietà per dimissoria sotto tal conditione che la debbia andare ne i descendenti de la prole secondo l'ordine, volemo che quella proprietà debba andare ne i descendenti de la prole di colui al qual l'è sta lassada secondo l'ordine, cioè che primamente la pervegna in colui el quale è in primo grado et così ordinatamente a gli altri infin che alcun de quella prole se trovarà in ordine descendente.

Ma se un solo de la prole sarà romaso in ordine descendente, volemo che in vita soa lui non possi quella alienar, ma possa in l'ultima volontà solamente alienarla.

Et se più di quella prole in ordine descendente saranno quel medemo grado ne i quali la proprietà debba pervenire, tutti egualmente (secondo la constitutione dicta di sopra) habbian quella et essa proprietà pervegna di herede in herede. Ma mancando li heredi, pervegna da uno de questi che son di quel medemo grado in l'altro che è de simil grado.

Questo medemo dicemo de tutti quelli che hanno lassado la proprietà soa ad alcuna con simil conditione.

Lib. 4° , cap. X

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f°63r

De la proprietà lassata al fio con conditione che se'l more senza heredi la proprietà devegna in la fia del testator

Se alcun ha lassado al fio alcuna proprietà con conditione che se'l more senza heredi la proprietà devegna in la fia del testador, se la fia del testador morirà avanti el fio del testadore al qual con la predicta conditione essa proprietà è lassata et essa fia del testator ha lassado fio o fia, se dapoì morirà el fio del testador volemo che'l fio over fia del testador¹ niente de quella proprietà haver possa per rason de dimissoria così lassada dal testador, ma romagna pleno iure a esso fio del testador et possa di quella disporre come a lui piacerà.

Quel medemo decernino sia observado in tutti i propinqui et estranei, i quali con tal conditione lassaranno dimissoria qualunque persona se voglia.

*

Statuti, 1329

Lib. 6° de le additioni et correctioni, cap. II

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f° 85r

Item se alcun ha lassado alcuna cosa a suo fio et ha volesto che dapoì la morte del fio un altro habbia quella istessa cosa, violentemente pressumemo che'l testator ha volesto quell'altro haver la cosa quando il fio sarà morto senza heredi over senza altri mascoli descendenti dal fio per linea masculina, altramente non ha volesto colui haverla et secondo questo sia facta la sententia excepto se'l contrario sarà provado.

¹ Erreur ? Lire « ch'l Fio, over Fia <de la Fia> del Testador »

Lib. 6° de le aditioni et corretioni, cap. LVSource : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f°106r*Che ne le cose immobili per questo nom di heredi se intenda masculi et in le cose mobili, se intenda masculiet femine.*

Volemo, quando si tracta de heredità over legato per alcun extraneo lassada o lassado che per questo nome de heredi se intenda così mascoli come femine.

Et dicemo extraneo cadaun il qual non è de la prole.

Quando veramente se fa mention de heredità over legato dal padre o avo o altro de la prole lassada o lassado, per questo nome heredi ne le cose immobili se intenda mascoli solamente excepto se'l non ne restasse alcun mascolo che a l' hora se debbian intender le donne.

Ma in le cose mobili debbian esser intesi et habuti così mascoli come femine.

*

1418, 29 mars, Grand ConseilSource : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 260r*Che le legitimationi de i naturali non vagliano nei fideicommissi*

Nascono dalle legitimationi per privilegio alla giornata sopra la succession de i beni de morti molte liti et controversie, con disturbo et spesa delle famiglie et contro la volontà de testatori, le quali hanno voluto i nostri maggiori (et piamente) che siano da cadauno inviolabilmente osservate et essequite. Però essendo necessario e conveniente provedergli, l'anderà parte che le legitimationi fatte et che si saranno per qual si voglia privilegio non vagliano nello Stato nostro quanto alla succession de beni contra le dispositioni delle ultime volontà de i defonti, né per alcun modo possano esser admesse né havute in alcuna consideratione da alcun rappresentante nostro o altro giudice di qual grado, stato e condition si sia, etiam compromissario, essendo nostra ferma intentione che, rimosse tutte le difficoltà che depender potessero da dette legitimationi, li beni vadino in quelli che sono chiamati, iusta la forma della dispositione de i defonti, sì come e giusto e conveniente. Et della presente deliberatione sia dato notitia a tutti li rettori nostri da Terra e da Mar et posta nelle commission loro, acciò sia et al presente e per l'avvenir da cadauno inviolabilmente essequita.

*

1567, 31 juillet, SénatSource : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 46, f°148rv

Nascono dalle legittimazioni per privilegio alla giornata sopra la succession de i beni de morti molte liti e controversie con disturbo e spesa delle famiglie e contra la volontà de testatori, le quali hanno voluto i nostri maggioriet piamente siano da cadauno inviolabilmente osservate et eseguite, però essendo necessario e conveniente provedergli, l'anderà parte, che le legittimazioni fatte, e che si faranno per qualsivoglia privilegio non vagliano nello Stato nostro quanto alla succession de beni contra la dispositione delle ultime volontà dei defonti, né per alcun modo possano esser ammesse, né havute in alcuna consideratione da alcun rappresentante nostro o altro giudice di qual grado, stato e condition si sia etiam compromissaria ; essendo nostra ferma intenzione che rimesse tutte le difficoltà che dipender potessero da dette legittimazione, li beni vadino in quelli che sono chiamati giusta la forma della dispositione dei defonti, si come è giusto e conveniente ; et della presente deliberatione sia data notizia a tutti li rettori nostri da Terra e da Mar et posta nelle commission loro, acciochè sia, e al presente e per l'avvenire da cadauno inviolabilmente eseguita.

121/5/36

letta in Colleggio alli 12 luglio 1567.

*

1612, 5 octobre, Sénat

Source : Giovanni Pedrinelli, *Il notaio istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia*, per Carlo Toder, Venezia 1768.

Non dovendosi maggiormente differire la provizione necessaria per rimediare all'abuso introdotto, non solo nel particolare delle legittimazioni che vengono fatte nello Stato nostro per privilegio d'altri precipi, ma anco intorno all'autorità esercitata da molti col medesimo privilegio nella creazione de nodari et dottori senza l'autorità della Signoria nostra, ch'è materia di quella somma importanza che può esser da cadauno benissimo conosciuta, l'anderà parte che, salva et risservata la deliberazione di questo Consiglio di 30 luglio 1567 in materia di legittimazioni, sia a quella aggiunto et fermamente deliberato che tutti quelli che nell'avvenire pretenderanno farsi legittimi per privilegio debbano ottenere le legittimazioni sudette dalla Signoria nostra con l'autorità di questo Consiglio et non altrimenti, con quelli ordini e regole che da esso saranno particolarmente dichiarite e statuite ; come parimente non possono a modo alcuno esser creati nodari e dottori nello Stato nostro da chi si sia che avesse autorità per privilegio d'altri precipi. dovendo anco intorno a ciò esser posta dal detto Consiglio quella regola et forma che sarà giudicata necessaria et conveniente. Et ogni altra legittimazione o elezione che doppo la presente parte fosse ottenuta sia et s'intendi nulla e di niun valore et come se fatta non fosse. Dovendo la presente deliberazione aver luoco in questa città et in tutto lo Stato nostro ; et sia pubblicata sopra le scale di San Marco e di Rialto e mandata a tutti li rettori, così da Terra come da Mar, acciò sia pubblicata et registrata in quelle cancellarie et dove sarà bisogno ; et pubblicata o no, abbia et aver debba la sua intiera esecuzione.

*

1613, 12 janvier (1612, 12 janvier m. v.), Sénat

Source : Giovanni Pedrinelli, *Il notaio istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia*, per Carlo Toder, Venezia 1768.

Dovendosi, per esecuzione della parte presa in questo Consiglio ai 5 di ottobre prossimamente passato, dichiarire particolarmente quei ordini et regole che si doveranno osservare nella materia delle legittimazioni e del creare nodari nello Stato nostro, l'anderà parte che tutti quelli che voranno far legittimare li figlioli loro illegittimi debbano presentare le sue supplicazioni alla Signoria nostra, dalla quale sopra di esse debba esser commessa l'informazione alli Avvogadori nostri di Commun quanto alli abbitanti in questa città et per gl'altri nelli Stato nostro non solo alli detti Avvogadori ma anco alli rettori delle città principali, le quali informazioni debbano esser fatte in scrittura con giuramento et sottoscrizione de mano propria, con espressione particolare in esse delle qualità della natività del padre ; che s'intendi deputato a questo carico, cioè il serenissimo Principe, sei Conseglieri e tre Capi di Quaranta, ragionevole la dimanda, possi colli doi terzi delle ballotte di esso terminare quanto giudicherà conveniente. Et, restando salva e risservata la parte del medesimo Consiglio de 30 luglio 1567 quanto alli beni condizionati e fideicommissari, sia a quella aggiunto che s'intenda anco quanto alli beni che sono con titolo di feudo de cadauna sorte, dovendosi li condizionati et fideicommissari devolver secondo la volontà de testatori et li feudali conforme al tenor delle loro concessioni et investiture. [...]

*

1617, 21 mai, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Bembo*, f°199v

Parte in Materia de Figliuoli Naturali et de Legitimati per sussequente Matrimonio

Nella materia de fideicommissi che è tanto privilegiato in ogni parte et anco in altre ordinationi testamentarie et ultime volontà sono da certo tempo in qua seguiti diversi giudicii per li quali sotto nome di figliuoli et di discendenti, quando non vi sono figliuoli o discendenti legittimi, si admettono li naturali ad esclusione delli più stretti gradi di congionione e di consanguinità fino delli stessi fratelli a chi doveriano

pervenir li beni o come sostituidi dalli testatori, o come più prossimi successori, cosa non manco di scandalo che di pregiudicio alle famiglie de nati nobili cittadini et altri a quali con queste introduzioni si levano le facultà, trasmettendole dal vero e certo sangue in altri illegitimi, abhoriti e detestanti da tutte le leggi ; a qual gravissimo abuso et disordine dovendosi provvedere, come ricerca il zelo di quella pietà christiana che è stata sempre propria della Serenità nostra, l'anderà parte che, salvi e risservati i testamenti et altre ultime volontà che sono state giudicate fin'hora, de caetero sotto nome de figlioli et descendent non possano esser intesi né admessi li naturali, ma, quando essi naturali fussero dalli testadori con parole espresse nominati, doverà sempre la loro certa volontà essere essequita. Li figliuoli veramente legittimati per susseguente matrimonio venghino alla successione nei beni del padre ab intestato et nei testamenti et ultime volontà di essi padri come figlioli legittimi, poiché per tali dal medesimo padre con il matrimonio sono stati dichiarati et siano admessi come se fussero di legitimo matrimonio nati, conforme alle leggi della Republica nostra, ma non siano de cetero admessi nelli fideicommissi etiam de padri, nemeno nelle ultime volontà di quelli che mancheranno di vita per l'avvenire, se non quando saranno con parole espresse nominati.

*

1745, 21 juillet, Compilazione delle leggi

Source : ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 209, «Fedecommissi», f° 24r-27v

Mémoire portant sur la loi du 21 mai 1617 votée par le Grand Conseil et relative aux enfants naturels et légitimés par mariage ultérieur.

La scrittura che il magistrato eccellentissimo de' Conservatori ed essecutori delle leggi assogetò alla Serenità vostra sotto primo giugno cadeuno dipende dalla sovrana legge presa nel Maggior Consiglio a 21 maggio 1617 circa de' naturali e de' legittimati per susseguente matrimonio.

Non ostante che gli uni e gli altri ripulsati vengono sotto nome di eredi e discendenti nelle eredità principalmente assogetate a fideicommissi, trova però quel magistrato differenza nei giudizi posteriori alla legge medesima, per quali essi legittimati per subsequens sono stati a dette eredità admessi, come altre volte ne sono stati esclusi ; accompagnando a publico lume due note delli numeri 2 e 3 che esibiscono li giudizi medesimi di massima dissomigliante alla legge stessa che pur aggiungono segnata numero 1 :

[...] Sopra questo commette vostra Signoria sotto 11 cadaune luglio alla profonda obbedienza del ministro deputato alla compilazion delle leggi di sollecitamente informare.

Sarà perciò necessario riguardar li tempi anteriori ad essa legge 1617, poi li successivi da che fu promulgata, in fine i giudicii stessi che portano il presente movimento per quelle risoluzioni che la sovrana publica autorità e prudenza conoscerà conferenti.

Due qualità di persone adunque sono connotate nella enunciata legge 1617, cioè naturali e legittimati per susseguente matrimonio.

Quanto alli naturali non trovai legge alcuna nelli Statuti di vostra Signoria che parli di essi e meno che li fornisca di alcuna action civile sopra le eredità, così per testamento come ab intestato.

È però cosa certa pur in pratica anco in questo foro, inerendo alle leggi civili che alli naturali aspetta e vien giudicata l'oncia nella paterna facultà, ch'è la parte duodecima di tutto l'asse ereditario, come, non essendovi del defonto figli legittimi, si raddoppia l'oncia a favore de naturali, e così è stato giudicato per quelli che in fatto sono figli naturali, esclusi i spurii et i nati di dannato coito, come accordano le leggi e gli espositori tutti in questo proposito.

Quanto alli naturali poi che col susseguente matrimonio sono stati legittimati, la Chiesa ha voluto non solo qualificarli come se nati fossero legittimi, ma investirli di quella medesima atione per succedere ne' beni del padre come la godono i nati legittimi, lo che chiaro appare dalla epistola decretale di Papa Gregorio 9° nel libro 4° cap. 17.

Questo privileggio fu universalmente ricevuto in tutta l'Italia e in altri luoghi di là dai monti dove non esistevano statuti in contrario quanto alle azioni civili per le successioni, e questo serenissimo Dominio con positiva legge del libro 4° al cap. 28 de' veneziani Statuti non fa che ripetere il senso medesimo della Decretale gregoriana, per lo che ammessi furono i legittimati per subsequens nelle eredità dei beni paterni.

In quei tempi però nei quali furono compilati questi statuti, cioè sotto la ducea del serenissimo Giacomo Tiepolo nell'1242, ben pochi erano li fideicommissi che si potevano o si volevano istituire, non essendovi altri oggetti in allora che unicamente quelli della mercatura e di un esteso commercio.

In progresso furono riordinate le leggi delle magistrature e de' regimenti, quando con l'ampliamento dello Stato si sono accresciuti sempre più i comodi privati delle famiglie.

Per decoro maggiore dell'ordine patricio che tutto insieme compone la maestà della Repubblica, ripulsi furono i legittimati per susseguente matrimonio. Si vede risoluta deliberazione del Maggior Consiglio 28 dicembre 1376, laudata nel pubblico aringo, attesi gl'incomodi della lunga guerra co' genovesi, a 7 giugno 1382, ch'esclude i figli legittimati per susseguente matrimonio dall'ingresso al Maggior Consiglio, come per succedere ne' beni de' defonti restò sempre eseguita la citata legge del libro 4° che non ammette successione d'altra sorte a legittimati per subsequens che nei beni unicamente del padre.

Così fu intesa per circa quattro secoli questa materia, quando dalla sottigliezza del foro fu introdotto di rapire al sangue certo e chiamato le sue sostanze non meno ne' casi del susseguente contratto matrimonio ma col pretesto ancora di legittimazione dalla piena pubblica potestà graziosamente conceduta.

Quantunque un tal dono arrivasse a qualificar solamente per legittima la persona, senza che avesse a temersi alcun tentato pregiudizio contra delle famiglie, a riparare l'abuso però che si faceva di tal grazia non vi volle meno di un risoluto decreto dell'eccellentissimo Senato 30 luglio 1567 che confiscasse a qualunque legittimato per rescritto ogni maniera d'invasione la quiete e le sostanze delle famiglie, e questa così prudente deliberazione restò confermata anco dalle posteriori che additano con special metodo il modo di legittimar per grazia essi naturali, cioè 5 ottobre e 12 genaro 1612, esprimendosi in quest'ultima che, come i beni condizionati avranno a devolversi secondo le disposizioni de' testatori, così i feudali progredir dovranno conforme al tenore delle concessioni e investiture; ma moltiplicatisi in progresso i testamenti co' quali si sono istituiti dei fideicommissi, insorsero suscitate contese da legittimati per subsequens, i quali, non ostante che altro dritto non avessero e, per la Decretale gregoriana e per la legge veneta del lib. 4° sudetto che di succeder nei beni unicamente del padre, pur favoriti dalle abbondantissime interpretazioni de' dottori che hanno scritto particolarmente dopo il 1500 assai diffusamente su questa materia, si sono veduti dei giudicii che hanno favorita e ampliata l'azione di essi legittimati per subsequens oltre quanto dalla legge del libro 4° li fu accordato.

Da ciò ha preso origine la famosa legge 1617 che al serenissimo Maggior Consiglio venne proposta dagli eccellentissimi Correttori di quel tempo col solo fine di porre freno alle diverse interpretazioni che si erano introdotte a fronte della legge veneta e di stabilire i patrimoni fideicommissi nelle famiglie e ne discendenti legittimamente nati. È però osservabile su di questa proposizione l'accaduto a 30 aprile 1617 nel serenissimo Maggior Consiglio, al quale, esposta la massima con l'enunciativa stessa della legge che fu poi deliberata a 21 maggio susseguente stava per istituirsi, come proposero gli eccellentissimi Correttori, cioè che in tutti i casi di ordinazioni testamentarie et ultime volontà e fideicommissi fatti e che si faranno sotto nome di figlioli, discendenti ed eredi, s'intendano solamente li nati di legittimo matrimonio, e che li naturali non possano mai in alcun caso sotto tali predetti nomi esser compresi né amessi, né in alcun modo impedire il beneficio ai sostituiti legittimi o a quelli che legittimamente dovessero succedere ab intestato, ma restino sempre esclusi, eccetto che quando dalli detti testatori fossero con parole espresse nominati, nel qual caso la loro certa volontà doverà essere eseguita.

Segue poi la legge stessa proposta a parlare de' legittimati per susseguente matrimonio con quei stessi termini, come a 21 maggio susseguente restò deliberato.

Posta allo squittinio de' voti la proposta legge, seguì larga pendenza, né l'assequio mio crederà d'ingannarsi de' motivi di questa pendenza, quando si ponga a confronto questa proposizione che poi fu regolata e vedesi accettata e deliberata, quantunque di pochi voti il giorno 21 maggio susseguente dal medesimo Maggior Consiglio.

Dicevasi in quella che pende: "in tutti i casi di ordinazioni testamentarie, ultime volontà e fideicommissi fatti e che si faranno etc.", e questa proposizione abbracciava istessamente così i naturali, come i legittimati per susseguente matrimonio; ella fu regolata come nella inserta al n° 1, dove si ecceptionano solamente quei testamenti et altre ultime volontà che sono state giudicate fin in allora, escludendosi poi nella medesima così i naturali come i legittimati sudetti.

Ambedue l'estese, cioè e della proposizione che a 30 aprile 1617 pendè e dell'altra 21 maggio che restò presa, possono rilevarsi con le seguite ballottazioni nell'autentico registro nel libro Archangelus esistente nella ducal cancellaria a carte 9 e 10.

Quale però e sino a dove si estenda il comando di questa legge, non è del mio rispettosissimo ufficio il considerarlo, come nemmeno l'esaminare se la provvidenza di questa legge admetta o no interpretabilità, punto essendo egli alla sola sovranità della Serenità vostra riservato.

Passando alle due segnate note, l'una che raccoglie li legittimati per subsequens ammessi per i giudicii ad eredità testamentarie, l'altra che ripulsa molti altri da quella, sarà osservabile essere questi giudicii tutti

seguiti sopra testamenti scritti et ordinati prima della legge 1617, né si potria nella diversità di questi pensare se non che chi ha deciso in quelli ha usata la facoltà di prencipe e di giudice, col solo riflesso ed impegno di fare eseguire quanto da testatori medesimi è stato ordinato e disposto.

Se su questi giudicii cader mai passa dubbietà alcuna, non è lecito all'umiltà mia il pensarlo, essi sono deffinitivi e pronunciati dalla dignità di que' Consigli, ne quali sta delegata dal supremo la indefinita potestà e da che gloriosamente va continuando la felicità del Principato in vostra Serenità ; non si è ancora trovata legge che in parte alcuna infirmati abbia i precedenti definitivi giudicii, non ostante che nel periodo di cinque e più secoli che delle pubbliche leggi si ha il registro sortite siano sopra delle azioni civili competenti a privati tante regolazioni, avendosi sempre avuto riguardo all'avvenire senza alterar in parte alcuna le cose già giudicate.

Se poi convenga o il confirmare o il dichiarire la legge medesima 21 maggio 1617 su queste esposte circostanze, e cosa abbia a sperarsene o dalla conferma o da più ampia dichiarazione, l'ossequio mio non sa significarlo, tutto stando riservato alle supreme sapientissime deliberazioni della Serenità vostra.

Dall'archivio delle pubbliche leggi, 21 luglio 1745

umilissimo divotissimo servitore Angelo Sabini deputato alla compilazione delle leggi.

Annexes 2

Législation sur l'enregistrement des testaments

1335, 15 février, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 254v-255r

Che li nodari che faranno li testamenti diano in nota li ponti de i beni conditionati all'officio dell'Esaminador, nel qual officio debbano esser registrati sopra un libro

Ut eorum malitiis obvietur, qui conantur fraudem committere in vendendo possessiones, cum multoties venditæ sint possessiones, occultando testamenta et dicendo quod nesciunt, quod unquam fuerit testamentum eorum, quorum antiquitas fuerat possessio, sed faciunt probare possessionem de præscriptione et sic transeunt et faciunt venditionem, vadit pars ad evitandas tantas malitias, quod quilibet notarius teneatur, quando faciunt aliquod testamentum alicuius personæ, quæ legatum faciant possessionum cum aliqua conditione ire ad iudices examinerum infra XV dies post mortem testatoris et dicere talis legavit suam possessionem tali conditione et iudices teneantur habere unum quaternum de pergamento in quo sint lex postæ, scilicet una pro sexterio et scribi facere in eo quaterno, scilicet in suo sexterio, conditionem legati et possessionum et nomen notarii qui fecit testamentum et tempus ; et non possit alienari aliqua possessio contra voluntatem testatoris ; et antequam se subscribant in aliqua nota quod faciant carcere quaternum ipsius sexterii et dicti iudices teneantur mandare tam notario quam filiis, hæredibus et commissariis ipsius, qui fieri fecit testamentum, ut ipsum testamentum compleatur et roboretur, ne preces aliquid evanescent per mortem vel occultationem abbreviaturæ ipsius ; et ibi pœnes conditionem testamentorum dicatur quod testamentum fuit completum et roboratum et idem intelligatur et fieri debeat de illis testamentis in quibus instituuntur dominos Procuratores S. Marci. Qui notarii debeant pœnes iudices ire completa administratione ipsorum ad tempus quod postmodum revocetur et notificetur per eosdem dominos Procuratores dominis iudicibus Examinerum, ut ordinantium intentio non valeat in aliquo defraudari ; verum si aliquis de hæredibus existeret fugitivus, domini Sopraconsules perquiri facere teneantur inquirendo tam dictos iudices Examinerum quam Procuratorum si possessio fugitivi quæ venialis exponitur per testamentum conditionata existat vel non ; et sicut inveniretur, exequantur et iudices faciant satisfieri notarios testamentorum si opus fuerit per illos qui videbuntur iudicibus quod pertineat ad eos facere ipsam satisfactionem, habendo in hoc libertatem ponendi pœnam et pœnas.

*

1400, 26 novembre, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 257r

Ordine delli nodari, quando gli siano presentate cedula testamentarie de mano del testador, overe de altra

Quia sæpe occurrit quod per testatores et testatrices præsententur notariis venetiarum cædulæ suorum testatorum scriptæ aliena manu, in quo possunt committi multæ fraudes nisi provideatur, vadit pars quod de cætero, quando notarii venetiarum vocati fuerint ad accipiendum preces alicuius testamenti et eis per testatorem vel testatricem præsentata fuit aliqua cædula pro testamento, clausa vel non clausa, debeant dicti notarii antequam accipiant preces interrogare eum vel eam si dicta cædula erit scripta manu ipsorum, aut non et si ipsis responsum fuerit per dictum testatorem vel testatricem quod sic, tunc dicti notarii accipiant preces secundum usum et valeat testamentum, si vero testator vel testatrix diceret quod dicta cædula esset scripta aliena manu, tunc notarii teneantur et debeant legere dictam cædulam ipsi testatori vel testatrici, soli, quod non sit ibi aliquis ad obviandum fraudibus quæ committi possunt et si dicent bene stare, accipiant preces. Si vero dicent de non, nullo modo accipiant preces sed scribant et mutent notarii, secundum quod sibi dictum fuerit per dictum testatorem.

Et prædicta observare teneantur notarii sub pœna privationis notariæ. Et in casu quod aliquod testamentum esset rogatum vel redactum in publicam formam contra id quod dictum est, sit nullius valoris, nec habeatur pro testamento.

Verum quia possent committi multæ fraudes per testantes, eo quod, interrogati per notarium seu notarios si talis cædula sit scripta manu sua, posset responderi quod sic et tamen non esset, ordinetur quod si aliquis testator vel testatrix dixerit dictam cædulam esse manu sua scriptam et postea reperiatur non esse verum, quod cædula nullo modo habeatur nec haberi possit pro testamento, nec vim aliquam habere possit, ac si facta seu rogata non fuisset.

*

1413, 29 dicembre, consulto XXIII du Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Ex authenticis*, f° 135r-136r

Poi che saran fatte le solemnità della terra et seguita la possession per anni cinque, non sian aldidì che opponer anno alla vendita delle possessioni, eccetto se apparità manifesto dolo del comprador. et se'l occorresse, che avanti li anni cinque la vendita se taiasse, il compradore non sia mai tratto de possession, fin a che li sarà pagado ciò che l'harà speso.

Conciosa che molte fraude et inganni se commettano nel fatto delle possession che se vendeno, in tanto che li huomini che comprano non se sano intendere perché, dapoï havuto et seguito l'instrumento della notitia con i muodi, stridatione et solennitate consuete et con la sottoscription de messer lo Dose et dapoï fatto il pagamento de essa proprietà, vien dapoï per alcun con diverse astutie intendado d'interrumpere le prefate notitie, trovando colore che il cognito non sia sta' ben fatto ad alcun propinquo o laterano, over trovando alcun testamento per lo qual ditta possession non se habbia possuto vendere, o altramente per diversi modi, la qual cosa in tutto il tempo della investition de ditta possession mai non è sta allegado né ditto, constituimo per occasion de obviar a simile fraude et errori che, dapoï che alcun haverà havuto over da mò avanti haverà lo instrumento del Proprio et della notita quieta seguita con li ordini consueti, in la qual il serenissimo messer lo Dose se haverà sottoscritto et haverà habuto segurtà del pagamento de ditta possession et haverà havuta et tegnuta ditta possession oltra anni cinque, non vaglia né tegna alcuna opposition la qual fosse fatta a ditta notitia, pur che l'appara che in esso fatto non sia sta' commesso dolo et manifesta malitia dalla parte del comprador et serà sta' fatto con il sacramento del pagamento, in modo però che nelle stride de ditte possession che se dien fare per i commandadori in piazza di S. Marco et in le scale de Rialto et in la chiesa dove ditta possession sarà posta, ditte stride sian fatte a hore conveniente et debite, quando ne i ditti loghi sarà moltitudine di persone et in le chiesie nel celebrare delle messe maggiore, come per essi commandadori se consueta fare. I quali commandadori sotto pena di lire cento, privation dell'officio cadauna volta nella qual per essi serà contrafatto, siano tegnudi haver essequido quanto è ditto di sopra, la mità della qual pena sia de li Avogadori di Commun, alli quali queste cose sian commesse, et se'l ne sarà accusatori, la pena sia per terzo divisa et sian tegnudi de credenza.

Et se infra ditto spatio di anni cinque se conoscesse che la vendita de queste possession se dovesse revocare, non sia revocada essa vendita se colui a cui appartegnirà ditta possession prima non restituirà a ditto comprador tutto il precio che l'avesse pagado e le spese et il precio di tutta la fabrica che l'avesse fatta in ditta possession.

*

1413, 29 décembre, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 259v

Che li nodari debbano dar in nota li beni conditionati per testamento alli officii di Petition, Essaminador et Procurator

Cum antiquitus notarii Venetiarum essent astricti per formam suorum capitularium quando rogati erant de aliquo testamento, in quo contineretur de conditione alicuius possessionis quæ vendi non posset, notare dictas condiciones, tam ad curiam Examinatorum, quam ad officium Supraconsulum et alio, ut dictæ possessiones non possent alienari contra intentionem dictorum testamentorum, quod quidem nullatenus observatur in maximum præiudicium terræ, vadit pars quod de cætero fieri debeant si non sunt, tam ad curias Petitionum, Procuratorum et Examinatorum quam ad officium Supraconsulum, sex quaterni de

pergameno pro quolibet ditorum officiorum prout sunt sex sexteria, videlicet unus pro quolibet sectorio et teneantur notarii Venetiarum, sub pœna privationis notariæ et sub pœna librarum centum pro quolibet exigenda per Advocatores Communis, in quaterno illius sexterii unde fuerit ille qui rogaverit testamentum notare punctum testamenti in quo contineatur quod possessio sua non possit vendere seu alienare, vel si dederit aliam conditionem dictæ suæ possessioni perpetuo vel as tempus.

*

1449, 28 novembre, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 261v-262r

Che li testamenti et carte di dote con li nomi et cognomi siano dalli nodari che li faranno date in nota in Cancellaria inferior

Quia multa testamenta civium nostrorum, postquam extracta sunt de prothocolis et data commissariis vel hæredibus, aliquando perduntur et aliquando occultantur et filii vel nepotes mortuorum aut beneficiati, qui succedere deberent secundum ordinem ipsorum testamentorum, perditis testamentis perdunt hæreditatem et possessiones et facultates propter hanc occultationem vel perdicionem sæpius indebite occupantur et multa bona, quæ ad ecclesias vel ad pias causas provenirent, remanent in manibus commissariorum, e simili modo occurrit de cartis dotium mulierum, quæ si quando perduntur, quia mulieres nesciunt qui eas scripserunt, cum labore magno acquirunt dotem suam; quo circa super hoc providendum est pro utili civium suorum, vadit pars, quod omnes notarii Venetiarum qui de cætero testamenta vel cartas dotium scripserunt teneant dicta testamenta vel cartas postquam eas in publicam formam redegerint infra tertiam diem, sub pœna librarum centum, ire ad cancellarios inferiores et ibi ad suos presbyteros dare in nota nomen et cognomen hominis vel mulieris cuius ipse notarius fecerit testamentum vel cartam dotis et tempus et nomen ipsius notarii; et presbyteri prædicti in uno magno libro pergameno ad hoc specialiter deputato ordinate notare teneantur per alphabetum nomen et cognomen et tempus prædictum et subscribere nomen notarii; habendo a nodario, propter hoc, solidum unum pro quolibet nomine, ut semper videri possit quis notarius fecerit testamentum vel cartas dotis hominum et Dominarum Venetiarum. Et quoniam si notarii Venetiarum eundo extra Venetias non præsentarent Cancellaria prothocolia instrumentorum, sicut per suum capitulare et sacramentum facere tenentur, aut post ipsorum notarium mortem tales scripturæ dictæ Cancellariæ non consignarentur, talis provisio esset nullius valoris. Ex nunc sit captum, quod omnes notarii venetorum, sub dicta pœna librarum centum, teneantur quando ibunt extra Venetias deponere in Cancellaria inferiori prothocolia sua. Et cancellarii prædicti teneantur de huiusmodi exeuntibus aut mortuis notariis inquirere et recuperare scripturas et illas in sua Cancellaria facere depositari; pœnæ autem prædictorum notariorum venetorum contrafacientium prædictæ exigantur per officiales Dominos de nocte, ad omnem requisitionem cancellariorum prædictorum, quarum pœnarum medietas sit sua et altera medietas cancellariorum et presbyterorum suorum.

Testamenta autem et cartas dotium, quæ nunc reperiuntur in Cancellaria prædicta, si presbyteri prædicti in unum alphabetum redigerint cum nomine notarii, habeant a volentibus videre debitam mercedem suam.

Et ad istam conditionem et obligationem teneantur et sint cancellarii predicti quando cedulas testamentarias per gratiam relevaverint; omnes autem illi qui pro notariis Venetiarum expedientur dentur in nota Cancellariæ prædictæ, ut ipsi cancellariis habentes notitiam de omnibus notariis possint observari facere ordinem supradictum.

*

1474, 2 décembre, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Ex Autenticis*, f° 149r

Che i testamenti al tempo che se fa il prego sian lecti a doi testimonii zuradi con taciturnità, in presentia del testador, i quali testimonii se sottoscrivano in doi essempli, l'un de quali sia messo appresso i cancellieri inferiori, l'altro romagni arente il nodaro secretamente. Consul. XLII

*

1476, 27 février *m. v.*, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta, Ex Autenticis*, 1729, f° 151r

Al levar del testamento per brevuario infina a la summa de ducati 100 non sia acceptado manco di doi testamenti masculi deliberatamente pregadi, ma da ducati cento in suso sian tre testimonii et se saran femine sian due per un masculo. Consul. XLIV

*

1485, 11 novembre, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Ex Autenticis*, f° 153r-154r

Che tutti i nodari, se non saran examinati et approbati per il cancellier, sian privati, né possano exercitar l'officio suo, excepto i nodari de la Cancellaria; item che le scripture di nodari defuncti over absenti se debbian portar alla Cancellaria. Consul. XLVII

*

1491, 29 mars, Grand Conseil (23 mars, Sénat)

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Barbarigo*, f° 169v-170r ; ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 209, « Fedecommissi », f° 13r, f° 20r

(Voir Annexe 3)

*

1535, 29 mars, Sénat et Grand Conseil

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 28, f° 138r-139r

Attrovandosi persone da certo tempo in qua de così trista et perfida conscientia che, postposto il timor del nostro signor Dio et la carità del proximo, se imaginano di vender uno fondo do, tre e quatro volte, quello togliendo subito indrieto ad affitto dal comprador talmente che qualche volta è sta' scoperto persone che de una istessa cosa hanno pagato tre et quatro annual fitti a diversi patroni separatamente, che l'uno no sappia de l'altro, di modo che, manifestata tal insopportabil scelerità, li beni rimangono al primo comprator et li posteriori con suo grave danno et interesse perdono li sui denari et dovendosi sopra ciò haver quella consideratione che il bisogno ricerca et opportunamente proveder, l'anderà parte che de cetero se'l se trovarà alcuno che habbi ardamento di commetter tal fraudolente et detestanda operatione di vendere alcuna cosa più di una sola volta, si in questa città nostra come in ogni altra città et loco nostro da Terra et da Mar, debba quel tal over tali, i possendosi haver nelle forze, immediate conosciuta la verità star anno uno in preson serrado et pagar lire 300 de pizoli, da esser divisi per mità alla accusator et al rettor che farà questa execution, poi, compito l'anno della preson, sia bandito per anni sette de quella città et territorio dove sarà la habitation sua ac et dove saranno li beni venuti, se veramente sara absente, citado perhò et proclamado, sia bandito per anni XV come è ditto et li suoi beni siano obligati alle lire 300 da esser divise ut supra. Et questa execution in questa città nostra sia commessa alli officiali nostri de Cathaver, i qual sotto debito de sagramento occorendo simil casi siano obligati ad unguem osservarla, senza alcuna gratia, don, né remission et nelli altri loci de fuora alli rettori nostri de quelli, iquali subito, havuta tal notitia, debbano ad intelligentia de' ognuno farla publicar et poi registrar nelle cancellarie loro. Preterea sia preso che tutti quelli che de cetero venderano o comprarano over livellerano case, possession et altri simil fondi in alcun loco nostro de fuora per qualunque summa esser si voglia siano obligati, in termine de uno mese dappoi fatto lo instrumento de tal vendita et alienation de qualunque sorte, andar alla Cancellaria de quella città over loco sotto a chi saranno li beni alienati et venduti con lo instrumento autentica a dar in nota la ditta vendition, livellation over altra sorte de alienation, con il nome delli contrahenti, confini, precio et quantità delli beni venduti et alienati, sotto la qual nota si debba notar sotto savier il rettor nostro mani propria, acciò che non se commetti fraude, registrando et il nome del nodaro et testimonii dello instrumento. Et di queste note ne debba esser tenuto diligente ordine et uno libro a questo et non ad altro deputado con il suo alphabetto per li cancellieri di esse Cancellarie, li qual habbino veramente che contrafarano a questo ordine nostro et saranno accusati perdino el quarto di quello fusse lo

amontar delli beni venduti over alienati così il venditor come il comprator, da esser divisi ut supra. Et similmente far si debba de ogni et qualunque obligation fosse fatta sopra le case, possession et fondi predetti, altramente esse obligation non vagliano et quelli le haverano obligate perdino el quarto di quelle, da esser diviso ut supra, né possi alcun comprator dar ad affitto li beni comprati al venditor sotto tutte le pene preditte se prima non serano sta fatte le note in cancellaria ut supra.

Et essendo sta' sufficientemente provisto in questa città nostra circa li testamenti et beni conditionati, è ben metter ordine et nella città et loci nostri de fuora acciò che li fondi conditionati siano a tutti manifesti, né se possi a preiudicio delli heredi alienarli et venderli, come continuamente si usa con danno et molte volte de quelli che comprano simil beni conditionati, i quali perdono poi li danari suoi et perhò sia preso che in tutte le Cancellarie delle città, castelle et altri luoghi nostri, sì de Terra come da Mar, sia tenuto uno libro di bergamina alphabetato, ove tutti li nodari di qualunque sorte che de cetero farano testamenti, nelli quali ve sia fatta mentione di stabili, possession over altro fondo conditionato sive fideicomisso quomodocumque, siano obligati in termine de mese uno dapoi publicato il testamento andar a quella Cancellaria sotto la qual sarano li beni conditionati a darli in nota, legendo il testamento il cancellerier di quella Cancellaria tutto quello che fosse quovismodo conditionato, con la expressa dechiaratione di essa conditione particular et distinta ut in testamento ; alla qual nota ut supra debbasì sotto scriver il nostro rettor, né perhò possi preiudicar ad alcun la ditta nota di non usar quelle ragion che egli havesse contra qualunque heredità, sotto pena a quelli nodari che contrafarano di esser perpetuamente banditi di quella città over luogo nel qual fusse la habitation sua et XV miglia oltra confini, net possi exercitar più nodaria in alcun loco della Signoria nostra et pagar ducati 50, li quali siano dividi ut supra ; et la presente parte sia posta in tutte le commission delli rettori nostri da Terra et da Mar che de cetero anderano et de presenti sia mandata a quelli tutti che si trovano fuori.

125/4/19

Posita fuit in Maiori consilii

755/34/42

*

1535, 29 mai, Grand Conseil

Source : Giovanni Pedrinelli, *Il notaio istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia*, per Carlo Toder, Venezia 1768, vol. 1, p. 23-24.

È certo cosa degna d'una ben instituita Republica con ogni diligenza procurar e proveder non solamente alla pubblica tranquillità del Dominio e Stato suo, ma etiamdio continuamente invigilar alla pace et quiete de privati, e con ogni modo e forma possibile proveder in modo che ciascuno possi senza disturbo et dispensi di lite goder le facultà loro pacificamente, per il che nascendo quotidianamente tra particolari diverse lite sopra beni condizionati, quali per vendite, permutazion overo per altre forme di transazion sono alienati contra la disposizion de testamenti et intenzion delli testatori, al che certo non provedendo di opportuna provisione ne seguiria ogni giorno maggior scandoli et inconvenienti con danno et iattura overo di quelli che comprano detti beni e fondi condizionati incautamente, overo con privazion delli eredi a tal beneficio instituiti, come a ciascuno è nottissimo, però l'anderà parte che per tutto il futuro mese debbi esser fatto un libro in bergamina alfabetato, el qual debbi esser tenuto con ogni diligenze nella Cancellaria inferiore per li cancellieri nostri, ove tutti li nodari di questa città che de cetero levano testamenti overo codicilli, così more veneto fatti come per cedulae testamentarie o per breviarario, così senza grazia come per grazia e per qualunque altra via in pubblica forma, nelli quali vi sia fatta mention de stabili, possessioni overo altro fondo conditionato sive fideicommisso quomodocumque, siano obligati infra termine di mese uno dapoi la pubblicazione e lettura del testamento andar alla Cancellaria nostra predetta a notar distintamente de suo pugno sopra detto libro tutti li beni che fussero quomodocumque condizionati, con la qualità de beni e qualità sua et la forma de tal conditione chiaramente senza alcuna diminuzione et con tutte quelle legalità che in similibus si deve osservar. La qual nota de beni condizionati non s'intendi modo aliquo poter pregiudicar alle rason che alcuno potesse usar contra qualunque heredità, sotto pena a quelli nodari che contrafaranno di esser banditi in perpetuo da questa nostra città et distretto, né possi più exercitar nodaria in alcun luogo della Signoria nostra e di pagar ducati 100 d'oro, la mità de quali sia dell'accusador e l'altra mità delli Sindici nostri a che l'esecuzion della presente parte debba esser in tutto commessa. E per dar forma a questa così necessaria provisione quanto maggior si può, etiam per le cose passate sia preso e statuito che li cancellieri inferiori nostri debbano in termine d'anno uno prossimo

aver rivisti tutti li testamenti more veneto fatti, li quali per la leze del 1474 si portano in detta Cancelleria, ac etiam debbano reveder tutte le cedula testamentarie per via de grazia levate, tutti li protocoli delli nodari defonti in riveder tutti li testamenti more imperiali fatti et il nodaro del zudegà dell'Esaminador, tutti li testamenti levati per breviarior dal detto tempo in quà et in tutti quelli testamenti che li predetti cancellieri e nodari troveranno beni condizionati debbano sotto tutte le pene predette il tutto registrare fedelmente per la sua legalità consueta, per la qual fatica haver debbino li detti cancellieri e nodari per ogni testamento nel qual troveranno condizion grossi sei delli danari della Signoria nostra, venendo con una fede sottoscritta per li nostri Sopragastaldi senza alcuna contradizione.

Appresso siano obligati tutti li nodari di questa città che al presente vivino in termine di mesi sei prossimi aver rivisti tutti li suoi protocoli di testamenti quomodocumque fatti di persone defunte et in tutti quelli che troveranno beni condizionati siano ut supra obligati a venir alla predetta Cancelleria e notar il tutto com'è detto con il beneficio istesso che hanno li predetti cancellieri e nodari nostri et non lo facendo a tutte le pene sopradette, con questa espressa dichiarazion che de cætero non sia alcun nodaro che ardisca dar testamenti in altra forma che secondo che dispone la leze 1474 sopradetta sotto tutte le pene predette. Præterea sia preso per evitar ogni inconvenienza che, ogni volta che per alcun testator sarà presentato testamento fatto et scritto di man propria del testator e per lui bollato e dato al nodaro, sia obligato detto nodaro sotto tutte le pene predette venir alla Cancelleria predetta in termine d'un mese a far una nota legal di sua mano con il giorno et millesimo che averà avuto detto testamento nelle mani, con il nome et cognome del testator, e se per altro tempo il testator mutasse ovvero revocasse detto testamento debbi il nodaro ritornar a far un'altra nota ut supra, acciò che non si possi commetter tristezza alcuna non ne tenendo copia de simil testamenti in alcun loco nostro pubblico se non dapoi la morte delli nodari, e le dette note debbino esser custodite con ogni diligenza in un libro a parte per li detti cancellieri nostri con ogni secretezza sino alla morte del testator.

Dichiarando che li cancellieri nostri prefatti debbino sotto chiave tenir tutte le scritture della Cancelleria sì preterite come future di qualunque sorte et loro abbino in tutto e per tutto a governarle per esser così il cargo et debito suo. E la presente parte sia posta a Gran consiglio et pubblicata a Rialto et a San Marco.

*

1586, 13 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 308r-309r

Altra parte in proposito di cedula testamentarie

Perché in proposito di ordinationi testamentarie si trova un altro disordine di non poca importanza che, compiacendosi alcuni di ordinar l'ultima volontà loro non per via di testamento ma di una cedula data ad un nodaro, scritta di loro o di altra mano, ma sottoscritta di man propria, sigillata o non sigillata acciò stia appresso di esso nodaro sino al tempo debito, iusta la parte di questo Consiglio di 26 novembre 1400, nel qual caso per deliberatione pure di questo Consiglio di 29 marzo 1535 deve il nodaro con due testimonii tuor le preci di quella ordinatione con li modi di essa legge dechiariti et fatto andarsene a far debitore nella sudetta Cancelleria inferiore sopra un libro deputato a questo, transcurando alcuno d'essi nodari così fatta obligatione non vanno altrimenti a farsi debitori della sudetta cedula et a questo modo non si può saper il nodaro che habbi fatto il testamento, il che torna in grandissimo preiudicio di molti che possono haver interesse in detti testamenti et con manifesti pericoli d'importantissimi disordini, alli quali per oviar quanto più è possibile sia deliberato che, ricevuto che haverà alcun nodaro il prego d'alcuna cedula testamentaria, sia esso obligato nel termine di mese uno statuito per la parte sudetta del 1535, 29 marzo, di portarla alla Cancelleria inferiore et quella consignare ad uno delli cancellieri et farsene far di ricevèr sopra un libretto a questo particolarmente deputato; et non potendo portarla nel detto termine per qualche accidente importante, debba mandar per uno delli cancellieri inferiori et a quello far la consignatione d'essa cedula ut supra. Et oltre li altri oblighi che hanno essi nodari per le leggi nostri in tal materia sieno in virtù della presente deliberatione tenuti et obligati sempre che saranno ricercati a ricever alcuna delle sopradette cedule alla presentia de testimonii notificar al testatore ch'essa cedula sarà per esso nodaro presentata alli cancellieri inferiori; et che, volendo esso testator che ne resti copia appresso a lui, il nodaro ne faccia o facci far un'altra simile et quando poi gli saranno ambe esse due cedule riportate et che, secondo gl'ordini in tal materia disponenti, ne haverà tolto il prego, debba portarne una nella Cancelleria nel modo detto di sopra et l'altra ritenere presso di sè; et, in caso ch'esso testator rispondesse di non voler far altra simile,

debba esso nodaro far una nota sopra essa cedula presentatagli di haver ammonito il testatore a farne un'altra et che ha risposo di non voler far altro, presentando poi essa cedula con tal nota alla Cancelleria predetta. Dichiarandosi che perciò non venga punto derogato alla libertà che ha sempre havuto cadauno di poter esse cedule presentar alli medesimi cancellieri senza altrimenti consignarle prima a nodaro alcuno et che a nodari per la publicatione e rilevatione de' testamenti, i quali per via de cedule saranno a loro presentate, li habbino a restare secondo il consueto le utilità loro mentre che habbino osservati gli oblighi alli quali sono sottoposti, non dovendo li cancellieri riceverne utilità alcuna se non doppo la morte delli nodari, come si osserva al presente delli altri testamenti. Et della presente deliberatione ne habbino ad esser da M. lo Cancellier nostro et dalli cancellieri inferiori fatta dar copia a cadauno de' nodari di Venetia, con relatione del ministro che ghe l'haverà presentata, acciò non ne possano mai pretender ignorantia ; et mancando del debito loro siano dal magistrato sudetto de' Conservatori delle leggi, come è detto nella materia de' testamenti, essequite contra d'essi tutte le pene sopradette, alle quali cadano parimenti quei nodari che fossero negligenti nel registrar di mese in mese nei soliti protocolli tutti i loro atti di verbo ad verbum et anco i testamenti rilevati in publica forma. Et siano obligati li sudetti cancellieri riveder li loro registri almeno due volte l'anno secondo che loro parerà et trovando alcun transgressore farne la conscientia al magistrato de i Conservatori sopradetti.

*

1596, 31 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 312v

In materia di testamenti et cedule che sono pregate dai nodari di Venezia

Ritrovandosi diversi importanti disordini nella materia de' testamenti causati da qualcheduno de' nodari da quali vengono rogati che non vi si provvedendo potrebbero partorir pessimi accidenti et questo in particolare, ch'essendo obligati essi nodari per deliberatione di questo Consiglio de 5 dicembre 1474 far due cedule simili di cadaun testamento et a quelle far da i testimonii che saranno intervenuti al prego sottoscriver prima ch'esso nodaro et testimonii si partino l'uno dag'altri, accioché una di esse cedule così sottoscritta sia dal medesimo nodaro portata sigillata alla Cancelleria inferiore il medesimo giorno, ovvero al più il giorno seguente, e fino alla morte del testatore habbi ad esser dalli cancellieri inferiori custodita et l'altra presso esso nodaro conservata, si sono tuttavia trovati et si trovano alcuni de i predetti nodari li quali, poco stimando la giustizia et il debito loro, trascurano totalmente questa essecutione et ardiscono etiamdio de indurre li testimonii a sottoscrivarsi in un foglio bianco, con promesso di scriverli sopra con più commodità di testamento pregato et presentarlo alla cancelleria sudetta, nondimeno non fanno mai la seconda cedula come sono obligati per detta legge, sì che di simili fogli bianchi sottoscritti dopo la morte de' nodari se non sono trovati quantità notabile, con pericolo di quei perniciosi accidenti che per sua prudentia cadauno può considerare, al qual importantissimo disordine essendo necessario far la conveniente provisione, l'anderà parte che, restando fermamente stabilito e confermato quanto è disposto per la parte sudetta circa le due cedule che si hanno, come di sopra, a far immediatamente de cadaun testamento et sottoscriver in un medesimo tempo dalle testimonii intervenuti al prego, sia statuito che a qualsivoglia nodaro il quale cadesse in simile errore, come è quello del mancamento sopradetto et non essequisse pontualmente la sopradetta legge in tutte le sue parti, oltre la pena di privatione del notariato et di ducati cinquecento ordinati per la detta parte ancora sia condannato di star anni quattro in prigion ferrata et poi resti bandito diffinitivamente di questa città di Venezia et suo distretto. Et se esso nodaro non potesse per qualche grande indispositione repentina doppo pregato il testamento nel termine statuitogli dalla detta legge portar alla Cancelleria la cedula che deve esser data alli cancellieri inferiori, debba sotto l'istessa pena mandar subito a chiamar uno di esso cancellieri et consignarli essa cedula di testamento sottoscritta et sigillata, il qual cancelliero debba far una nota del suo nome sopra l'altra cedula che haverà a restar presso il nodaro, la qual servi per cautione di esso nodaro et per prova ch'egli habbia consegnata al cancelliero inferiore come è tenuto. Quelli nodari veramente che si troveranno tuttavi presso di se fogli bianchi sottoscritti de quel modo che si trovano, perché havutasi certezza del numero di essi, possi loro esser assegnato un conveniente termine per describer sopra di essi i testamenti, dovendo parimente nell'istesso termine di tre giorni li medesimi nodari presentar alla Cancelleria inferiore tutti quei testamenti che non havessero fin hora presentati, sopra tutte le pene di sopra espresse.

Et la essecutione della presente parte sia commessa al magistrato dei Conservatori delle leggi li quali, o tutti tre uniti senza altro Consiglio ovvero cadauno di essi co'l Consiglio de quaranta al criminal, possano essequir le pene contenute nella presente parte contra i transgressori, risservata sempre l'auttorità de gli Avogadori nostri di Commun.

*

1613, 22 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Memmo*, f° 194rv

Ordine di rilevar per via di gratia cedule testamentarie che saranno trovate nell'avvenire.

Conviene alla paterna carità et christiana religione, con che la Republica nostra sempre ha governato invigilando continuatamente al beneficio de' popoli, levar quelle introduttioni che col tempo si vedono partorir mali effetti et havendo l'esperienza dimostrato molti dannosi inconvenienti succedere et essere aperta la via à molte fraudi, a grave offesa della giustitia et danno de particolari interessati, con la revelatione per via di gratia, di cedule testamentarie, scritte di mano propria ovvero di mano d'altri con sottoscrizione propria, non presentate a nodari ma ritenute appresso li medesimi che le hanno fatte et poi ritrovate alla loro morte da figliuoli o altri interessati, le quali cedule contenendo ben spesso fideicommissi, non solo possono esser squarciate et annichilate da quelli in mano di chi pervengono et così non rilevate, ma li testatori vengono a rimaner defraudati delle ordinationi et volontà loro, e li chiamati za restar privi de' beneficii lasciati, ma, quello che è peggio, ritenute occulte per molti anni, alienati beni stimati liberi, vengono poi li medesimi beni dalli heredi ritolti a possessori di buona fede et così restano questi privi de' loro capitali e quelli riportano dalle fraudi commesse da loro auttori ingiusti et illeciti avanzi con la forza di tali carte rilevate per via di gratia, in modo che et rilevate et non rilevate, patoriscono notabili inconvenienti ; altre per la medesima via hanno havuto forza di testamento et ultima volontà di alcuni che non s'hanno mai imaginato simili ordinationi, ma fabricate con falsa imitatione della mano et scrittura di quello, introdotta et fatta facile et ridotta in professione di molti, spetialmente ne' presenti tempi ; s'aggiunge che per questa via sia anco facile l'ordinatione, e forzata e suggesta per timore et per rispetto di negarla a chi la ricerca ; il che non avverrà così commodamente, quando sia provveduto a simili abusi, però l'andarà parte che non possa nell'avvenire esser più rilevata in forma d'autentico testamento, né per via di gratia né in alcun'altra maniera immaginabile, per alcun magistrato o Consiglio in questa città cedula alcuna scritta di propria mano, ovvero di mano d'altri con sottoscrition di mano propria, la quale da hora avanti fusse trovata per morte che accadesse d'alcuna persona, sia di che grado, qualità, e conditione si voglia. Restando però la libertà a cadauno habitante in Venetia di poter presentar a' nodari publici o della Corte maggior, o cancellieri di sua Serenità et fuori a nodari admessi dalle leggi, cancellieri de' rettori et a secretarii che si troveranno con ambasciatori o altri publici rappresentanti, il suo testamento, fatto di sua mano ovvero di mano d'altri, della presentatione del quale se sia ricevuto il prego secondo la dispositione della parte 1400, 26 novembre, di questo Maggior Consiglio. Ma se per sorte occorresse che alcuno de habitanti in questa nostra città di Venetia et Dogado nell'avvenire mancasse di vita, lasciasse alcuna cedula testamentaria scritta, così in questa città come fuori in qual si voglia luogo, senza presentarla a nodaro, quando tal cedula ritrovata sia tutta scritta di sua mano, con il giorno et millesimo et con sottoscrizione propria, in tal caso si possa rilevarla per le vie solite come s'è osservato fin hora, ma con trenta ballotte almeno del Consiglio di quaranta ; quando però et non altrimenti, sia la cedula presentata alla Signoria nostra, in termine di mesi due per quelli che moriranno in Venetia et fuori in termine di mesi quattro al più dopo la morte del testatore et con obbligo di rilevarla in termine d'altri mesi otto sussequenti, quali tempi passati et non essequito quanto è sopraddetto, non si possano più per qual si voglia modo rilevar tali cedule, ma restino nulle et di niun valore, o rilevate o non rilevate.

*

1613, 22 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Memmo*, f° 195r

Le cedule testamentarie di persone morte per il passato si rilevano in tempo d'un anno

Si deve anco provvedere convenientemente a quelle cedule testamentarie di propria mano fatte o sottoscritte da persone fin' hora mancate di vita di poco o di molto tempo che non sono state rilevate fin' hora in publica forma, però sia preso et statuito che s'intenda assegnato termine di anno uno dalla publicatione della presente parte di poter approbar et relevar tal cedule per quelle vie che si sono tenute fin hora, il qual tempo passato non siano più poste in alcuna consideratione, né per via di gratia né in altro modo né per qualsivoglia causa che dir o imaginar si possa, ma restino assolutamente nulle et di niun valor.

*

1613, 22 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Memmo*, f° 195rv

Ordine di rilevar testamenti per via di breviario

Nelle relevatione de' breviarii, materia non manco importante e considerabile trattandosi di rilevar testamenti et esequir ultime volontà dichiarite ne' estremi pericoli della vita et fidate alla memoria di quelli che sono pregati testimonii, si deve in ogni maniera procurar che siano levati tutti i modi di machinar falsità et commetter fraudi d'alcuna sorte ; però sia preso che li testamenti che nell'avvenire si daranno in nota all'ufficio d'Essaminador per esser rilevati per via di breviario siano notificati in esso officio in termine di giorni quindici dopo la morte del testatore, esaminati li testimonii et fatte le stride giusta le leggi in mesi doi et rilevati con ogni solennità in anno uno dal giorno della morte di quelli che li averanno fatti in questa città. Quelli veramente che fussero fatti da alcun habitante in Venetia et per qual si sia accidente si ritrovasse fuori, habino tempo mesi sei a darla in nota, nel resto si osservi quanto di sopra circa il tempo dell'esame et relevatione che però a questi s'intenda principiar dal giorno che saranno sta' dati in nota come di sopra nell'ufficio predetto, li quali tempi rispettivamente passati, non possa da alcun magistrato o Consiglio esser admissa alcuna prova né dato alcun'ordine in tal proposito, ma ogni atto che dopo fosse fatto sia sempre invalido et di niun momento, né si possa più dimandar alcuna gratia passato detto tempo né proponer alcuna cosa ad alcun Consiglio par tal causa. Oltre di ciò essendosi osservato fin' hora di rilevar breviarii nel Consiglio di quaranta con la metà dei voti solamente, non vi essendo legge alcuna sopra di ciò disponente sia preso che nell'avvenire si debba osservar nella relevatione de testamenti per breviario che non s'intendano rilevati né approbati se non con balotte vinticinque almeno del Consiglio di Quaranta, non intendendosi però compresi quelli che fin hora fussero sta dati in nota et non ancora spediti.

E perché ogn'uno può disponer in tempo di sanità come li piace e fare il suo testamento giusta le leggi et l'ordinatione per breviario viene admissa come fatta in caso urgente et pericolo di morte, però sia preso che non possa esser rilevata per breviario in forma di testamento ordinatione alcuna fatta in voce a tempo di sanità. Et quando anco alcuno ordinerà, in occasione di malatia o altro pericolo della vita, il suo testamento da esser rilevato per breviario conforme alle leggi et poi occorrerà che recuperi la sua pristina salute o resti libero dal pericolo cha avesse corso, non si possa in tal caso tal breviario rilevar, né sia posto in consideratione alcuna in alcun tempo, poiché può ordinare il suo testamento giusta le leggi, com'è predetto.

*

1613, 22 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Memmo*, f° 195v-196v

Obligo a nodari di notar in alfabetto publico il nome di quelli che lasceranno beni con conditione.

Con singular providentia fu per parte di questo Consiglio deliberato del 1535, a 29 di mazo, che fussero dati in nota nella Cancellaria nostra inferiore tutti li beni lasciati da testadori conditionati, in modo che cadauno potesse in ogni tempo et in ogni occasione vedere quali fussero sottoposti a fideicommisso et in qual modo ; il che se come fu prudentemente ordinato così fusse stato diligentemente essequito, non sariano successi tanti inconvenienti che si sono veduti per il passato et non nasceriano ogni giorno tante controversie per cause di fideicommissi tenuti nascosti, però, dovendosi procurar che tal ordinatione ben istituita sia con provisione più efficace facilmente essequita, l'anderà parte che non possa nell'avvenire

alcun nodaro in occasione di morte de testatori rilevar in publica forma, dar copia né ricever pagamento di alcuna sorte di testamento il quale contenesse o parese contener ordinatione alcuna de beni conditionati, se prima non sarà stato in Cancellaria inferiore et sopra un libro che siano obligati i cancellieri nostri tenere a questo effetto alfabetado, non haverà di sua mano notado a suo luogo il nome et il cognome di quello che haverà fatto il testamento, con dichiarazione che habbia fatto fideicommisso o conditionati suoi beni ; il medesimo siano obligati di fare li cancellieri inferiori per quei testamenti che havessero a publicar loro et così li nodari dell'Esaminador per quelli che si rileveranno per breviario, non pregiudicando però in conto alcuno tali note, o fatte o non fatte ad alcuna persona ; per la qual fatica haver debba cadauno grossi sei da quello che sarà publicar il testamento oltre ogn'altra mercede, ma non osservando quanto è predetto caschi in pena di privation di nodaro o cancelliero in vita sua et di ducati cento, da esserli immediate tolti et dati la metà all'accusator, il qual sia tenuto secreto et l'altra metà al magistrato che sarà l'essecutione, da esser divisi co' ministri ; et perciò sia particolarmente commessa l'osservantia della presente parte ai Sopragastaldi nostri, li quali sotto debito di sacramento siano tenuti farla essequir in tutte le sue parti.

*

1613, 22 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Memmo*, f° 196r

Provisione de registrar in alfabetto i nomi di quelli che hanno lasciato beni conditionati dal 1500 in poi.

Et perché non manco util et laudabil cosa sarebbe haver il registro di quelli che hanno lasciati beni conditionati per il tempo passato, è bene procurar che ciò sia essequito quanto più si possa diligentemente, con applicarvi persone più disoccupate et non interessate, cosiché possano et debbano attendere a questa così importante operatione, però sia preso che dal Colleggio nostro siano deputati due nodari publici veneti, li quali habbiano carico particolare di riveder tutti li testamenti more veneto fatti e publicadi dal 1500 in qua et le cedulae rilevate che sono in Cancellaria inferiore, li protocolli de' nodari morti, li breviari rilevati per l'officio d'Essaminador et farsi dar da tutti li nodari di questa città li testamenti publicadi che contengono beni conditionati, giusta in tutto la forma della parte 1535, 29 mazo et da queste tutte ordinationi testamentarie debbano essi nodari deputati tuor il nome et cognome di quelli che in qual si voglia modo hanno conditionato i suoi beni o sottoposti a fideicommisso, quelli registrar sopra un libro a questo deputato per ordine d'alfabetto, con quei particolari che stimeranno opportuni per potersi ritrovar et veder facilmente in ogni tempo quali persone habbiano lasciato beni conditionati et a fideicommisso sottoposti, come è predetto. Dovendo esso nodari ogni quattro mesi far portar nel Collegio nostro il libro, acciò sia veduto quanto sarà sta operato et con relatione in scrittura del magnifico Cancellier grande nostro et cancelleri inferiori circa l'opera che haveranno fatto possano esser riconosciuto di quel modo ch'ad esso Collegio parerà.

*

1632, 9 octobre, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 108, f° 363r-365r

Furono con parte di questo et il Maggior Consiglio del 1535, 29 maggio et poi del 1613, 22 marzo, instituiti et decretati diversi buoni ordini nella materia de testamenti con l'ordinatione de fideicommissi, perché con la notitia di cadauno fossero rimossi gli inconvenienti che possono succedere a grave danno et pregiudicio de particolari, col rimaner celate e nascoste le presente institutioni de fidei commissi ; alcuni de quali ordini rimanendo essequiti dalli cancelieri inferiori per la parte che loro incombe et altri essendo stati trascurati et ommessi dalli nodari di questa città, ben'è conveniente non solo al dar et aggiunger vigore alle predette deliberationi per la loro intiera osservanza, ma il procurar etiamdio il modo con che da medesimi nodari resti adempito il loro obligo et squasi rimossi gl'inconvienti in materia, massime di gravissimo momento, però l'anderà parte che dal magnifico Cancellier grande et cancellieri inferiori sia quanto prima fatte ridurre il Colleggio de nodari di questa città, facendo loro a nome publico sapere et espressamente commettendogli di dover nel spacio di un mese andar a dar in nota di sua propria mano in essa Cancellaria inferiore tutti gli testamenti dal 1613 in qua che si ritrovassero presso di loro dopo la morte di testatori, ne

quali fosse apposta et inserita alcuna institutione et ordinatione di fideicommisso, essenguento puntualmente la sopradetta parte del 1613 in tal proposito, sotto tutte le pene in essa espresse.

A quelli di essi nodari che per qualche giusta causa et legitimo impedimento non si fossero potuti ritrovare né intervenire alla riddutione del detto loro Collegio, sia dalli stessi Cancellier grande et inferiore fatto loro personalmente intimare il presente ordine et publica deliberatione, acciò non possimo prettenderne alcuna ignoranza, con far apparer nota in essa Cancelleria inferiore della intimatione fattigli.

Sia parimente commesso al predetto Cancellier grande et inferiori di far immediate elettione di due persone pratiche et sufficienti per impiegarsi in deligentemente vedere nelle scritture de nodari morti et nella stessa Cancelleria se vi fossero testamenti publicati o non dal 1613 in qua, portando quello che ritrovassero nelle scritture di essi nodari defunti nella Cancelleria inferior per describer nel libro così questo come quelli che fossero nella sudetta Cancelleria dal 1613 in qua et che non fossero stati descritti nel libro predetto dei fideicommissi. dovendo esser data alli due soggetti che saran destinati e deputati a tal affarne dalli heredi di quei nodari che havessero trascurato l'obbligo loro quella ricognitione che dal sudetto Cancellier grande et inferiori sarà stimata conveniente in riguardo delle loro fatiche et servitio prestato.

Et per instituir regola sicura per la qual in avenir non debbi esser ommesso né trascurato servitio così importante, sia anco preso che debbi esser formato et instituito un'altro libro alfabetado, simili al primo, da esser anch'esso conservato nella Cancelleria inferior, sopra il quale di mese in mese siano tenuti li nodari et così li cancelleri inferiori et li nodari etiam dell'Essaminador, per quelli che rileveranno per breviario scriver di propria mano e con giuramento di non haver in quel mese facto alcun testamento et cedula testamentaria che contenga fideicommisso se non quelli (in caso ne ne fossero) che havessero descritti nel libro precedente aciò deputato, sotto le pene di esser deposti et privati dalli carichi et altre, giusta la parte del 1613 sopradetta, dichiarando che le note che faranno li nodari non possino dar né levar le ragioni ad alcuna persona, ma servire per il solo ragionevolissimo rispetto, come di sopra.

Et perché è introdotto in rilevante disordine che li nodari non portano nella Cancelleria inferior li scontri de testamenti, rittenendoli molto tempo presso di loro, il che è cosa di gran consideratione et di gravi et pericolose conseguenze, onde viene giustamente evitata la publica sapienza al necessario opportuno rimedio, sia preso ad essi nodari, sotto rigorose pene di privatione del carico et altre maggiori, strettissime commesso et incaricato di dover di mese in mese portar e consegnar in cancellaria inferior tutti essi scontri de testamenti fatti in quel mese, senza però restar disobligati dal portarli nel termine in altre precedenti deliberationi statuitegli; et per assicurarsi della debita eesecutione, siano appresso tenuti obligati di far, di haver anco portato et presentati in Cancelleria tutti li scontri delli testamenti che haveranno fatto in quel mese et ciò attestando di propria mano e con giuramento nel libro predetto, sì che con tal mezzo rimanghi oviato e provveduto a negotio caminato fin qui con tanto disordine et della importanza che può esser molto ben compreso da cadauno.

Nel resto rimaner debbino ferme le parti sopradette del 1535 et 1613 per la loro compita et debita essecutione.

70/2/13

(Savi del Collegio : Francesco Morosini procurator, Sebastian Venier procurator, Domenico Molin, Domenico Ruzzini, Zuanne da Pesaro cavalier, assente Piero Contarini cavalier ; Savi di Terraferma : Nicolò da Ponte, Zorzi Zorzi, Giacomo Marcello, Alvise Corner cavalier, Alvise Mocenigo)

*

1653, 15 mars, Sénat

Source : Giovanni Pedrinelli, *Il notaio istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia*, per Carlo Toder, Venezia 1768, vol. 2, p. 166-167.

Rappresenta il magnifico Cancellier grande e li cancellieri inferiori andarsi per gl'impulsi loro incaminando da nodari medesimi il buon ordine de loro registri de protocolli, rubriche e minutar, in esecutione della volontà di questo Consiglio espressa in parte 28 febraro 1631 e del tempo conveniente assegnato ad essi nodari, onde si deve attendere il frutto con la perfezione nel celere di quanto sono tenuti, ma perché con grande virtù li Conservatori delle leggi raccordano li modi di rimediare a simile inconveniente, per l'avvenire non si deve trascurare li vantaggi che vengono suggeriti dalla loro esperienza; però l'anderà parte che dalli priori del Collegio de nodari, tanto attuali quanto che pro tempore saranno, sia tenuto un libro alfabetado da consignarsi vicendevolmente, col nome di tutti li nodari già fatti e che si faranno, e siano tenuti li priori medesimi di riveder di sei in sei mesi li protocolli e rubriche delli nodari tutti, e notar

sotto il nome del nodaro del quale averanno veduto il protocollo fino a che tempo sii registrata la scrittura, e posto in rubrica, dovendosi essi priori spirato il termine dei mesi sei far veder al magnifico Cancellier grande e cancellieri inferiori quanto da cadaun nodaro sarà stato operato, e in conformità poi riferirlo al magistrato de Conservatori delle leggi perché possa devenire a quei castighi contro li colpevoli he conoscerà di giustizia.

Quanto al minutario, sia stabilito che per l'avvenire ogni nodaro resti obbligati far le minute in un quinterno di carta cucito e non altrimenti, e occorendo che alcuno fosse chiamato all'improvviso a formar qualch'istromento o altro atto che perciò non avesse pronto il minutario, sia all'ora tenuta farlo in un foglio intiero di carta, per doverlo cucir immediate nel medesimo quinterno al luogo proprio.

Sia pur preso che dal Colleggio de nodari ne siano eletti doi, a quali sii ordinato il registrato di tutti gli atti diffettivi de nodari morti dal 1631 in quà nel modo, e forma espresse nel decreto di questo Consiglio dell'anno medesimo 28 febraro.

Quanto all'importantissima materia de testamenti nuncupativi, cedole e punti de testamenti fideicommissi, resti incaricata la più puntuale, e rogorosa esecuzione delle parti del Maggior Consiglio 1474, 5 decembre, 31 marzo 1596 e 22 marzo 1613 sotto le pene pecunarie, e privazione del carico e trasgressori che restano dichiarate nelle parti medesime, ma in aggiunta sia concessa facultà al magistrato de Conservatori delle leggi di proceder con pene afflittive contro chi non eseguisce con pontualità le deliberazioni medesime.

Per il resto dei decreti pubblici in questa materia, ben vigilante, conoscendosi il zelo delli Conservatori stessi per la loro essecuzione, resta a i medesimi rimesso l'incalorirla a i nodari, e priori del Colleggio loro, e sia stampata la presente a intelligenza di cadauno.

Annexes 3

Législation fiscale et fidéicommiss

1491, 29 mars, Grand Conseil (23 mars, Sénat)

Sources : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Barbarigo*, f° 169v-170r ; ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 209, « Fedecommissi », f° 13r, f° 20r

Li stabili conditionati non possino esser venduti per la Signoria, exceptuando le dote ; et li nodari subito dapoi la morte del testadore sieno obligadi dar in nota li beni conditionati a la Cancelleria da basso. Cap. V

I nostri sapientissimi progenitori per conservation di stabili et utilità de molti pupilli et vedoe et universalmente de tutti hanno sempre voluto che i stabili lassati conditionati non se potesse per alcun debito né modo vender né alienar ; ma da certo tempo in qua l'è sta' rotta tal sancta leze et institutione et concesso per parte se possi per debito de la Signoria nostra vender ogni stabile conditionato, in modo che alcuni con questa tal permission et auctorità volendo vender i stabili conditionati se lassano venir debitori a le Cazude et altri officii et fanno vender tali stabili in grandissimo pregiudicio et disfaction di poveri pupilli et successori soi ; il che necessario è proveder e tuor tal inganni de mezo et tandem dar modo e forma che la nostra Signoria possi esser pagata di quanto la doverà haver et non vender et alienar tal stabili conditionati, però l'andarà parte che de cætero per le Cazude et altri officii e magistrati, per debito de la Signoria nostra né qualunque altro debito, forma over ingegno (salvo che per la dote, quale rimanga nel suo primo robore e firmità), non se possi vender né alienar alcun stabile conditionato, si in questa nostra città come sotto il Dogà ; ma per satisfaction et pagamento de quanto doverà haver la nostra Signoria, tal case e stabili se debbi per quello officio doverà haver, affittar et li affitti de quelli scuoder fino il debito serà integralmente pagato a la nostra Signoria, restituendo poi tal stabili a cui l'aspetta et sempre rimagni conditionato.

Et perché per la forma de le leze nostre il non se pol vender alcun stabile se non per debito che eccedi la summa di ducati 50, sia dechiarido che li stabili conditionati possino et debbiano affittar nel modo sopradicto per ogni et qualunque summa et quantità de debito, non obstante alcuna leze et ordine in contrario, dechiarando che tutti li officii haveranno debitori de la nostra Signoria possino et debbino prima far experientia de farse satisfar sopra i beni mobili et stabili non conditionati, secondo la forma de le leze che parlano circa de ciò et, non se possendo pagar sopra dicti beni, debbino poi procurar esser satisfacti sopra stabili conditionati per il modo soprascripto.

Et a cason de verità et senza fraude se possi intender i beni et stabili conditionati sì in questa terra come in tutto il Dogà, da mò sia preso et statuido che tutti i nodari che facto haveranno alcun testamento, nel qual il testator lassi i stabili conditionati, sì in questa terra come sotto il Dogà, debbi, subito sarà mancato il testator, sotto pena de privation de la nodaria et de ducati cento de i soi proprii beni da esser scossa per li Avogadori de Commun, la mità de la qual sia de li Avogadori, andare a l'officio di cancellieri da basso et li debbi dar in nota ad unguem il capitulo di beni stabili lasciati conditionati, nel qual officio se debbi de questo tenir uno separato et particular libro, nel qual etiam siano tenuti fra termine de mese uno dapoi la publication de questa parte tutti quelli hanno beni conditionati, per potersi sempre saper et haver la verità ; et la presente parte dapoi presa per dichiarazione et notitia de tutti sia publicata in le scale de Rialto. Et la presente parte non se intendi esser presa, se la non serà posta et presa nel Mazor Consiglio.

*

1498, 17 décembre, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 13, f° 65v

El fu prexo adì X del instante in questo Conseio, cussì recerchando la necessità di presenti tempi molti boni ordeni pertinenti a la exaction del denaro dali debitori nostri, per poterse piui presto valer de quelli,

cha cummezò de mazor graveza proveder ali bisogni occorenti ; et perché el fa per le cosse nostre non interponer tempo alcuno a la executione del scuoder del danaro predicto, tantopiù neccessario si per el desarmar de le nave armade et galie come per li altri bixogni occorrenti, come a tuti e noto, però, l'andera parte che per auctorità di questo Conseio la parte predicta sia reformada pro nunc nel muodo infrascripto, zoè che tuti li debitori che fin hora se attrovano al offitio dele Cazude si de monte vechio come de monte nuovo de le XXX et XXV per cento habino facultà de pagar da mò a tuto el presente mexe senza alguna pena, i qual passadi non se possi piui scuoder se non cum le pene consuete et ulterius tuti quelli che non haverano pagado debino esser publicadi in questo consegio, principiando el primo Consiglio de Pregadi che serà passato el dicto termene a lettera del alfabeto che tocherà per texera, come altre volte esta' prexo in questo Consiglio, dovendosse però far immediate sequestri, sopratute le intrade si dentro come defuora de questa cità de tuti li dicti debitori contegnudi nelli libri de quel offitio, le quale non possino esser rispoxe a i patroni o altri per loro senza bolletin dei offitiali nostri dele Cazude, sottoscritto de man propria de tuti tre et deli deputadi del Collegio nostro, sotto pena de peder ogni cosa da contra questo ordine nostro.

Li debitori veramente de le decime che hora se scuode cussi a i Governadori come a la Camera de imprestidi, da mò per tutto el presente mexe siano mandadi ale Cazude dove siano scossi, cum le pene consuete et soto zaxano a questo de sopra deli altri debitori, esta' dicto.

130/34/0

*

1501, 18 juillet, Grand Conseil

Source : ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 24, f° 183v

Fu altre volte zoé del 1491 de mazo preso in questo Consiglio et nel Mazor Consiglio che per li fraudi et deception che si comettevano in le vendide di beni stabeli conditionadi non se dovesse de cetero vender stabili conditionadi per algun debito de la Signoria nostra, ma se pronta experientia non se potesse trovar di mobeli item ut in ea ; dal qual tempo fino al 1498 vedendosi non se far quella exactione contra i debitori nostri che reserchava il bixono nostro, né tolti li fitti secondo che per ditta parte fare se doveva, fu prexo del 1498 in questo Consiglio che per l'offitio nostro de le Cazude podesse esser venduto de li beni stabeli per tanta summa solamente quanto fusse il suo debito contracto : è nassudo da essi beni conditionadi solamente, azoché ogniuno avesse urgente causa di pagar quanto apparenno debitori, dovendo romagnir el resto cum le sue obligation et perché, stante la parte del 1491 prexa nel Marzor Consiglio quella del 1498 necessita haver etiam hautorità del Mazor Consiglio, l'anderà parte che per i Consiglieri nostri debia esso posto al capitolo de la parte prexa del 1498 nel primo Gran Consiglio, per mazor robor et ob prununtia di quello.

76/32/1 In Consilio Rogato

311/64/13

*

1509, 3 septembre, Conseil des X

Source : ASVe, *Consiglio di X, Parti miste*, reg. 32, f°190v

Per poter servirse dal danaro de la Signoria nostra tanto necessario ai presenti tempi per segurtà del Stado nostro, quanto a tuti è manifesto, è sta' preso et deliberado prima per el Conseio de Pregadi et subinde nel Mazor Conseio de poter tuor et vender i stabeli e mobili dei debitori et si liberi come conditionadi, durante la presente guerra, si come nele parte sopra ziò prese se contien, nele qual espressamente se dechiara che tal vendede siano inappelabili ; et perché l'è conveniente per render prompti a la exbursation del danaro quelli che comprarano de dediti stabeli et mobeli farli certi et securi che non vi è per esser inferita molestia alcuna, si come molti apparenno dubitaren et hora è sta' dechiarito a questo Conseio, perhò l'andera parte che paniforita de questo Conseio sia statuido e firmitter ordinato che tutti quelle comprarano durante la presente guerre o che hanno comprato dei beni dei debitori de la Signoria nostra, si mobili come stabili et si liberi come conditionati, in execution dele deliberationi prese si nel Conseio nostro de Pregadi come nel Mazor Conseio, non possino esser per alcun modo, coloro, over inzegno che excogitar se possi molestadi over inquietadi per cason de stabeli et mobeli da alcuni officio, magistrato

over Consiglio qual esser si vogli, sotto tutte le pene et stretture contenute nela piu strecta parte de questo Consejo et preferim sotto tute le pene et strecture che parlano sopra la francheza et segurtà del Monte novo et sotto le instesse pene et strecture non se possi la presente parte revocar, suspender, dechiarir o interceptar né altramente farsi in contrario de quella né in tuto né in parte et se lacuna parte fusse messa o presa in contrario, oltra la pene a le quel cazerano quelli che proponessero o parlassero alcuna cosa in contrario de esser irremissibiliter exeguide contra de loro, se intendi esser de niun valor, come se la non fussesta messa. Et sia la presente parte publicata nel Mazor Consejo a noticia de tuti.

26/0/0

*

1565, 4 août, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 296rv

Quali siano esenti dal pagar le cinque per cento delle heredità et pena di quelli che non pagheranno.

Che per ogni legato et heredità, eccetto quello del padre, madre, figliuoli, marito et moglie, fratello, sorella, avo et ava per parte di padre et madre et nepoti di fratello et sorella, si debba pagare all'officio delle Acque per una volta solamente cinque per cento del capital, da esser stimati li beni, così stabili come mobili, con sagramento da persone perite, con intervento de doi almanco delli Essecutori et, mancando li heredi a far tal pagamento in termine di mese uno dapoi conseguita la heredità, siano astretti pagar con pena de altre cinque per cento et li nodari che facessero li testamenti siano obligati darli in nota all'officio sopra le Acque, sotto pena di privatione dell'officio suo et de ducati cento.

*

1570, 30 mars, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, 297v-298v

Debitori di tanse et decime et in materia delli beni conditionati

Perché niuna provisione può esser più giusta et più opportuna per ritrovar quella maggior summa di denari che si possa per supplir alle occorenti spese dello Stato nostro, si come è noto a cadauno che lo scuoder delli debitori della Signoria nostra et ritrovandosi nell'officio de' Governatori nostri dell'entrate molti debitori per una grandissima summa di danari, li quali senza altro stimolo mossi dall'amor loro verso la patria doverebbono già haver fatto il debito pagamento, però l'anderà parte che, salve e risservate tutte l'altre parti prese in materia di tal esattione alla presente non repugnanti, tutti quelli li quali apparono debitori nell'officio predetto delli Governatori per conto di decime e tanse debbano pagar il terzo de debiti loro predetti per tutto il mese di zugno prossimo, l'altro terzo per tutto settembre e l'altro terzo per tutto dicembre susseguente, li quali debitori non attendendo al pagamento predetto, di rata in rata, sia obligato l'esator alle tanse et decime tor in tenuta li beni loro per conto della Signoria nostra et andar subito su l'incanto per dilivrar liberamente essi beni a chi più offerirà, non possendo li compradori esser tratti di possesso se non haveranno havuto integramente il suo danaro, così de cavedal come delle spese et miglioramenti che havessero fatte sopra essi beni et dovendo le vendite secondo il solito esser mantenute dalla Signoria nostra et il simile osservar si debba delle possessioni et luoghi di fuori, da esser stimati per stimadori de Commun.

Li cittadini et altri veramente che saranno debitori come di sopra che non haveranno beni et non pagaranno nelle rate et termini sopradetti, se haveranno officii non li possino essercitare né scuoder li affitti di essi officii né altre sue utilità, salario né provisione di sorte alcuna che havessero in cadaun luogo se non haveranno una fede d'haver integramente satisfatto, come di sopra, sotto pena a quello over quelli che li pagasse detti affitti overo altre provisioni come di sopra, senza essa fede di pagar del suodetto suo debito col quarto più per pena, la qual pena sia applicata alla cassa delle occorentie et etiam li debitori sopra li beni delli quali non se potrà venir al pagamento, come è predetto, possino esser astretti personalmente alla satisfatione sopra detta secondo che alli predetti Governatori nostri parerà, non

possendo detti debitori essercitare arte, industria ovvero inviamento alcuno che havessero se prima non haveranno satisfatti li debiti loro nelle rate e termini sopradetti.

Et perché occorre ben spesso che, venendo a morte alcun nobile nostro, li figliuoli ovvero heredi suoi non curano di translatar li beni da nome a nome nell'offitio nostro di Dieci savii, lassando correr essi beni in nome de i defonti, da che causa che non sono pagate le decime e tanse che di tempo in tempo sono poste perché, non essendo in esser quelli nobili in nome de quali sono li beni, non vengono mandati debitori a Palazzo et per conseguente non sono astretti a pagar, però sia preso che li predetti figliuoli et heredi siano tenuti in termine d'un mese dopo seguita la morte delli loro padri et auttori far translatare li predetti beni al nome suo, sotto pena di ducati 100 et di pagar duplicatamente le decime et tanse che fossero imposte alli beni delli detti nomi, la qual pena sia applicata ut supra.

Sia etiam preso che se alcuna donna sarà lassata dal marito usufruttuaria de' beni suoi, sia tenuta nel sopradetto termine di mesi uno andar all'officio de' Dieci savii predetto a dar in nota l'ordinatione del marito, mostrando il testamento autentico, dalli ministri del qual officio sia fatta una nota declaratoria col nome del nodaro et il tempo del testamento, accioché in ogni tempo si possa veder la verità et che la Signoria nostra sia defraudata dal suo, sotto la pena sopradetta et applicata come di sopra.

Dichiarando etiam che le terminazioni fatte fin' hora per li Dieci savii nostri predetti circa li beni conditionati senza li bollettini de' Governatori nostri dell'entrate secondo per le leggi nostre è disposto siano revocate et annullate come se fatte non fossero, né per l'avvenir possino più farsi dette terminazioni se non sarà servato l'ordine per esse leggi nostre dechiarito.

*

1570, 25 octobre, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, 1729, *Leggi civili*, f° 298v-300r

Si vede che per diverse deliberationi che sono state fatte per questo Consiglio per dar occasione et astringer a pagar li debiti loro, quelli che sono debitori della Signoria nostra per conto di decime e tanse, i quali sono per una grandissima quantità di danari, si ha riscosso una molto debole somma, onde non si die mancar di proveder con ordini et modi così chiari et efficaci, come ad altri tempi di guerra è stato osservato di fare che ogn'uno conosca esser per ricever maggior danno a non pagar et non obbedir alli commandamenti et ordini di questo Consiglio che andar scorrendo, come si è fatto fin' hora. Però l'anderà parte che tutti quelli che sono debitori della Signoria nostra per il conto predetto, non compresa la decima posta ultimamente, possino pagar tutti li loro debiti ancora per tutto il mese di dicembre prossimo futuro, qual'è l'ultimo termine assignato a detti debitori per la parte presa in questo Consiglio a 30 marzo prossimo passato, etiam che non havessero pagate le rate di tal loro debiti et ne i tempi che in detta parte sono stati espressi, ma non pagando essi in detto termine siano per li Governatori nostri dell'entrate et per lo esator del detto officio tolti in tenuta della Signoria nostra li beni et entrate di cadauna sorte di quelli che non haveranno pagato, così nobili come cittadini et altri, a ragion di dieci per cento gli stabili di questa città che si affitaranno da ducati 15 in giù et di otto per cento quelli che si affitaranno di ducati 15 in su ; le possessioni veramente et altri beni di fuori siano tolti in tenuta per stima, da esser fatta con sacramento per due stimadori da esser eletti per li Governatori nostri dell'entrate, fatte veder prima diligentemente le dette possessioni et altri beni et presa particolar informatione della qualità loro per quelli mezzi et vie che li pareranno migliori et più espedienti, doendo essi Governatori metterli nella Signoria nostra per il quarto manco del pretio che saranno stati stimati.

Dechiarando che li patroni delli predetti stabili, possessioni et altri beni habbino tempo di mese uno a poterli ricuperar dappoi che saranno stati tolti in tenuta dalla Signoria nostra, pagando però tutto l'ammontar del debito loro in danari contadi, dovendo li predetti Governatori over esator far intimar personalmente ovvero alla casa della loro habitatione alli prefati debitori che loro beni saranno stati posti in tenuta et di tale intimatione far che sia fatta nota nell'officio loro et dal giorno che sarà stata fatta la detta intimatione se intendi che habbia a principiar il termine del mese predetto, passato il qual termine non possino più li debitori predetti ricuperar li loro beni et quelli delli Governatori predetti, a chi toccherà tal carico et lo esattor a ciò deputato, fatta una lista di tutti li beni che haveranno posti nella Signoria nostra, debbino alla presentia del serenissimo Prencipe nostro ogni domenica dappoi Consiglio cavar per sorte cinquante polizze ovvero bollettini de' beni de' nobili et cinquanta de' beni de' cittadini et altri che haveranno ad esser venduti et poi andar sopra l'incanto per vender quei beni che saranno stati estratti ; i quali siano venduti come beni della Signoria nostra et non come beni di particolari ; dovendo ogni

domenica dar conto a sua Serenità delli beni che haveranno venduti et non potendosi far nuova estrattione de' beni se quelli che saranno estratti non saranno prima venduti ; dichiarando che li detti beni non possino esser dilivratì per minor pretio di quello per quale saranno stati posti nella Signoria nostra, sotto pena a quelli che altramente facessero di supplir del suo, con vinticinque per cento di più per pena ; et ogni vendita che si farà per detti Governatori et esattore servato l'ordine soprascritto, sì come ad altri tempi di guerra si hà osservato, sia inappellabile, né possi per alcun officio o magistrato esser impedita o ritardata, né etiam per alcuno delli Consiglio nostri di quaranta o Capi di essi Consiglio possi esserli posto alcuno impedimento, come è introdotto da certo tempo in qua contra le leggi et ordini nostri, per quali è provisto che non possi esser suspesa esattione del denaro publico salvo per parte presa in questo Consiglio per li quattro quinti delle ballotte di quello ; et quelli che compreranno non possino esser levati dal possesso delli beni comprati a modo alcuno, ma siano dalla Signoria nostra difesi et conservati in esso. Habbino li compratori ad esborsar in danari contadi et in quella valuta con la qual si pagano al presente le angarie l'amotar delli beni comprati in termine di giorni otto, il che non facendo in detto termine, li beni si habbino a vender di nuovo a danno loro, con obbligo di pagar le spese et utilità alli detti Governatori, esator et altri ministri come se fussero essi li principali debitori per conto di decime et tanse.

Li affitti ovvero entrate che si scoderanno di quanto è stato posto fin hora e di quanto si ponerà nell'avvenir dalla Signoria nostra debbino, sì come si osseva al presente, esser scossi dalli Governatori nostri dell'entrate sino a tanto che sarà venduto a conto della Signoria nostra et non delli debitori ; et se alcuno fosse di tanta audacia o temerità che, dapoì che li beni saranno stati nella Signoria nostra ovvero altrimenti sequestrati gli affitti ovvero entrate sue, ardisse di riscuoterli usando alcuna violentia ovvero altrimenti riscuotendoli, essendo nobile sia privo di tutti gli officii, regimenti et consigli per anni quindici prossimi et essendo cittadino o altro habitante in questa città sia per l'istesso tempo bandito di essa città et suo distretto ; et gli affittuali, dapoì che li beni saranno stati tolti in tenuta ovvero sequestrati gli affitti ovvero entrate, siano obligati ciò esserli intimato dalli predetti Governatori ovvero esator quando si saranno li sequestri ovvero si metteranno nella Signoria nostra li beni predetti.

Né possino li rettori nostri di fuori levar alcun sequestro senza lettere delli Governatori predetti ovvero esator, sotto pena di pagar del suo debito per causa del quale il detto sequestro fusse stato fatto et di ducati 500 da esser mandati debitori a Palazzo, di dove non possino esser depenati né provati ad alcuna cosa se non haveranno pagato il tutto in dinari contadi et sotto le dette pene non possino li detti Governatori et esator scriver che sia levato alcun sequestro ch'havessero fatto se la Signoria nostra non sarà prima stata satisfatta, e gli scrovani che scrivessero la lettera siano privi dell'officio loro.

Et di tutti li contrafacienti a quanto è predetto debbino esser mandati alle predette pene per cadauno delli Avogadori nostri di comun et del Colleggio nostro senza altro Consiglio.

Et accioché li debiti delle decime e tanse non moltiplichino nell'avvenir, come hanno fatto per il passato, con tanto danno della Signoria nostra, quanto ogn'uno per la sua prudentia molto ben intende, sia preso che quando le decime, tanse o altre angarie poste e che si poneranno in questa città, compresa la sopradetta decima posta ultimamente, saranno corse in pena, debbano così li Governatori come l'esatori predetti et altri ministri a ciò deputati proceder al sequestro delli prò et cavedali delli Monti, affitti et entrate di cadauno che al tempo debito non haverà pagato et anco alla venditione delli beni suoi nel modo et forma che di sopra è detto, dovendo esser appretiati così li prò come li cavedali delli Monti che saranno tolti nella Signoria nostra per quel pretio che correranno al tempo che saranno tolti et essendo obligati gl'affittuali corrisponder gli affitti et entrate sequestrate ad essi Governatori sotto pena di pagar del suo et dovendo ad essi affittuali corrisponder gli affitti et entrate sequestrate ad essi Governatori, sotto pena di pagar del suo et dovendo ad essi affittuali esser fatta la intimatione come è predetto et così osservar si debba in ogni tempo, accioché la Signoria nostra egualmente si possi valer da tutti gli obligati a pagar le angarie predette nelli suoi bisogni et non resti alcuno contra quello che conviene alla giustizia a miglior conditione degli altri.

Declarando che così li predetti Governatori dell'entrate come gli esattori del detto officio haver debbino le loro solite utilità del danaro che si caverà dalle vendite et esattioni che si faranno ; et accioché li rasonati deputati a tale esattione habbino causa di esser sollecciti a far l'officio loro, sia dichiarito che di quanto si scoderà in essecution della presente parte di ragion delle angarie poste dell'anno 1565 in qua e di quelle che si poneranno nell'avvenir, come elle siano cascade in pena haver debbano due per cento tra tutti loro, sì come li fu concesso fino al detto tempo del 1565, essendo però obligati salariar li suoi coadiutori et fante senza alcuna spesa della Signoria nostra, sì come per la parte presa in questo Consiglio nel detto anno, sotto li 19 di maggio, è dichiarito ; i quali rasonati siano obligati di far un libro nel quale siano notati

tutti li debitori per conto delle predette decime e tanse con la quantità del debito di cadauno, acciò si possino prontamente veder tutti essi debitori et contra loro essequir la presente parte.

Sia etiam preso che non possino li Dieci savii nostri in Rialto translatar da nome a nome beni di sorte alcuna che saranno venduti, né li Giudici di Proprio et Procurator assignar in pagamento di dote ad alcuna donna beni di alcuna sorte senza un bollettino delli Governatori nostri delle entrate che li possessori di tali beni, prima che siano venduti o assignati in pagamento, non siano debitori della Signoria nostra per conto di decime e tanse ; et occorrendo che alcuna donna vogli esser pagata della sua dote sopra beni di alcun debitor della Signoria nostra, siano fatti intervenir li Governatori nostri dell'entrate, i quali habbino a veder che sia recuperato il denaro della Signoria nostra et non permetter che a pregiudicio di essi siano assignati in pagamento di dote beni di maggior valuta che non sarà essa dote, sotto pena a quelli delli Dieci savii et giudici predetti che contrafacessero all'ordine presente di pagar del suo quanto la Signoria nostra fusse creditrice con vinticinque per cento di più per pena et alli scrivani over nodari di privation dell'ufficio loro, alle qual pene debbino medesimamente esser mandati li contrafacenti per cadauno delli Avogadori nostri di Commun ovvero di quelli del Collegio nostro senza altro Conseglio, come delle altre pene contra gli altri contrafacienti è di sopra detto.

*

1570, 17 décembre, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f. 300r-301v

La qualità delle occorrentie presenti et la grave spesa nella qual si trova la Signoria nostra ricercano che si usi ogni diligentia possibile per ricuperar et riscuoter il danaro publico da ciascuno et particolarmente dalli debitori per conto di angarie, alle quali essendo egualmente obligati li beni così liberi come conditionati, è cosa conveniente che al pagamento di esse tutti egualmente concorrano, così per conto dell'una come per conto dell'altra sorte di detti beni, rimosso ogni impedimento come è stato fatto altre volte a tempi di guerre non così importanti et pericolose come è la presente. Onde, essendo stato sotto li 25 di ottobre prossimo passato a sufficientia provisto per la esattion dalli debitori per conto delli beni liberi, non si die mancar di proveder similmente per la esattion dalli debitori per conto delli beni conditionati, ritrovandosi nelli libri delli Governatori nostri dell'entrate che principiano del 1531 et continuato sino al presente, debito per tal conto per una grandissima quantità di denari, però l'anderà parte che, nonostante alcun'ordine o altra cosa in contrario, la qual si intendi esser revocata, per la esattion delli danari dalli debitori per conto di angarie sopra beni conditionati, dal sopradetto tempo del 1531 fino al presente et che correranno nell'avvenir durante la prefata guerra, non si trovando beni liberi di quelli che sono o che saranno debitori, debbino esser tolti in tenuta della Signoria nostra et venduti li beni conditionati, con quell'istesso modo et forma et con quelle istesse conditioni che è preso nel Conseglio nostro di Pregadi sotto il predetto giorno di 25 ottobre che si debbino tor et vender li beni liberi di essi debitori.

Et perché si trovano molti che possedono beni conditionati per conto de' quali essi non hanno contratto alcun debito con la Signoria nostra, havendo pagate le angarie mentre gli hanno goduti, ma tal debito è stato contratto da quelli che gl'hanno posseduti avanti loro, a qual è honesto dar qualche commodità, però sia preso che a questi tali sia dato tempo un anno a poter pagar tal debito fato dalli suoi antecessori, pur dal 1531 in qua senza pena, cioè ogni tre mesi la rata portione, intendendosi che l'anno habbi a principiar dal giorno della presente parte, ma non pagando essi nelli detti termini et di rata in rata, habbino a pagar con la solita pena et debbino li beni loro conditionati quando mancheranno di pagar esser venduti per l'ammontar della rata corsa nel modo ch'è predetto.

Dechiarando che habbino regresso contra li beni liberi, se ne trovassero di quelli che haveranno contratto il debito, contra quali sia fatta loro per li Governatori nostri dell'entrate ragion summaria. E di più dichiarando che se questi havessero beni liberi non li possino per tal debito de' suoi antecessori esser venduti, essendo il dover che quei beni, sopra quali senza colpa loro sono nasciuti li debiti, quelli sottozasino a tal vendita. ma quelli ch'havessero fatto loro o che nell'avvenir facessero debito per conto d'angarie sopra beni conditionati, di questi è ben conveniente che siano venduti prima li beni liberi et poi non ne havendo di liberi sottozasino alla vendita li beni conditionati.

Et accioché questi che haveranno essi contratto il debito habbino anco loro un tempo conveniente, sia preso che, non havendo essi pagato il debito loro nel tempo et nelle rate statuite per la parte del Senato di 30 marzo prossimo passato, possino pagar tutto il debito loro ancora per tutto zener prossimo; il qual finito e non pagando, proceder si debbi all'essecutione contra li beni loro, come è di sopra dichiarato.

Et perché per la detta parte di 30 marzo sono state tagliate tutte le terminationi fatte dalli Dieci savii nostri in Rialto in materia di translation di beni conditionati de debitori della Signoria nostra senza il bollettino delli Governatori nostri dell'entrate, con giunta ch'essi Dieci savii non possano più nell'avvenir far simili terminationi et facendone non vagliano, sia preso che non possano li scrivani delli detti Dieci savii et meno l'esattor o scrivani delli Governatori predetti essequir le dette terminationi, sotto pena di privatione delli officii loro et di pagar quel tanto che fossero debitori della Signoria nostra quelli a favor de' quali dette terminationi fossero da loro essequite, ma debbino sotto le dette pene ritrattar quanto al presente fosse stato essequito in virtù d'esse terminationi.

Ma accioché a tutti a chi aspetta siano note le venditioni che si saranno delli beni predetti, debbano li Governatori nostri dell'entrate ovvero l'esattor dell'officio loro, quando li beni saranno tolti in tenuta dalla Signoria nostra, prima che vadino sopra l'incanto darne notitia alli possessori di esso, personalmente o per polizza alla casa et della notitia data farne far nota nell'officio loro. Dichiarando che detti possessori habbino tempo di mese uno a poter ricuperar essi beni, esborsando però in contadi l'ammontar di tutto il debito et non li ricuperando loro, li possano ricuperar quelli che haveranno a succedere, pagando però in contadi tutto il debito, come è predetto, ma passato il detto termine non li possano più ricuperar et proceder si debbi alla vendita di essi con li modi contenuti nella sudetta parte di 25 ottobre, come è predetto.

Et debbano li predetti Governatori et esattor del tratto delli beni che haveranno venduto satisfar prima la Signoria nostra et poi portar il soprabondante, se ne sarà nella Cecca nostra, da esser posto in quello delli depositi che si riceveranno aperti ovvero investito in un altro fondi, sì come parerà meglio a gl'interessati, con l'auttorità però et intervento delli Procuratori nostro di citra over de ultra rispetto al luogo dove saranno li beni venduti. Et il fondi che sarà in questo modo comprato haver debbi quest'istessa condition et fideicommiss al qual si troverà che siano stati prima sottoposti li beni che saranno stati venduti. Dovendo nelle dette Procuratie esser tenuto un libro di tale investite con la copia delli testamenti per quali saranno state ordinate le conditioni et fideicommissi sopra tali beni, acciò che il tutto si possi in ogni tempo veder da quei che ne haveranno interesse, dovendo il detto fondi così comprato esser poi consegnato agli heredi ovvero a chi di iure aspettarà, il qual fondi, sì come anco è disposto per la parte del 1509 in materia del vender li beni conditionati, restar debbi sempre obligato al pagamento dell'angarie che correranno. Et l'investiture sopradette far si debbano senza spesa alcuna, sì per conto delli sudetti procuratori, gastaldi et qualsivoglia altro ministro loro, come per conto di qual si voglia altro magistrato et officio di questa città nostra o ministri suoi.

Et accioché nell'avenire non multiplichino sopra tali beni li debiti per conto di angarie, siano tenuti li Governatori et esattor predetti, quando nell'avvenir l'angarie poste, il scuoder dette angarie dalli affittuali, i quali sotto pena di pagar del suo siano tenuti risponder gl'affitti delle case et altri beni che teneranno ad affitto ad essi Governatori, né possi tal esattione d'affitti da alcun officio, magistrato o Consiglio esser per alcun modo sospesa, impedita o ritardata. Et siano obligati li predetti Governatori et esattor, quando le dette angarie saranno corse in pena, far li sequestri sopradetti, sotto pena di pagar del suo.

Declarando che per la presente parte non s'intendi esser fatto pregiudicio alcuno alli pagamenti di dote corsi fino al presente sopra beni conditionati, sopra quali la Signoria nostra si trovasse haver alcun credito per conto d'angarie.

*

1572, 26 mars, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 302v

Gli li figliuoli naturali s'intendano obligati pagar le cinque per cento

Fu deliberato per questo Consiglio dell'anno 1565, sotto di 4 agosto, che d'ogni legato et heredità che fosse lasciato a qual si voglia, eccettuati però padre, madre, figlioli, mariti, moglie, fratelli et sorelle, avi et avie, così paterni, come materni et nepoti de fratelli et sorelle, fossero pagate cinque per cento all'officio delle Acque per una volta solamente, onde, per levar le difficoltà che da alcuni vengono mosse se li figlioli naturali debbano pagar le cinque per cento sopradette, l'anderà parte che per auttorità di questo Consiglio sia dichiarato che tutti li naturali siano et s'intendino obligati a pagar le cinque per cento all'officio delle Acque, come fanno gl'altri d'ogni facultà che pervenisse in loro per via così di legato come di qual sia

voglia donazione, dovendo esser esclusi dall'obligatione sopradetta quelli che venissero a sentir qualche beneficio da parte di madre.

*

1572, 31 mars, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 302v-333r

Che li commissari et heredi non paghino li legati a quelli che sono sottoposti al pagamento delle cinque per cento senza un bollettino dell'ufficio delle Acque

Fu preso in questo Consiglio l'anno 1565 che tutti li legati, fuorché li eccettuati in essa parte, havesse a pagar all'ufficio delle Acque le cinque per cento mese uno doppo l'haver conseguito il beneficio et non pagando in detto termine si incorresse in pena de altri cinque per cento, come in essa parte, all'essatione delle qual cinque per cento, non essendo stato provisto compiutamente, così per beneficio publico come per interesse delli legatarii, all'indennità de' quali si deve provvedere in quanto si può, acciò non incorrino in pena così rigorosa, massime potendone esser molti che non habbino notitia, però l'anderà parte che per l'avvenire li commissarii et heredi, sotto pena di pagar del suo così il cavedal come la pena, non possano pagar alcun legato di quelli che sono sottoposti per la parte del 1565 alle cinque per cento senza un bollettino dell'ufficio delle Acque sottoscritto dall'essecutore deputato a quella cassa, il qual bollettin non habbi ad esser fatto se non sarà stato satisfatto esso officio delle cinque per cento, per il qual officio sia fatto intender alli nodari che quando publicheranno li testamenti debbano intimare alli commissarii detta deliberatione, dando in nota essa intimatione fatta nel predetto officio delle Acque nel tempo medesimo che sono tenuti dar in nota li ponti de' testamenti et contrafacendo caschino alla medesima pena che è loro statuita non dando in nota essi ponti de' testamenti al sudetto officio.

Et perché è conveniente alla pietà della Signoria nostra che li luoghi et opere pie massime in questi tempi siano in qualche parte sollevati da questo peso, a laude et honor del signor Iddio, sia preso che tutti li legati da ducati 200 in giù che per l'avenir saranno lasciati ad pias causas siano esenti dalle ditte cinque per cento et quanto al passato che di tutto il debito che havessero li sudetti luoghi et opere pie non possano esser astretti al pagare l'altre cinque per cento di pena, ma quanto al debito delle cinque per cento di cavedal (non compresi però li legati da ducati 200 in giù, li quali et quanto al passato s'intendano parimente essenti) sia fatta loro commodità di pagar il detto debito nelli legati, per li quali nell'avvenire haveranno da pagar le cinque per cento, con pagar altre cinque per cento a conto del debito che havessero fino che haveranno intieramente satisfatto. Siano anche liberi da detto pagamento tutti li legati da ducati 5 in giù indifferentemente.

*

1619, 5 juin, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 321r

In materia di pagar le cinque per cento dell'heredità all'ufficio delle Acque

Fu deliberato con parte di questo Consiglio sotto 1565, 4 agosto, 1572 et 1573, 26 et 31 marzo, che li beneficiati di qual si voglia heredità o legato, eccettuati li gradi in esse parti dechiariti, fossero obligati a pagar cinque per cento all'ufficio delle Acque, sotto le pene in esse parti espresse et anco dato la forma delle liquidationi delli beni, ricevendo l'istesso beneficio anco quelli ne quali pervengono l'heredità o per via di successione o per donazione et perciò essendo giusta cosa che anco questi paghino essi cinque per cento, l'anderà parte ch'excettuati li gradi dechiariti per dette parti tutti gl'altri siano tenuti a pagar le cinque per cento anco per l'heredità che pervenisse in loro per la morte d'alcuno, sì per via di successione come anco di qualsivoglia donazione, sotto le pene et con l'istessa forma in tutto et per tutto nel resto, come è dichiarito per le sudette parti 1565 1572 et 1573, le quali sempre siano inviolabilmente osservate et essequite, eccettuati però tutti quelli che per successione andassero al possesso de beni sotto fideicommissi pervenuti in loro in virtù de testamenti.

*

1619, 21 decembre, Sénat,

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f°321r

Essendo stata ultimamente suspesa la impositione delle cinque per cento per occasione de testamenti et altro che l'anno 1617 fu presa per lo Stato nostro, e convenendo al giusto et al ragionevole che sia regolata anco la medesima impositione presa per questa città sino l'anno 1565, aggiungendosi all'eccezione de congiunti che non sono per detta deliberatione tenuti al pagamento di dette cinque per cento li pronepoti, conforme a quello che fu disposto l'anno predetto 1617, l'anderà parte che, restando nel rimanente ferma la sudetta deliberatione 1565, sia solamente ad essa aggiunto che siano per l'avvenire eccettuati dall'obbligo sopradetto del pagamento delle cinque per cento per occasione de testamenti et altro, come in detta deliberatione, li pronepoti, cioè li figlioli de nepoti, così de fratelli come di sorelle che sono del medesimo sangue, come vuole ogni ragione.

*

1620, 4 juillet, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 90, f°140v-141v

Per facilitare la essatione del pubblico danaro et le vendite che si vengono facendo de beni posti nella Signoria Nostra con assicurare li compratori in caso di taglio di esse vendite, così de beni de debitori comme della medesima Signoria, fu deliberato in questo Consiglio gli anni 1612 et 1616 con occasione delle vendite fatte dalli officii delli Governatori delle Intrade et del Sale che li compratori non possano esser cavati di possesso, se prima non haverano havuto il danaro da loro esborsato per il capitale et spese, così anco è ragionevole et ricerca il pubblico servitio che si trovi modo et ogni maggior provisione, aviò la provisione spettante alli denontianti e quelle de signori et ministri, così in questa città, come nelle camere di fuori, siano recuperate et restituite quando venisse il caso del taglio di dette vendite et insieme che non seguano venditioni contro il giusto et il dovere per mancamento di difesa, per negligenza, o altro piggior accidente. Però l'anderà parte che per l'avenire sempre che occurrerà che alcuno voglia appellare alli consigli nostri alcuna vendita fatta dalli magistrati di questa città e dalle camere di fuori non si possa presequire l'appellatione, se non saranno prima citati tutte due li Avvocati fiscali della Signoria Nostra et quello del magistrato o camera che haverà venduto, come anco si osserva, quali anco debbano, se stimerano a proponer à darne parte di volta in volta nel Collegio nostro, ne vaglia alcuna sententia di taglio delle sudette vendite de giudici di prima istanza, quando costi non haver il debito difficolta, se non sarà laudata nello Consiglio nostro servato l'ordine sopradetto.

Quando seguirà il taglio di alcuna vendita non possa mai esser cavato di possesso il comprator per virtù di qual si voglia lettere o suffragio di chi si sia, se prima esso non haverà havuto tutto il danaro da lui esborsato di capitale et spese, come di sopra.

Seguito il taglio delle vendite col laudo alli consigli sia tenuto subito il magistrato o rettore da cui sarà stata fatta di procedere tutte le portione che haveranno havuto li ministri, li quali se saranno in actual servitio di quello, o altri officii, debba loro ritenersi della carata corrente qual tanto che haveranno havuto, così nell'offitio dove sarà data venduta, come in ogn'altro, dove havesse carata et quando di essa non havesse credito alcuno in tal caso deba ad essi trattenersi a questo conto li loro salarii et ogni altra utilità che potesse havere.

Debbano similmente ritrovarsi le portioni havute dalli signori over rettore da quali fossero state fatte le vendite et si troverano tuttavia in actual servitio. Ma si saranno uniti dal magistrato overe haveranno fornito il regimento in tal caso debba loro esser intimato dalli attuali che nel termine de giorni XV prossimo debbano aver effativamente contato in quella cassa o camera la portione che haveranno havuto senza poter ricever proroga alcuna qual termine passato et non pagando siano invitati dal medesimo magistrato o regimento li loro nomi al secretario deputato alle voci, aviò siano mandati debitori a Palazzo et quando li sopra nominati, fossero mancati di vita, l'istessa essecutione debba esser fatta contro di loro heredi.

Et perche nella vendita de beni della Signoria nostra occorre molte volte che difficilmente in caso di taglio si può dalli denontianti rihavere cosa alcuna dalle portioni che rilevanti ricevono, conforme alle promesse loro fatte, sia però fermamente deliberato che per l'avvenire non possano di questa ragione conseguire

cosa veruna, se prima non haveranno idonee et sufficienti piezarie, da esser approbate dalli magistrati o rettori a chi spetta di dover in ogni caso restituire quanto havessero havuto.

Et perche anco alle volte avviene che non così tosto è seguita la vendita et fatta la divisione della caratada che succede anco il taglio di esso, sia però preso che per framettere in ciò qualche tempo conveniente per l'avenire doppo seguite le vendite sudette non si possa fare divisione alcuna se non doppo passati mesi sei, il che parimente debba osservarsi di vendita in vendita, acciò in questo tempo succedendo taglio alcuno si possa prontamente restituire l'intero del danaro a chi avesse comprato.

La presente deliberazione sia stampata et per la sua debita esecuzione mandata alli magistrati di questa città et alli rettori di fuori dove sarà bisogno, dovendo anco la soprintendenza di essa restar commessa alli presidenti della essatione del danaro pubblico avio habbino particolare pensiero che in tutte le sue parti, sia da chi spetta eseguita.

120/4/31

*

1654, 26 décembre, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 149, f°472rv

Fu con lodevole zelo et con propria maturità l'anno 1620 4 del mese di luglio decretato da questo Consiglio il modo da tenersi per agevolare le vendite dei beni de pubblici debitori tanto di questa città, quanto delle camere dello stato nostro. Et osservandosi che seguendo alcun taglio delle medesime vendite possa in alcuna parte sinistramente interpretarsi lo stesso decreto, molto consentaneo et conferente si riconosce, prima che prendi maggior piede il disordine, esprimere chiaramente, quale sia la pubblica intenzione e volontà in questo proposito, come anco ricordano con grande virtù et con applicata avvertenza li Fiscali della Signoria Nostra nelle diligente scrittura, hora letta ; però sia preso, ch'indorsandosi al predetto decreto 4 luglio 1620 al quale non s'intendi in virtù della presente derogato in conto alcuno, ma anzi restar debba nella sua intiera inviolabile osservanza sii al medesimo aggradito, che succedendo il caso che resti tagliata alcuna vendita fatta o da farsi tanto dalli Rettori di fuori, quanto dalli Magistrati di questa città nostra per occasione de debiti pubblici, non si possi da chi che sia, nessun'ecceutato, sotto qual si voglia pretesto di fideicomisso o di altro, pretendere di astringere il pubblico al pagamento di frutti di alcuna sorte. Et la presente dovrà a chiara intelligenza de cadauno esser stampata et pubblicata come pur'invia alli Magistrati di questa città et alli Rettori di fuori, acciò in tutte le sue parti restar debba intieramente eseguita.

95/4/14

*

1655, 28 août, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f. 332r-333r

In materia di pagar le 5 per cento all'ufficio dell'acque

L'anderà parte che, inherendo a tutte le leggi in questo proposito, e particolarmente a quelle 1565, 4 agosto, 1572, 26 marzo, 1573, 31 del medesimo, 1619, 5 giugno e 21 dicembre, quali doveranno sempre intendersi nel suo primo vigore et haver una puntuale osservanza, sia per levare tutte le dubietà in avvenire preso e dichiarato che per ogni legato et heredità proveniente per causa di testamento, donation o successione a chi si sia, eccettuati solamente il padre, madre, avo, ava et fratello, sorella, marito e moglie, nipote di fratello e sorella e pronipoti figlioli di nipoti e nezze, legittimi e naturali, gl'altri tutti siano et s'intendano obligati a pagare cinque per cento per una volta tanto dell'importar del capitale di cadauna heredità, con le forme solite et ordinarie del magistrato.

A quest'esborso siano parimente tenuti li figlioli naturali, se ben legittimati per gratia e nella parte non fosse espressa tal obligatione, quando però la legittima non fosse fatta per subsequens matrimonium o questi tali godessero il beneficio per la parte delle madri, nei quali casi doveranno pure essere esenti.

Al pagamento stesso siano anche obligati li fratelli e sorelle uterini come pure il fisco (non parlandosi però del criminale), da estrahersi l'esborso del cumulo dell'heredità sempre con forme solite et ordinarie del

magistrato dell'Acque, dovendosi divider l'aggravio a beneficiati a proportion dell'utile ch'a cadauno spettasse.

E perché per assicurare in tutti i casi l'essattione di questa altrettanto honesta che conveniente impositione, come per l'heredità che provengono per via di testamento, resta ben supplito con l'obbligo vigoroso, e comminatorio ingionto a nodari di portar li punti dei testamenti al magistrato predetto, col lume de quali sollecita poi l'essattione, così per quelle che da donationi possono provenire, tutto che in questi casi ancora vi habbi provveduto la legge, incaricando li nodari medesimi a portar anche di esse le notizie allo stesso magistrato, ad ogni modo, non essendo l'ordine appoggiato dalle comminationi della pena, molti trascurano l'essecutione con essenziale pregiudizio, a che dovendosi provvedere, sia preso che tutti li nodari debbano sotto pena di ducati cento per ogni trasgressione et altre ad arbitrio dei Savii et essecutori alle acque, portar a quel magistrato tutte le donationi che nei loro atti fossero fatte nella forma appunto che si pratica per li testamenti; e quelle fatte del 1619 in qua, tempo dell'impositione, fino al presente siano li nodari medesimi, o quei in poter de quali saranno pervenuti li protocolli e scritture dei padri o d'altri con la successione a' cancelli, portar nel termine di mesi tre prossimi le medesime donationi, onde con tale notizia possi esser procurata l'essattione giustissima delle sudette cinque per cento.

Quanto alle successioni, percioché riguarda il tempo passato dal 1619 in qua sia publicato proclama dal magistrato predetto con cui resti eccitato ogn'uno che havesse levate tali successioni fossero sottoposti alla predetta impositione e non havessero fatto il pagamento a portarne al medesimo nota nel termine de mesi tre prossimi, passati i quali s'intenderà ogni uno che havesse mancato incorso oltre le pene ordinarie dell'ufficio in altre dieci di più per cento, da esser applicati a quei sia essattor o altra persona per la diligenza de quali si verrà in lume del pagamento.

Havute le sudette note, doveranno esser appostati debitori delle cinque per cento quelli che fossero sottoposti e non havessero pagato a che, come pure all'essattione della pena sudetta sia tenuto il magistrato predetto vivamente invigilare.

Per l'avvenir poi sian pur incaricati li nodari tutti di qualunque magistrato ove si elevano successioni di portar di mese in mese nell'ufficio delle Acque con le regole et ordini prescritti le sopradette notte, sotto pena di privation del carico et altre ancora ad arbitrio del medesimo magistrato.

Rimosse di tal modo le difficoltà tutte, dichiariti i dubbii e ben ordinate le cose col presente decreto che doverà insieme con li soprannominati essere stampato e publicato ad intelligentia d'ogn'uno e per la loro puntuale inviolabile osservanza, se deve con fondamento supponer ben istradata e migliorata la sopradetta honestissima impositione, a ben necessario commodo e respiro del magistrato dell'Acque per le molteplici et essentialissime occorrenze del medesimo.

*

1664, 4 octobre, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f. 335rv

Conforme all'intentione del Senato e l'applicatione de Savii et essecutori all'acque, ben manifestamente apparendo nella scrittura hora tutto lo studio contribuirsi onde resti migliorata l'essattione delle cinque per cento delle heredità applicate all'importantissima escavatione della laguna, discussa però e molto ben maturata la scrittura che sopra tal rilevante affare con motivi zelanti e driciati al publico avvantaggio è stata a medesimi prodotta dalla versatezza del fedel Francesco Calcaneis, fiscal del loro magistrato, portano sotto li publici riflessi quelle considerationi che si sono comprese, esprimendo quello reputano proficuo ad accrescere le rendite et il frutto che ne confidano da tali ottime ordinationi.

Sia però preso, inherendo a decreti stabiliti dalla prudenza di questo Consiglio in tale proposito e decretato in conformità de sensi dei Savii et essecutori alle acque che tutte le donationi ne i gradi dalle leggi stabilite che in avvenire saranno fatte per via d'instrumenti inter vivos che hanno l'essecutione immediata, debbano intendersi sottoposte al pagamento et altre che restano espresse per gli testamenti; e perché al magistrato all'Acque resti agevolato il modo d'iscuoprire le fraudi che venissero commesse a pregiudicio publico e pervenghi a notizia dello stesso, li legati che vengono fatti e l'importare del danaro che se gli appartiene, sii incaricato il nodaro dell'ufficio dell'Esaminador, sotto pena di privatione della carica et altre pecunarie applicate all'escavatione della laguna e corporali etiamdio che pareranno a Savii et esecutori all'acque, di portare a medesimi di mese in mese copia di quei testamenti nominati breviiarii che si rilevano e corroborano col mezzo de Consigli di quaranta col fondamento delle prove e de gli esami; siino pure sotto le pene comminate tenuti li nodari degl'uffici del Procurator, Mobile, Conservatori delli

leggi, Sopra i atti et altri nodari, niuno eccettuato, de magistrati a quali s'appartiene come giudici delegati di fare sentenze a legge, di presentare nel magistrato all'Acque oltre la nota, a che sono obligati del denaro che riscuotono per gl'atti e sentenze, altra nota pure di mese in mese, con loro giuramento del nome di cadauno a favor del quale sarà stata fatta la sentenza a legge sopra testamento o donatione, con il nome del testator o donante et il tempo del testamento o donatione e con tutte le altre più distinte particolarità, onde con tali lumi resti consapevole il magistrato all'Acque del danaro che gl'è dovuto. Debbono in oltre sodisfare le cinque per cento tutti quelli veneti che goderanno il beneficio de legati lasciati da persone dello Stato et anco di aliena natione che muorono però entro lo Stato, come pure dovrà continuarsi l'essatione stessa sopra tutti li testamenti fatti da veneti, ancorché morti altrove, e per notizia de testamenti restano pure incaricati li rettori e rappresentanti da Terra e da Mar, e di obligar li nodari tutti delle città e luochi ad inviar al magistrato all'Acque quelli delli testamenti attinenti a veneti che sono stati e saranno publicati ; onde si possi haver cognitione del danaro che è dovuto, rimanendo incorsi in pena di perdita de legati e di pagar altrettanto del proprio quegli heredi che occultassero li legati stessi e controponessero alla publica intentione. E l'essecutione puntuale del presente decreto sii raccomandata a Savii et essecutori all'acque, con incarico speciale d'invigilare con tutta l'accuratezza maggiore, confidando il Senato siino per valere queste regole ad avantaggiare l'esattione stessa che si rende tanto necessaria per li riguardi di un servitio di rilevanza e che è degno delle riflessioni della Signoria nostra.

*

1717, 19 juin, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 273, f° 238r-239r

Quanto sia lodevolmente studioso il magistrato de Deputati et Aggiunti alla provision del denaro e Cassier uscito a promuovere da ogni parte vigore alla publica cassa, onde possa nelle presenti gravissime congiunture sostenere li sommi pesi che la circondano, ben si deduce dall'importante scrittura ora letta in cui fa spiccare le sue applicazioni estese sopra il capitolo rimessole di scrittura de Revisori e Regulatori dell'intrade publiche in Cecca per redimer la rendita molto deteriorata dal dazio delle cinque per cento per legati testamentari et altro, a cui son soggetti, come però non può riferirselo un particolar gradimento, anche per la promessa d'assogettare a notificazione di questo Consiglio le cause da' quali è derivato il degrado del dazio stesso, il che resta egli eccitato di fare con la sollecitudine ch'è sua propria, aggiungendo anni li ripieghi reputati più vevoli a rissarcirlo, così meritando intanto di riportar i riflessi e i concorsi publici le maniere che vien di proporre per l'ampliacione della rendita stessa, dilatandone l'imposizione tanto sopra le successioni libere quanto sopra i fideicommissi a molti gradi d'affinità che di presente non la contribuiscono, ma dovendosi anche sopra ciacheduno spiegar la precisa volontà publica sempre portata all'equità e convenienza, l'anderà parte che per quello riguarda l'obligar per l'eredità libere alla contribuzione delle 5 per cento li pronipoti de' collaterali tanto per linea masculina che feminina abbia ad' osservarsi per intiero il decreto di questo Consiglio 21 dicembre 1619 che con sentimenti della propria natural retitudine e clemenza ha stabilito ciò che ha creduto più ragionevole.

Siano bensì tenute all'imposizione le figlie e le nipoti in maniera di maschii rispetto a' discendenti, e così le sorelle e nezze delle medesime in mancanza similmente di maschi rispetto a' collaterali, ma con le distinzioni che si convengono a misura da casi specificati; se l'estinzion dunque della linea d'una famiglia rispetto a' discendenti cadava in tempo che o figlie o nepoti siano passate in altra casa con la lor dote, averanno esse a contribuire il 5 per cento sull'intiero della facultà, fatti però avanti gl'espurghi e gl'ordini dibattimenti che son dovuti.

Se vi saranno poi della linea figlie maritate et anco nubili, dovrà cavarsi per queste ultime tanta dote quanta ebber le altre, e per il restante de capitoli saranno tenute egualmente alla corrisponsione proporzionata dei 5 per cento nella publica cassa.

Quando per aventura rimanessero pure superstiti della linea stessa più figlie e non dotate, in tal caso sarà giusto assegnar prima ad ogn'una d'esse dote congrua et uniforme alla condizione sopra la quale non debban sentir l'aggravio, a cui per altro saranno obligate per il di più sopravanzesse di facultà non soggetta a tal natura di riparti. Et che rispettivamente resta anco dichiarato per l'ultimo accennato caso d'una figlia o nezza che sola sopravivesse della linea alla quale doverà esser estratta prima una dote adeguata alla qualità sua, essente da ogni contribuzion che averà poi solo a sodisfar sul residuo vi forse all'eredità.

Anco li mariti e le mogli che promovendo l'uno all'altro si chiamerono vicendevolmente eredi de proprii averi, seben sian essi imedesimati pure avendosi a considerar diversi come sono d'origine, s'intenderano

obligati al pagamento delli 5 per cento sudetti quando però vi restassero figli o figlie della persona che benefica.

Con l'ordine medesimo dell'eredità libere resta pure decretato per quelle che sono fideicomisse e che, pervenendo in persone congiunte ne gradi tutti sopraespressi, saranno sottoposte a pagare l'imposizione delli 5 per cento sul intiero capital dell'eredità netta dagl'aggravii come prescrivan le leggi, potendosi ciò accordare anche in ratte a misura delle facultà. [...]

89/13/26

*

1717, 19 août, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 274, f° 330r-331r

Applicatosi con quell'essato fervore che l'accompagna il magistrato et aggiunto alla provision del denaro a dar esecuzione al decreto di questo Consiglio 19 giugno decorso, che nella premura d'accrescer in suffraggio all'urgenze della pubblica cassa la vendita molto diminuita dalle 5 per cento ha dilatata l'imposizione del dazio ad'altri gradi d'affinità ed agnazione tanto per l'eredità libera che per le fideicomisse che non erano sottoposti, riproduce nella scrittura ora letta i suoi sempre savii riflessi co' quali, oltre spiegar le cause che le furono ricercate del deterioramento del dazio stesso, propone di prefisare con equità e soavità insieme le misure del tempo e la qualità della valuta con che si dovrà supplir da' particolari al debito dell'imposta per compitamente stabilire quanto è stato deliberato nel suriferito decreto et aggiunse ancora i suoi ben'opportuni suggerimenti per una nuova più particolar assistenza al maneggio di questa grave facenda.

Estesasi però la considerazione che convenina ai sentimenti del magistrato e riconosciutisi egualmente degni del gradimento che dei concorsi di questo Consiglio, l'anderà parte che per l'avvenire tutti quelli sono dichiarati per obligati al pagamento del dazio delle 5 per cento siano tenuti a sodisfarlo nel termine d'anni 3 che averà principio dal giorno del proclama che sarà pubblicato in stampa ad universale cognizione, cioè una terza porzione per ogn'anno dell'importare del debito, e circa la moneta dovrà esser di bona valuta senz'altro peso però d'aggiunti e per soldi per lira in tutto com'è stato nell'antecedente vecchio dichiarato et espresso.

[...]

167/8/1

*

1717, 26 août, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 274, f° 339v

A maggior dichiarazione del decreto 19 agosto cadente questa espresso che li pagamenti delle 5 per cento in genere abbino ad effettuarsi dentro il termine di mesi due doppo la pubblicazione de' testamenti, come viene dalle leggi prescritto tanto per li gradi che erano tenuti al pagamento prima dell'estensione comandata nel sudetto decreto quanto per quelli abbracciati nell'estensione stessa alla sola riserva de fideicomissi, nel passaggio de quali resta riservato il respiro del tempo in ratte e nel periodo d'anni tre, come restò suggerito e decretato.

E del presente decreto sia data copia alli Conservatori delli leggi per la sua esecuzione.

119/2/24

*

1719 26 février (1718, 26 février *m. v.*), Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 276, f° 338v-339v

Come però risultano prudenti et opportuni i riflessi sopra la causa molto gelosa d'esatore del datio delle cinque per cento, così si concorre che sugli esserzii del passato si deverglie al taglio delle medesima nell'oggetto ch'ella sia in avvenire dispensata per eletione non per vendita come ricercano i riguardi del

publico migliore servitio restituendo però com'è giusto il danaro a che tiene di questo l'esazione per ma medesima dell'annate 1684 e 1717 nella summa di ducato cento e trenta in circa che come s'osserva rilleva il credito.

la facoltà dell'elezione di ricorso ministro resto appoggiata al magistrato che col zelo che l'accompagna stredierà di stabilirla in persona d'onestà puntuale e capace approvandosi la condition di ribalotar l'eletto di due in due anni a stimolo della sua direzione più esata in tutte le sue naturali incombenze.

per quello sia poi alli punti dell'ampliacione de gradi, già datasi con decreto 19 giugno 1717, e susseguersi per l'obbligo di pagare le cinque per cento si riceve l'estesa che viene di prestare il magistrato sudetto con le distinzioni ch'egli ne fa a scarso d'ogni dubio et oppositione de beneficiati,

resta però dichiarato che delle eredità legati, o benefitii provenienti da testamento, successione, o donazione di qualunque sorte, sia ogni uno tenuto a pagar le cinque per cento dell'importar del capitale di detta eredità, come prescrivono li decreti, intendendosi solamente eccetuati il padre, la madre, figlioli maschi e discendenti maschi per linea retta, l'avo, l'ava per parte di padre et madre, fratelli e nipoti e pronipoti maschi, cioè figli di nipoti maschi tutti legittimi e naturali, e così il marito e la moglie, quando però non restassero figli e figlie della persona che beneficia.

ciò doverà osservarsi per i casi dell'avvenire dal prendersi del presente decreto mentre per li passati succeran ad eseguirsi li precedenti decreti com'essi parlano.

per l'articolo altinente alle figlie che sembra al magistrato potessero andar esenti dal datio per li legati materni nei due casi specificati si risserva questo Consiglio di spiegare la sua volontà ottenuto che abbia pure il sentimento de' deputati et aggiunti alla provisione del danaro e da mò sia trasmesso in copia al magistrato de' deputati et aggiunti alla provisione del danaro il capitolo della scrittura del magistrato alle aque intorno all'esar le figlie di pagar il datio delle cinque per cento che restassero beneficate dalle loro madre ne casi nel medesimo espressi onde li magistrati unitamente esaminino il punto e rifleriscono il loro parere per le opportune deliberazioni.

131/7/8

*

1723, 31 mars, Sénat

Source : ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 204, «Eredità intestate», f° 283-292.

Parte che dopo predenza in Senato fu regolata e presa, e proposta al Maggior Consiglio fu intromessa dagli Avvogadori di comun, il proposito della quale si è che estinguendosi in questa città alcuna casa, o colonello debba devolversi a soccorso della pubblica cassa la terza parte dell'eredità e successioni interie. Pende

Ha compreso appieno l'esperienza et il zelo del magistrato de' Deputati et aggiunti alla provision del danaro qual sia il vero tenore del decreto di questo Consiglio 13 dello scorso febbraio, e ben lo lascian dedurre nella scrittura ora letta i maturi sentimenti con quali far essi medesimi risultar ad un tempo e visibili stringenti motivi che vogliono le più varie meditazioni del Senato e gl'espediti unicamente opportuni che, in deficienza di ciò ch'equivalga all'estremo bisogno, si reputa indispensabile di promuovere a sussistenza della patria. È piaciuto al signor Dio di sostenerla nel giro di tanti secoli a tutti gli urti della fortuna e del tempo, e si degnerà ancora l'omnipotente sua mano essere ansiliatrice opportuna all'età future, dissipando l'ombre di travagliose sopravvenienze, sempre che al celeste aiuto vada unita l'umana cooperazione necessaria pure alli principi quanto più sono religiosi e prudenti.

Estenuata però come ella è la pubblica cassa da molteplici frequenti strabocchevoli dispendi sofferti a sostenere in lunga serie d'anni il peso dell'armi per difesa propria e per causa di religione, il governo conoscendo il bisogno in stato pacifico, apprendendo quello dei pericolosi accidenti dell'avvenire e vedendo essicate tutte l'altre sorgenti che possono fluir ristoro alla tanto indebolita costituzione, si trova fortemente astretto nonché persuaso di fissare lo sguardo sopra le eredità delle famiglie che si estinguessero, onde ritraere provvedimento opportuno per nientemeno che per la redenzione dalle angustie dell'amatissima patria convenendo dunque disporre le pubbliche deliberazioni in sì essenziale argomento.

Sia preso che nell'avvenire, estinguendosi in questa città alcuna casa o collonello, debba devolversi a soccorso della pubblica cassa la terza parte dell'eredità e successioni intiere, cioè dei beni stabili sì liberi, sì ancora condizionati, mobili et altri tutti effetti de' defunti mancanti o con testamento o senza testamento

che passassero in persone esistenti fuori del grado di pronipoti maschi da maschi degl'utimi defunti senza altro obbligo agli eredi di pagare le cinque per cento all'Acque.

L'intiera cognizione et esecuzione della materia sia demandata al Senato, al quale sia pur riservato quanto alle tenui facultà di esprimere in progresso ciò che occorresse per la limitazione delle medesime.

Quest'è la pubblica volontà, la quale non avendo per scopo che il decoro, la sicurezza, la libertà, ch'è quanto a dire la conservazione più rigorosa della Repubblica nostra, non potrà che esser compresa et intesa di lieto animo dalla tenerezza de' cittadini, già che, potendo nascer il caso della mancanza in alcuno di loro di successione della propria linea, verun'altro più insito e natural desiderio di amor di figlio può prevalere nel loro animo quanto la durezza sempre più costante d'una patria libera, benemeritata, autrice delle fortune e depositaria delle memorie di tutti i propri progenitori che vi fiorirono.

E la presente non s'intendi presa se non sarà posta presa nel Maggior Consiglio

105/70/45 ; 92/83/46 pende

1723, 15 mai, Sénat (4 juillet, Grand Conseil)

Riproposta con quanto segue

Tutta la rendita che andarà confluendo di tal ragione debba passar nella cassa del Provveditor agli ori et argenti in Cecca per formar un deposito sacro e riservato alle occasioni di guerra et allora disponersi con le strettezze prescritte per la tansa insensibile, come appunto fu della instruzione espressa nel decreto 22 novembre che vuole dirette tutte le applicazioni ad un nuovo fondo per le gravi esigenze della Repubblica.

(Sénat)110/52/47

(Grand Conseil) 558/84/21

*

1724, 4 mai, Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 287, f° 248r-251r

[...] Approvandoci perciò quanto sia alli gradi e persone sottoposte al dazio le loro savie disposizioni intieramente consonanti al pubblico sentimento espresso abbastanza ne' decreti, doveranno tener ferma la massima che, fuori delli gradi di nipote e pronipote, ne' benefizi tutti che provengono da collaterali ed allorchè siano passate per sostituzione de'chiamati da testatori le facultà da linea in linea, nascendo il loro caso in tempo che non han li beneficiati alcuno de sudetti due gradi, abbiano ad essere sodisfatte le 5 per % a decreti institutivi dell'imposizione che limittano detti due gradi a soli maschi pervenienti da maschi.

Dovrà pure il magistrato proseguire la pratica stabilita dalle leggi fondamentali della materia per l'obbligo delle 5 per % s'abbia da osservare il tempo del caso che l'estinzione di linee o famiglie porta a chiamati il beneficio e non del testamento nell'esecuzione de decreti 1717, 19 agosto, e 1718, 25 febraro, essendo sempre stata tale la pubblica giusta massima che si riconferma, come s'intende essere già stata anco in ogni tempo nella medesima osservanza.

Trovandosi poi conferente esprimere la pubblica volontà nell'esecuzione del decreto 26 agosto 1717 per ciò riguarda il tempo delle liquidazioni e pagamento delle 5 per cento sopra l'eredità condizionate, resta dichiarato, correlativamente ai suggerimenti del magistrato, che quando queste passano da linea a linea o da famiglia ad altra famiglia nei casi di sostituzione di chiamati goder possano il respiro delle tre rate, pagando però la prossima dentro il termine prescritto dalle leggi e le altre due ratte nelli due anni susseguenti ripartezamente, ma ne' fideicomissi recenti in prima pianta d'instituzione ordinati da testatori siano pagate le cinque per cento el termine di due mesi, come cadaun'altra eredità libera, essendo ragionevole da sempre preceda il pagamento di debiti all'instituzione di un nuovo fideicomisso. [...]

142/5/6

*

1733, 19 février (1732, 19 février m. v.), Sénat

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 303, f°278v-279r

Con quel zelo che vie più fa sempre apparire in ogni sua inspezione, il magistrato all'Aque, rappresentata quanto il tenor della legge 4 maggio 1724 prescrive agl'erediti de vecchi e recenti fideicomissi circa il

pagamento delle cinque per cento. Come però per i fideicommissi recenti in prima pianta d'istituzione ordinando la detta legge 1724 in pagamento d'esse cinque per cento dentro il periodo di mesi due, ne viene di succedere tal volta ch'impotente l'erede fideicommissario recente a poter dentor quale breve termine suprir al pagamento si riduce ad esibir al magistrato loro la cessione del frutto del capitale reso da' testatori fideicommissari sin'a che rimane la cassa pubblica rissarcita, sopra che non è in arbitrio del magistrato stesso l'accettarne l'esibizione e ne nasce conseguentemente attesa l'impotenza del debitore, il rittardo de pagamenti. Così annuendo da questo Consiglio al savio raccordo del magistrato anno in riflesso d'agevolare a' particolari questo per altro giustissimo pagamento, l'anderà parte che in avvenire nei fideicommissi recenti in prima pianta d'istituzione possano essi sodisfar la prima ratta nel tempo prescritto dalle leggi et li altri due terzi in ratte due di mesi sei per una, onde, così conciliati i riguardi dell'equità pubblica con quelli del debito interesse, s'essigano colla dovuta pontualità i dritti dovuti alla pubblica cassa.

Mentre però rileva il Senato la differenza che si viene a stabilir tra i fideicommi vecchi e nuovi, e che così anche nel decreto 1724 si trova espresso, riferirà il magistrato al proprio esame, si riputasse che una tal differenza avesse a togliersi, così che le agevolenze già prescritte per i vecchi fideicommissi fossero delatate similmente anche alli nuovi ; il tutto portando a lume delle pubbliche deliberazioni.

73/39/44 ; 61/52/49

pende un altro 1732 21 febraro (*m. v.*) : 80/5/3

Annexes 4

Législation sur la dot

Statuti, 1242**Lib. 1°, cap. XXXIV**

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f° 18r

Che li beni del marido sia obligati alla moglier dal tempo che sarà transducta a casa.

Accioché da mò avanti non sia alcuna question, quando l'advien che alcuna carta de debito appar fatta contra el marito dapuò che la moglier è transducta in casa del marido et avanti che ella sia facta segura della sua dota et de ciò ella se dice primo creditor, volemo che da mò avanti tutti li beni del marido sia obligati a la femina dal tempo che ella è transducta et da quel tempo ella sia prima de li altri creditori che haverà dapuò contracto.

Lib. 3°, cap. XXX

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f°48r-49r

Che etiamdio le possession vendude, over alienade, che sarà obligade alla dota de le femine se possa investire per rason delle so dote.

Statuimo etiamdio che, se'l marido, over suocero, over el commessario del suocero le possession per le repromesse obligade venderan, over alienaran secondo l'usanza vecchia, la moglier, over la nuora, o quelli che serà in loco da esse femene, quando elli vorrà scodere esse repromisse possa etiamdio investir quelle possession vendude o alienade.

Veramente quelle de esser pagade de le possessione del marido, over del suosero non vendude se elle basta et se elle non basta per quello che manca, se habbia ricorso a le dicte possession vendude et de quelle se paghi come vol rason.

Veramente, se'l parerà a li zudesi che queste vendude et alienation se faza per fraude in danno de le repromesse, el pagamento de esse repromesse si faza, sì de le possession vendude et alienade como de quelle che non son sta' vendude né alienade, sì come a la discretion de li zudesi parerà.

Lib. 4°, cap. X

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f° 63

De la proprietà lassata al fio con conditione che se'l more senza heredi la proprietà devegna in la fia del testator.

Se alcun ha lassado al fio alcuna proprietà con conditione che, se'l more senza heredi, la proprietà devegna in la fia del testador, se la fia del testador morirà avanti el fio del testadore, al qual con la predicta conditione essa proprietà è lassata et essa fia del testator ha lassado fio, o fia, se dapoì morirà el fio del testador volemo che'l fio, over fia, del testador² niente de quella proprietà haver possa per rason de dimissoria così lassada dal testador, ma romagna pleno iure a esso fio del testador et possa di quella disporre come a lui piacerà.

Quel medemo decernimo sia observado in tutti i propinqui et estranei, i quali con tal conditione lassaranno dimissoria a qualunque persona se voglia.

² Erreur ? lire « ch'l Fio, over Fia <de la Fia> del Testador »

Lib. 4°, cap. XI

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f° 63-64

Index : «Beni sottoposti a quintello, livello o censo possono obligarsi per le dotte quando non vi siano altri beni liberi. Fideicommissi lasciati dal padre, madre, fratello e sorella possono esser obligati per dotte se non vi sono altri beni liberi»

Che le possessioni le qual con tal ordine son lassade che, se colui cui le son lassate more senza heredi, le sian date al alcuna persona over altro sia facto de esse, possano esser per dote obligate. similmente le proprietà le quali son a quintello, livello, over censo.

Si alcuno over si alcuna ha lassado a suo fio uno over più, over ad altri descendenti da quelli, over etiamdio ascendenti per sesso mascolino alcune proprietà con tale ordine che, se colui a cui le son lassate more senza heredi, le sian date ad alcun over de esse sia facto altro, volemo che solamente per sua dota, over de suo fio o de cadauno descendente de esso per mascolo, possano esse proprietà esser obligate et si senza heredi el morisse, nientedimeno la moglie, over nuora sua, over etiamdio de cadaun suo descendente possan su quelle proprietà retornare secondo la consuetudine de la terra.

Ma se esso haverà altre proprietà libere, i zudesi prima dieno dare quelle per dota a esse donne et se quelle possession libere non sono sufficienti gli daranno de queste over queste così lassade.

Similmente dicemo che, se alcun harà proprietà a quintello, over livello, over censo, che'l possi esse obligar per tal dota, over dote, qual è sta' dicto di sopra, in tal modo però che anche in questo caso, si quello ha alcuna proprietà libera, prima fazza el pagamento de la libera et se la libera non fosse sufficiente, allora ricorreran a queste che son a quintello, over livello, over censo et daranno quelle a le donne col suo cargo, cioè secondo ch'esso havea così la moglier habbia. La qual cosa non serà facta nel primo caso quando vien lassado per dimissoria alcuna cosa al modo sopradicto.

Et in l'uno e l'altro caso i zudesi serviranno nel pagamento el modo predicto, o seran le proprietà, le qual son gravate specialmente senza le altre proprietà, obligate a la donna, o seran universalmente, over specialmente, insieme con altre proprietà obligate, accioché per questo sia provisto alle malitie di iniqi, i quali se afforzassino fraudolentemente obligare le proprietà così aggravate ; secondo questo ordine i zudesi faranno il zudegado.

Questo etiamdio volemo sia observado quando el fradello over la sorella ha lassado al dicto modo al suo fradello.

In le altre veramente tutte persone a le quali così (como è dicto) è lassado, volemo che neanche a questo modo le possano alienar over etiamdio obligar.

Lib. 4°, cap. XXV

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, f° 70r-71r

[...] Ma se'l defuncto ha lassado figlio o figlia, uno et una over piusor, volemo che la figlia, se la non fo ne è maridata, succeda ne i beni mobili egualmente con el figlio del morto et niente habbia del stabile se il mobile sarà sufficiente per tal dota con la qual se possa convenientemente maridare. [...]

*

1420, 22 août, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Trevisan*, f° 184v-185r

Dotes quomodo amittant tertium soluto matrimonio per mortem viri vel mulieris ; et quod per parentes praedictus ordo infringi vel quoque modo annullari non potest nisi modis vel ut infra.

Cap. XI

Antiqua pars

Cum inter cives nostros pessima consuetudo orta sit et quotidie oriatur in matrimoniis fiendis propter importabiles sumptus dotium, corredum, donorum, atque rerum inutilium, quæ omnia ascendunt ad tantum numerum quod non est possibile quod multi nobiles nostri possint eorum filias maritare, ac etiam divitum substantia extenuatur in maximum damnum et præiudicium suorum hæredum et quanquam maximam quantitatem pecuniæ expendant, tamen minima pars est quæ in utilitate virginum ponatur in dotem, propter quod aliqui eorum filias coguntur in monasteriis carcerare cum dignis lacrymis et planctibus ipsarum, aliqui tenent ipsas nuptas cum robore et periculo, nec in aliqua parte mundi talis est consuetudo, nec spes aliqua est ut corrigatur propter emulationem ipsorum, qui quotidie conatur alios vincere in expensis, quasi reputando se victores quo magis tribuunt, vel potius abiiciunt in simili causa et necesse sit tales corruptiones corrigi per regimen nostrum, quia alio modo possent removeri, vadit pars quod de cætero in matrimoniis fiendis per cives nostros cuiuscumque conditionis omnia quæcumque virgo dabit, portabit, vel eius parentes promittent et res et denarios et dona illata viro et attinentibus eius et omne id quod appreciari possit, non possit ascendere ultra ducatos mille sexcentos, de quibus omnino intelligatur tertium pro corredis, reliqui pro dote et si aliqua præsumunt accipere in denariis et rebus et donis et promissionibus, sicut dictum est et in omni re quæ appreciari possit ultra dictam quantitatem de ducatis mille sexcentis in totum, tunc intelligatur illam virginem esse nuptam secundum hunc ordinem, videlicet quod tempore dissolutiones matrimonii per mortem viri vel mulieris, totum id quod inveniretur in conditione viri, tam mobile quam stabile, quod obligatum non foret per testamenta aliquorum æqualiter dividatur inter virum et mulierem seu eorum hæredes cum iuribus et oneribus suis et ea quæ invenientur obligata per testamenta alicuius remaneant viro, seu muliere, cum sua obligatione secundum formam testamentorum et liceat mulieri superstiti viro vel eius hæredibus eligere infra tres menses post obitum viri sui supradictam conditionem, seu suam dotem, videlicet omne id quod claræ factum fuerit iudicio dedisse vel secum portasse, suo nomine promissum fuisse dicto viro suo et dona illata causa nuptiarum, detractis corredis, nec valeat pactum, obligatio, concordium, poenae impositae, nec actus ullus, factus inter parentes, seu inter virum et mulierem, quod imaginari possit, quod possit frangere dictum ordinem de quantitate et divisione dotis et corredum, scilicet interveniente casu dissolutionis matrimonii, si claræ factum fuerit iudicio quod ipsa virgo dederit seu suo nomine promissum fuerit ultra ducatorum 1600 in totum per modum supradictum, sive sint in carta sive sint ultra cartam, donis vel promissionibus, vel in omni re quæ appreciari possit, iudicari debeat esse coniunctus dicta lege ; dona vero illata parentibus et aliis quæ non forent in notitia et affectione viri non habeant obligare virum, sed illi qui receperunt dona teneantur in facto dissolutionis matrimonii ad restitutionem in duplo mulieri, seu hæredibus.

Et sicut terminus est in virginibus omnium civium ducatorum 1600, sic in popularibus ducatorum duorum millium parentelam contrahentibus cum nobiles.

Illæ vero virgines civium nostrorum cuiuscumque conditionis, quæ per aliqua hæreditate sive dimissoriis invenientur habere ultra dictos terminos precii, non possint tamen nubere nisi supradicto modo, sed parentes earum qui habebunt eas commendatas teneantur ponere id totum quod invenient de mobili suo ultra precium hic terminatum ad imprestita, remanendo capitale imprestitorum et sua stabilia obligata quæ non possint vendi nec tangi ullo modo durante tempore coniunctionis earum et post dissolutionem remaneant in ea conditione in qua erant antequam nubere. de pro de imprestitorum et proventu possessio num valeat dicta nupta disponere ad libitum suæ voluntatis omni tempore.

Et ad supradictos ordines non teneantur viduæ, nec etiam intelligantur virgines annorum 24, sed libere remaneant sicut ad præsens sunt.

Et non possint partes supradictæ nec aliqua in eis contenta revocari, suspendi, declarari, nec permutari, nec aliquo modo aliter interpretari nisi per duas partes istius Consilii.

*

1491, 29 mars, Grand Conseil (23 mars, Sénat)

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Barbarigo*, f° 169v-170r ; ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 209, « Fedecommissi », f° 13r, f° 20r

Li stabili conditionati non possono esser venduti per la Signoria, exceptuando le dote ; et li nodari subito dapoi la morte del testadore sieno obligadi dar in nota li beni conditionati a la Cancelleria da basso. Cap. V

(Voir Annexes 3)

*

1553, 4 novembre, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Trevisan*, f°183rv

Mulier vergente martio ad inopiam, quomodo dotis assercirationem accipere debeat. Cap. VII

Non si possi de cætero far termination ad instantia de donne che si lamentasseno d’haver mala compagnia da i mariti se non saranno citati i loro mariti, quali comparendo siano udite le ragion sue et di esse donne, acciò li giudici possino amministrar giustitia.

Ne le termination di assicurazione di dote di donne che dicessero che li mariti loro tendono a povertà siano citati i creditori dei mariti et, se le donne dicessero non saper che i siano, si faccia pubblicamente stridar in Rialto et in San Marco a l’hora solita che la tal consorte del tal è per assicurarsi de la dote sua il tal giorno et al tal officio, se alcun intende interesse compari et se alcun creditor comparerà i giudici, facto estimar i beni dei mariti con giuramento, considerata la quantità et qualità di essi beni et le ragion dei creditori, li diano la sua assicurazione, la qual essendo facta sopra beni mobili detracti quelli che fussero necessari per uso de la donna, il restante sii venduto et il tracto depositato fino che il sarà investito in qualche fondo et, se li creditori si aggravassero de l’assicuration, possino usar de le sue ragion senza però suspension di alimenti.

L’altre termination similmente non si possino far senza legitima occasione di quelli che ne potessero haver interesse.

*

1570, 25 octobre, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, 1729, *Leggi civili*, f° 298v-290r (*rectius* 300r)

(voir Annexe 3)

*

1613, 22 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Memmo*, f° 196v-197r

Come si debbano apprender i beni nei pagamenti di dote nell’avvenire; tempo limitato a far i pagamenti nelle dissolutioni de matrimonii che seguirono; modo di far pagamento di dote senza investitioni e con stride; e chi può haver prelatione.

Nella materia importantissima de pagamenti di dote si sono veduti molti inconvenienti che hanno causato, co’l levar i beni hor all’uno et hor all’altro, gran confusioni e revolutioni, liti, dispendii et ben spesso la rovina delle fameglie, onde si deve quanto più si possa esatamente regolarli et levar quelle cause che possono partorir dubietà, apportar danno et dar occasione di travaglio tanto alle povere donne vedove quanto ad altri interessati per diverse cause, però sia preso et espressamente dichiarato che ne i pagamenti di dote che si saranno nell’avvenire si debba tuor prima tutti i mobili, con le conditioni della parte 1553, 25 febraro, contra chi ne occultasse, poi li beni di fuori et ultimamente li stabili della città et Dogado et s’apprendi prima li beni non alienati, poi li ultimi alienati et obligati, procedendo ordinatamente per i tempi delle alienationi et obligationi, apprendendo sempre li ultimi alienati, dovendosi però tuor prima i beni liberi fin che ve ne sarà et ultimamente li conditionati, giusta le leggi, sino all’intiera satisfatione di esse doti coll’ordine sopradetto.

Et perché li detti pagamenti di dote non hanno havuto fin’hora alcuna prescrizione di tempo a doversi fare, sia però dichiarato che nelle dissolutioni di matrimonii che seguiranno nell’avvenire si possano fare li pagamenti di dote in tempo di anni trenta, co’l quale resta ogni attione prescritta et se non saranno fatti in detto tempo della detta dissolutione del matrimonio, intendendosi sempre di quelli che si discioglieranno da qui avanti, non si possano più fare, ma restino tali attioni et crediti datoli prescritti et estinti.

Et perché nell'apprender per conto di dote li stabili di Venetia et Dogado s'osserva per pratica antica levar zudegado, far investitione a proprio e sine proprio, con consumatione di tempo et spesa senza alcun buon effetto et anco dopo mesi et anni et dicine d'anni s'ottengono prelationi, restime et si commettono molte fraudi, con sovversione delle sostanze de privati, però sia preso et statuito

che nelli pagamenti di dote che si saranno nell'avvenire sia fatto il solito vadimonio, co'l quale si comprobano i crediti dotali et li pagamenti de i beni di fuori si debbano stridare nelle ville et luoghi dove sono situati et anco in questa città, affine che chi pretende restima o prelatione possa dimandarla nel termine di mesi doi doppo l'ultima strida, ma passato il termine sudetto non si possa più dimandar né prelatione né restima da chi si voglia; li stabili veramente di Venetia e Dogado debbano esser appresi in pagamento di dote con il solito vadimonio senza altra investitione a proprio né sine proprio, ma con una sol man di stride et con obbligo de i cogniti a parenti e confinanti, com s'è osservato fin' hora, nel tempo delle quali stride possa cadauno dimandar restima e prelatione in tutto et per tutto come s'è detto di sopra de i beni di fuori; le quali stride quando saranno passate quiete, si debba all' hora dar il possesso per il ministerial, come è conveniente.

Et è ben ragionevole che le doti restino co'l privilegio di antianità a gl'altri pretendenti giusta le leggi ne i beni obligati ad esse doti, quanto al pagamento et satisfatione del loro giusto credito, ma, se a sollevationi de creditor è dalle leggi concesso seconda e terza stima in essi pagamenti di dote et li parenti et confinanti possono esser preferiti coll'esborso del danaro, con miglior ragione si deve provvedere che quelli creditor, qualli perdono i loro capitali non li restando, fatti i pagamenti di dote, sopra di che pagarsi et così anco li possessori dei beni comprati che hanno pur ragione ne i medesimi beni, habbiano qualche sollevamento colla prelatione, però sia preso che sopra li pagamenti di dote che si faranno nell'avvenire possa il creditore in tempo delle stride non solo dimandar seconda e terza stima, ma anco esser ne i medesimi beni preferito, esborsando il pretio contenuto nel pagamento di dote et spese intieramente. Et medesimamente quello che haverà comprato et sarà in possesso de beni tolti in pagamento possa esser preferito coll'esborso, come di sopra, non pregiudicando però colla presente parte a i pagamenti di dote fin' hora fatti, ne i quali se debba osservar quello che s'ha osservato per il passato.

*

1617, 30 avril, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Bembo*, f°197v

Parte in materia de assicurationi, e pagamenti di dote sopra carte confessionali

Ha bisogno la materia de pagamenti et assicurationi di dote fatte sopra carte confessionali de' mariti di buona regola, per oviar alle fraude et a pregiudicii che per esse si sono veduti molte volte farsi a fideicommissi et a legittimi creditor indebitamente. Però l'anderà parte che, senza pregiudicio di quelli che pretendessero lesione da carte confessionali fatte per il passato, alli quali restino risservate le ragioni loro, le carte tutte di dote e contradote confessionali che si faranno nell'avvenire non possano in conto alcuno pregiudicar alli fideicommissi, né alli creditor legittimi antiani al tempo della stipulatione delli instrumenti confessionali o altre carte di tal natura, ancorché fusse espresso che havessero ricevuto per avanti robbe, danari, beni o altro, sopra i quali tali carte et contratti non possano dare ragione alcuna se per altra legittima giustificatione non potessero comprobarla. Et, per maggior cautione de contrahenti et accioché ogn'uno possa sempre veder l'obligatione ch'alcun avesse fatto per carta di dote o contradotte confessionale, sia medesimamente preso che le carte confessionali predette che nell'avvenire si faranno da ducati 200 in su debbano esser notificate all'ufficio dell'Esaminador, altrimenti siano et restino di niun valor.

*

1617, 30 avril, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Bembo*, f°198r-199r

Parte et ordini in materia di assicurationi e pagamenti di dote fatte sopra beni de debitori del publico.

*

1620, 5 avril, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Priuli*, f°202rv

In materia di stime de pagamenti di dote

Acciò rimanghi provisto a quei disordini che manifestamente si veggono nelle stime che ordinariamente si fanno per li pagamenti di dote, sia nell'avvenir osservato l'ordine infrascritto.

Che chi pretenderà da qui avanti far pagamento di dote presenti al giudice di Proprio la poliza de' beni sopra i quali intende far pagamento et insieme le scritte et informazioni ch'haverà et vorrà usare, come affittazioni et altro che possa dar notitia della conditione dei beni et habbia obligo di far intimar alli possessori et altri interessati per le vie ordinarie e per stridor alli absenti il pagamento che intende di fare, acciò possano anch'essi dar le scritte et informazioni che vorranno.

Debbano li giudici secondo la qualità del ben, o stabile o mobile, argenti, gioie o altro, elegger due periti per far le stime, per la loro intelligenza e pratica stimati atti a tal ministero, a quali da' medesimi giudici sia dato giuramento, prima che si conferiscano al luogo del ben d'esser stimato, di far le stime legalmente et per loro coscienza, senza intervento delle parti interessate; possano essi periti far quelli esami che reputeranno opportuni per venir in cognitione del valor della cosa da esser stimata; et siano poi in obligo di notar esse stime in scrittura, non in confuso ma di cadauna cosa a capo per capo separatamente et ogni uno di essi la sua parte senza participatione del suo collega insieme eletto et far la relatione di man propria con giuramento, da esser da lui presentata al giudice istesso insieme con li esami ch'haverà fatto, acciò si possa anco veder il fondamento di esse stime, nelle quali doverà aver in consideratione non solo la quantità dei frutti ma la qualità anco dei fondi et altro spettante al valor dei medesimi beni. Non possano li stimadori ricever dalle parti interessate emolumento né donativo d'alcuna sorte, ma sia loro corrisposta quella mercede che vien limitada per le tariffe già fatte e che si facessero nell'avvenire, da esser pagata da chi aspetta la spesa del pagamento di dote.

Quando accederà a far pagamento sopra possessioni et beni di fuori della città, se le parti saranno d'accordo si possano far le stime per via di lettere col mezo de rettori, come si osserva al presente, da esser però fatte con l'ordine antedetto di notare separatamente colli esami che saranno stati fatti, con giuramento dei medesimi stimadori et in tutto come di sopra è espresso. Ricevute dal giudice le stime fatte coll'ordine sopradetto, debbano conceder essi giudici il pagamento sì come per loro coscienza parerà, havute le debite considerationi; sotto il qual pagamento siano notate le medesime stime et esami et habbino le parti il beneficio della seconda et terza stima dalle leggi concesse, da esser però fatte tutte nel modo sopradetto. Et in ogni caso che sopra tali stime accadessero difficoltà si proceda sempre per via sumaria, senza spesa de caratti di alcuna sorte.

L'istesso a punto sia osservato nelle stime dell'assicurationi di dote che di sopra è espresso ne' pagamenti.

L'execution dei presenti ordini sia commessa al magistrato de' Conservatori delle leze et a Sindici e zudesi straordinarii, per il castigo di quelli ch'ardissero contravenir di quel modo che meritasse la transgressione.

*

1620, 27 août, Sénat

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 322r-323r

Della dote delle figliuole che vogliono monacare

Essendo per deliberatione di questo Consiglio de' 9 del mese passato posto obligo alli Savii del Collegio et alli Proveditori sopra li monasteri di consultar e proponer ad esso Consiglio modo sicuro e stabile, affine che le monache di questa città e dogado possano facilmente e senza difficoltà alcuna ricever a i tempi debiti li sessanta ducati d'entrata all'anno per cadauna, assignati dalle deliberationi sudette, però l'anderà parte che, risservate tutte le altre leggi in questo proposito, così consigliando anco essi Proveditori nostri, li ducati sessanta di entrata all'anno che doveranno essere assignati secondo il piacimento di tutti et cadaun monasterio per cadauna figliola che sarà accettata monaca, siano et debbano esser sopra li fondi sicuri, livelli, dadie, monti o a comunità dello Stato nostro o in altra maniera, pure che le monache habbino prontamente la loro entrata de ducati sessanta all'anno, liberi et esenti da qual si voglia gravezza ordinaria o straordinaria, da esser scossi dal monasterio de mesi sei in mesi sei, senza alcuna contraditione, ostacolo

o impedimento mentre viverà quella monaca, e dopo restino liberi del padre o altri attinenti di essa, come appunto sarà stato specificato nell'assignatione. Possino le madri delle figliole che voranno monacare (vivendo il marito) prometter a' monasterii così per la summa de' ducati mille per una sol volta et per li ducati sessanta annui sopradetti, come possono apunto promettere nelli contratti nutiali a quelle che si maritano et obligar i loro beni e fondi dotali e dimissoriali et, disciolto il matrimonio, resti ferma et valida ogni et cadauna promessa fatta da esse per la causa sopradetta. Et se li fondi o altri beni obligati alla manutentione delli sudetti ducati 60 promessi dal padre o altri attinenti della figliuola fossero sottoposti a fideicommisso de ascendenti maschi o femine, non possano li beneficiati da detto fideicommisso impedire che il monasterio con continui a goder li detti ducati sessanta durante la vita di essa monaca, ma restino per detto tempo liberi del monasterio al quale saranno stati assignati. Et li Proveditori nostri sopra li monasterii, a' quali viene commessa questa et le altre parti in tal proposito, siano giudici in prima instantia sopra ogni difficoltà che potesse nascere, così nell'annua entrata di essi ducati sessanta dichiariti nella presente deliberatione come nelli altri ducati sessanta asignati fin' hora quovis modo da particolari a monasterii sudetti, li quali, per via d'intimatione di mandati, di sequestri et con ogni altra esecuzione per la più breve via che sarà loro possibile, faccino sì che le monache habbino quello che di ragione li aspetta, non essendo conveniente che siano aggravate di spesa et non ricevino il dovuto alimento, poiché s'intende che molti monasteri vanno creditor per detta causa di grossa summa di danaro; potendo le loro terminazioni haver l'appellatione al magistrato Sopra li atti de' Sopragasladi, li quali, sommariamente facendo precedere la espeditione di queste a tutte le altre cause, con ogni maggior brevità et senza spesa alcuna debbano venire alle loro sentenze, le quali in tal caso s'intendino inappellabili. Et perché vien detto nella parte di questo Consiglio del 1602, 26 del mese di luglio, che per tutte le spese di apparati di chiesa, musici et altro siano li padri di fameglia tenuti pagar ducati 100, e ritrovandosi alcuni monasterii nelli quali si fanno quattro fontioni, cioè, accettar vestir, professione e sagra, però derogando in questa solo parte alla sopradetta deliberatione, sia preso et dichiarato che detti padri di fameglia o altri attinenti di esse possano in luoco delli ducati cento sopradetti dare alle monache ducati cinquanta per cadauna delle fontioni sopradette; non potendo oltre di ciò essi padre e madre, parenti, o attinenti, né per via di donativo fatto a quella che doverà monacare, né per elemosina posta in casselle di chiesa o altrove, né per loro, né per altre interposte persone, né per qual si voglia altra via o modo che dir o imaginar si possa, darli più delli ducati mille esborsati o delli sessanta annui assignati durante la vita della figliuola; tutti li quali pagamenti siano fatti in moneta corrente. Et il giuramento che si doverà prestare nel Collegio nostro sia e s'intendi non solo di non ecceder le summe sopradette, ma di non contravenire né anco nelle altre summe a quanto è dichiarato nella presente e nelle deliberationi precedentemente fatte et parimente circa la osservanza et esecutioni in tutto et per tutto in esse deliberationi.

Di che sia data notitia a monsignor reverendissimo Patriarca, il quale mediante la sua bontà e prudenza possa dar la conveniente esecuzione a quello che aspetta alla parte sua, conforme intentione e volontà di quello Consiglio.

Et la presente deliberatione non s'intendi presa se non sarà etiamdio presa nel nostro Maggior Consiglio. Adì 30 detto, fu posta et presa nel Maggior Consiglio.

*

1640, 11 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Erizzo*, f° 218r-219r

In materia di assicurazioni di dote

[...] L'anderà parte che, salve et risservate le deliberationi in tal proposito alla presente non repugnanti, sia a quelle aggiunto et fermamente statuito che per l'avvenire nelle assicurazioni di dote che saranno fatte dar si debba alli creditor la prelatione sopra li beni stabili, così di fuori come in questa città che saranno stati appresi in dette assicurazioni, per le stime che d'essi saranno state fatte. In che procedere si debba della stessa maniera et coll'ordine apunto che si doverà osservare dall'officio del Proprio nelle prelationi et nelle spese per li pagamenti di dote. [...]

Seguita la dissolutione del matrimonio, siano tenuti li creditor che come sopra haveranno havuto li beni depositar nel termine di mesi 2 immediate sussequenti in Cecca tutto il danaro d'essi, conforme alle stime già fatte per la prelatione havutane, sopra le quali debbano le donne far il loro pagamento et, non essequendo essi il sudetto deposito, possano in tal caso subintrare con le medesime obligationi altri

creditori che volessero riceverne il beneficio secondo la loro subordinatione et non essendovene le donne senza dilatione possano far il pagamento sopra li medesimi beni, li quali non corrispondendo all'ora nel valore all'estime già fatte quando li detti creditori ne ebbero la prelatione, sia o per detrimento ricevuto ovvero per qualche caso inopinato in essi caduto, debbano aver regresso contro li proprii beni delli stessi creditori, come nel rimanente per quello potesse mancarvi, per il giusto et intiero conseguimento delle loro doti contro li beni del marito, come è conveniente.

Li creditori che in qual si voglia modo saranno come sopra preferiti siano tenuti, prima d'esborsare l'usufrutto per li primi 6 mesi anticipati, di notificar all'ufficio dell'Esaminador la prelatione da essi havuta; il che non essequendo, siano et s'intendano decaduti dalle predetta prelatione né più in esso possano haver beneficio, potendo in tal caso esser espulsi così dagl'altri creditori come dalle donne medesime interessate ancora.

*

1640, 18 mars, Grand Conseil

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Correzione Erizzo*, f° 221v-223r

In materia di stime de beni per pagamento di dote et del tempo per la ricupera di essi

Sebene con ottima intentione fu deliberato da questo Consiglio sotto li 5 aprile 1620 quanto osservar si dovesse nelle stime ordinariamente vengono fatte per occasione de pagamenti di dotte, tuttavia facendo l'esperienza conoscere haver parturito effetto contrario, con essersi anzi di molto augmentate le spese, mentre anco li ministeriali dell'ufficio del Proprio, non per essecutione di tariffe approbate secondo l'ordinario ma in virtù de terminationi del medesimo officio seguite senza auctorità et contro la forma delle leggi, ne cavano illicite utilità, da che proviene che nell'essecutione de pagamenti molti convengono frapportar tempo et anco altri tralasciare di farli, riesce per tanto proprio dalla publica prudenza et pietà di fare sopra di ciò le provisioni che vagliono al servitio et sollievo degl'interessati, particolarmente con diminutione delle spese che hora corrono, però l'anderà parte che, regolandosi la deliberatione sopradetta 1620, sia dechiarito et fermamente deliberato che nelli pagamenti di dote che per l'avvenir occorrerà farsi sopra possessioni et beni de fuori il nodaro dell'ufficio del Proprio con uno de ministeriali di esso et non con due come per la sudetta parte viene dechiarito, debbano transferirsi sopra il luogo dove si troveranno situati li beni per farne la stima d'essi; dovendo dal medesimo nodaro esser presa esatta informatione, sopra la quale, come sopra le scritture che vorranno le parti produrre, si habbino a far le stime.

Occorrendo, come alle volte accade farsi pagamenti sopra beni di fuori che vi siano fabbriche dominicali di rilevanza, in tal caso debba andare col nodaro anco un protto per fare la stima di esse; essendo tenuto esso nodaro sotto debito di sagramento rappresentare con la informatione delli campi il vero stato et esser delle fabbriche ancora.

Quanto poi alle stime de stabili in questa città, siano esse fatte da un perito pratico e sufficiente, da esser eletto et giurato dalli Giudici del Proprio. [...]

Essendo conveniente proveder al tempo molto ristretto d'un solo mese per legge assignato agli heredi o creditori, per poter far la ricupera delli beni che saranno stati appresi in pagamenti di dote, occorrendo massime alle volte doversi per quest'effetto far grossa provisione di danaro, la qual cosa facilmente né in così breve spatio di tempo può da loro ritrovarsi, però sia preso che per l'avvenire habbino li heredi o creditori mesi 6 di tempo per la ricupera de beni stabili, così dentro come fuori della città solamente et non in altro che fossero stati appresi in pagamento di dote, il qual termine passato non possano haver più luogo alcuno, intendendosi principiar li sudetti mesi 6 dal giorno che le donne haverano havuto il possesso libero et pacifico delli beni appresi come di sopra, le quali fratanto restar debbano al possesso d'essi; et se nel tempo d'essi mesi 6 la donna haverà ricevuto più o meno usufrutto di ducati 6 per cento per il tempo che haverà havuto il possesso in riguardo del suo capitale per le stime fatte, in tal caso l'una et l'altra parte aggiustandosi insieme debba rifarsi, com'è conveniente, non potendo però esser levato di possesso se non sarà intieramente seguito quanto di sopra.

Annexes 5

Législation, textes réglementaires et mémoires sur les biens en ruine

1535, 2 septembre, Sénat

Décret du Sénat confiant à deux patriciens le soin de veiller au décor urbain et d'inciter les particuliers à restaurer leurs biens.

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 28, f° 187r

Hanno sempre studiato et invigilato li maggiori nostri ad ordinar et commodar questa città de' bellissimi templi, fabbriche private et piazze amplissime, per modo che de uno ridotto rude et inculto, solum a confugio et securità de' forestieri expulsì dalle loro patrie dalle persecuzioni delli comuni inimici, è accresciuta, ornata et costituita in la più bella et illustre città che hora sia al mondo, ove concorreno da ogni parte gente allerte et invitate da la bellezza et commodità della ditta città, né si ha potuto perho tanto operar che non gli siano restate molte parte brute et occupate che denigrano il splendor della ditta città et questo è processo per non esser sta chi habia procurato allo ornamento et comodo di essa città ; perho, a fine che non gli manchi alcun comodo et ornamento si che la sia illustre sopra tutte le altre città, l'anderà parte che per scrutinio di questo eccelentissimo Consiglio siano eletti doi honorevoli et prudenti gentilhomeni a chi sia deputata questa cura de ornar et commodar la città, aggiongendo et removendo quelle cose che serano al proposito, examinando et investigando quelli loci che la occupano et deturpano, quali sono molti che con poca difficultà se remontriano et adattariano senza spesa publica, con poco dispendio de' privati ma con summo loro contento et satisfatione, senza perho violentia de' alcuno, ma con consentimento de gli habitanti et cumvicini et altri che havessero intercesso et se li detti gentilhomeni ritrovassero in alcuna cosa alcuna difficultà, in questo caso siano tenuti venir al Collegio nostro a exponer le difficultà che occorresseno et l'opinion loro, dellequal debbino venir a questo Consiglio et in esso poner quelle parte che li parerano in questa materia, l'offitio delli qual debbi durar anni doi principiando dal giorno alla election loro.

131/36/4

*

1546, 4 settembre, Sénat et, 14 settembre Grand Conseil

Loi du Grand Conseil précisant les modalités d'aliénation des biens conditionnés en ruine par les Proveditori di Comun et des autres biens soumis à fidéicommiss par la voie de la grâce.

Source : ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 27, f° 140rv ; *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f° 281v-282r :

Quasi tutte le case che si vedono destrutte in questa nostra città sono le poste per li testatori a conditioni et fideicommissi, li quali, non potendo li usufruttuarii lassar alli loro heredi secondo le proprie voluntà di cadauno, lassano andar in desolatione et ruina, né etiam per quelle curano pagar le debite angarie, onde ne segue prima effetto contrario alla intentione di colui che ha sottoposto tal stabile a fideicommiss ; imperoché, essendo quello rovinato, il sustituto né altri beneficiati non ne possono receiver comodo alcuno ; dapoì ne segue il danno publico che non si pagano le angarie, come è detto, et etiam la deformatione della città per tal frequente ruina, come si vede ; alli quali inconvenienti essendo necessario proveder, et massimamente che l'ordination delli testadori quanto più far se possa habbino luogo, l'andarà parte che sia dato facultà alli Proveditori de Commun prima circa li stabili conditionati de questa città ut supra, li quali già sono dessolati et andati in ruina, che ogni volta che saranno richiesti dalli beneficiati et interessadi de presenti possessori et etiam da quelli che haveranno a succieder de prossimo che tali stabili siano venduti over livellati, possino (veduti prima diligentemente e conosciuti che non si possino altramente reparar) quelli vender per incanto et non altramente ; dovendo etiam far far di ciò prima li proclami nelli luoghi soliti et al terzo incanto deliberarli over livellarli per beneficio et utile di quelli a chi de rason aspettaranno, et il danaro del tratto sia posto in un scrigno a parte nell'officio de Camerlenghi de Commun, da esser investiti per essi Proveditori de Commun in tanto altro stabile over possession de fuora

come meglio li parerà, havendo rispetto alle ordinationi delli testatori et che quelle possano meglio et più facilmente esser osservate, et quello che in tal modo si comprerà resti ad unguem sottoposto et obligato a tutte quelle conditioni et fideicommissi che erano obnosii li primi stabili venduti ; et medesimamente se si liveleranno restino li livelli obligati, ut supra. Circa veramente li stabili già conditionati et che si conservano in stato conveniente et quelli che nell'avenir se conditioneranno, sia osservato lo infrascritto ordine, che de presenti sia fatto publicar per essi Proveditori, che tutti li stabili già conditionati siano dati in nota al loro officio, delli quali se debba tenir un libro particular et ordinato a contrata per contrata, et quelli stabili che nell'avenir se conditioneranno siano obligati li nodari (sotto pena de ducati dusento ogni fiata che mancheranno, la qual pena sia divisa per mità fra l'officio de essi Proveditori et l'Arsenal) darli in nota ad esso officio al tempo della morte delli testatori, il che sia posto nel capitolar de tutti li nodari de questa città, acciò che cadauno de loro così debbano osservar ; delli quali tutti stabili debbano essi Proveditori haver diligente cura che siano conservati et mantenuti in concio et colmo, havendo appresso il debito rispetto alle angarie che si haranno per quelli a pagar, et se occorrerà a tali stabili in tempo alcuno qualche ruina et disconzo sì che non potessero esser reparati, possano li detti Proveditori far di quelli ciò che di sopra è dechiarato delli stabili già ruinati.

Non se intendendo però esser servata la via della gratia a quelli che per evidente utilità supplicassero de poter vender, permutar o livellar li loro stabili conditionati et che non fussero ruinati, la qual gratia servatis servandis se li possa concieder ordinariamente et con li cinque sestis del nostro Maggior Consiglio, nel qual etiam la presente parte se habbia a poner.

470/276/133

(votation du Sénat : 109/45/31)

*

1579, 20 mai, Sénat

Décret du Sénat conférant aux Proveditori sopra beni inculti l'autorité de délivrer la permis de vente de biens soumis à fideicommiss dans certains districts du territoire de Padoue à condition que l'argent soit réinvesti dans la mise en valeur de terres incultes soumises aux mêmes conditions.

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 52, f° 197rv ; ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 209, «Fedecommissi», f° 45r

Per diverse deliberationi di questo Consiglio è stata data auttorità alli Proveditori nostri sopra li beni inculti di poter dar licentia a quelli interessati nelli retratti del Gorzon, Lozzo et Lendenara che non volessero o non havessero il modo di poter depositar per li beni che si trovassero haver in detti retratti sottoposti a fideicommissio, dote o altre conditioni, di poter vender, alienar o in se medesimi appropriar tanta qualità di detti beni che fosse per lo amontar delli depositi che erano tenuti di fare per le reduttioni di essi beni nell'officio di detti Proveditori, affine che per mancamento di predetti depositi non fosse tolto il modo di ridur a bona cultura quel maggior numero di campi sottoposti a detti retratti, che fosse possibile per beneficio publico et anco di particolari et perché per la relatione di detti Proveditori par che alcuni particolari che desiderano far un retratto di beni conditionati nel territorio padoano sotto Piove di Sacco, nelle pertinentie delle Gambarare et Lugo, fuor delli sopradetti tre retratti, siano comparsi con loro suppliche avanti di essi Proveditori per haver licentia di poter alienar tanta quantità di predetti beni che fosse per lo amontar solamente della spesa che occoresse farsi per la reductione di tal loro beni et non havendo esso Proveditori se non auttorità limitata a retratti per retratto, non potendo conceder tal licentie nelli retratti predetti che vogliono retrazer nel detto Territorio padoano, che lo possino far, nonostante ogni sorte di fideicommissio, dote o altre conditioni che fossero tal suoi beni, però l'anderà parte che per auttorità di questo Consiglio sia concesso alli predetti Proveditori nostri sopra li beni inculti la medesima auttorità nelli retratti sopradetti nelle pertinentie delle Gambarare et Lugo che è stata loro concessa nelli altri retratti di sopra nominati, cioè di poter conceder licentia a quelli interessati in predetti retratti che fin qua hanno ricercato nell'officio loro di vender, alienar o in se medesimi appropriar quelle quantita solamente de beni conditionati che ad essi Proveditori parerà che sia bisogno, per far le spese che occorreranno per la reductione di essi loro beni ; la qual vendita, alienatione o appropriatione sia fatta per essi Proveditori et il danaro posto nell'officio loro, li quali debbino deputar uno delli loro ministri pratico et fedele che habbia cura di spender esso danaro nella sopradetta reductione con quel maggior utile et beneficio di essi retratti che sarà possibile, iuxta in tutto et per tutto le parti prese in questo Consiglio in materia de beni conditionati delli altri retratti commessi all'officio de detti Proveditori. Dechiarando che il danaro della predetta vendita o alienatione che avanzasse dal detto retratto sia tornato ad investir in altro

fondi, il qual resti sotto la istessa conditione ch' erano li predetti beni venduti o alienati, come è sopra detto.

110/21/34

1579, a 24 marzo lecta Collegio ; a 6 april relecta Collegio

*

1637, 19 mai, Sénat

Décret du Sénat interdisant la vente des matériaux de biens soumis à fideicommiss et autorisant la vente des biens en ruine situés en Terre Ferme sous la tutelle « des magistrats conformément aux lois ».

Source : *Novissima Veneta Statuta*, 1729, *Leggi civili*, f. 328v-329r.

De beni et case sottoposte alla conditione de fideicommissi

Si trovano alcuni di natura così inhumana che, possedendo beni et case sottoposte alla conditione di fideicommissi, non potendole vender con indebita maniera et senza causa alcuna tagliano li albori de i terreni per venderne le legne lasciando quelli inculti et disano le case per cavar picciol civanzo della vendita delle materie, ingannando perciò la mente de testatori, pregiudicando a gli heredi et commettendo cosa empia, segna di severo castigo. A che mirando il zelo publico nel riguardo alla conservatione de sudditi et beni particolarmente conditionati a pupilli, è necessaria una conveniente provisione; però l'anderà parte che sia prohibito a cadauno di disfar le case sottoposte a conditione di fideicommissio per qual si voglia cagione o pretesto per vender le pietre et altre materie, in pena a quello o quelli che trasgredissero o usassero qualche altro fraudolente pretesto di prigion, bando et condanna pecuniaria, come parerà alla conscienza del giudice, havuto riguardo alla conditione de rei, alla qualità del delitto. Se alcuno denontiasse il principio d'alcuna tal distrutione et lo farà constar alla giustizia, oltre la pena di sopra espressa al reo goda il beneficio della casa durante la vita di quello che havasse tentata la distrutione.

Quelli che havessero case di tal natura et corressero pericolo di cadere et non havessero modo di ristaurarle, hanno il ricorso a magistrati, conforme le leggi che dispongono le regole alle vendite co'l deposito sino ad altra investita propria et così fuori da rappresentanti che mireranno al beneficio de posterì et alla essecutione del voler de testatori.

Dovendo la presente essere stampata ad intelligenza di tutti li rappresentanti nostri, acciò debbano farla essequire et penetrar nelle transgressioni.

*

1661, 12 settembre, Provveditori di Comun

Relation adressée à la Seigneurie dans laquelle les Provveditori di Comun préconisent de procéder à la vente forcée des biens conditionnés en ruine en déposant le capital à la Zecca au bénéfice des usufruitiers.

Source : BMCC, *Cod. Cic.*, 1511

Serenissimo Principe

Nel numero di molte incombenze destinate da vostra Serenità al magistrato nostro di Proveditori di Comun per utile et ornamento di questa serenissima città, è riguardevole quella della restaurazione delle fabbriche rovinose, raccomandataci con decreto dell'eccelesimmo Senato et serenissimo Maggior Consiglio l'anno 1546, 4 settembre et in vari tempi praticata, ma per nostro riverente sentimento stimiamo questa più necessaria in queste congiunture di reddecimazione, nei quali si possono unire insieme con il servizio privato molte pubbliche utilità et il racordo altre volte proposto in questa materia potrebbe da vostra Serenità essere gradito in riguardo massime che sono frequenti le istanze al magistrato nostro di persone che possiedono di questi stabili rovinosi che, permutandosi con altri particolari, non ricevono tanto emolumento quanto ricaverebbero se si praticasse il concorso al pubblico incanto et al quale i possessori presenti et li sostituiti nei fedecommissi migliorano la propria conditione con maggior profitto dei fideicommissi medesimi.

Già è noto alla Serenità vostra che si trovano in questa città molti stabili rovinosi ascendenti a tal somma che per relazioni fatteci da protti sorpassano il prezzo di ducati 80000. Questo viene causato per essere la maggior parte beni soggetti a conditione fideicommissaria, onde li possessori estedi, perché devono restituirli, non si curano per impotenza o per altra causa mettersi in spesa nel refabbriarli et così restano

desolati e destrutti, con deturpazione della città, con pericolo delle case vicine a quali stanno divengono ricettaroli d'immondizie, con poca sicurezza delle strade pubbliche nei luoghi ove sovrastano e con molto pregiudicio de' particolari, ma più con detrimento della Serenità vostra in riguardo alle pubbliche gravezze. L'applicazione del remedio è altrettanto necessario quanto in questi tempi espra et questo sarebbe con il far vendita al pubblico incanto di questi beni rovinosi da essere deliberati al più offerente, dovendo il trato di essi essere posto in Cecca nei pubblici depositi a beneficio de patroni et de sostituiti nei fideicommissi, da essere da noi prima invitati di possessori a farne la restaurazione e rifabbricazione, per poter poi passare alla vendita sudetta. Questa forma non offende l'erede fideicommissario poichè, se il solo erede gravato coll'autorità del magistrato nostro ha potestà di farne la vendita a private persone con minor utile e forse astretto da qualche necessità, tanto maggiormente la Serenità vostra può con maggior profitto de' possessori e degli eredi sustituiti avvantaggiar la loro proprie condizioni, anzi con questa previsione no si fa ingiuria ad alcuno perché chi potrà refabbricare lo farà e chi non lo potrà fare riceverà l'investita e comodo predetto et in questo modo la Serenità vostra si potrà prevalere di quantità considerabile di danaro per le presenti urgentissime congiunture et il prò di quel capitale che sarà dovuto dalla Cecca resterà d'avantaggio compensato colle decime, quarti di affitti, grossi per ducati et altri proventi che sono utilissimi al pubblico quando le case sono abitate ; il che se mai fu necessario a farsi, è nei tempi della corrente redecimazione per poter ritrovare fatti per non cavarsi alcun'utile et che una volta possono ridondare a beneficio non si applicasse la Serenità vostra a questa gionevolmente temere che in avvenire maggiormente si avanzi il deterioramento della città, l'ornamento della quale accompagnato dal profitto sono due riguardi che invitano la pubblica autorità a quelle deliberazioni che dalla nostra riverenza sono umilmente inggente e saranno inviolabilmente osservate. Grazie.

Data dal magistrato dei Provveditori di Comun, adì 12 settembre 1661

Zuane da Mosto, proveditor di Comun

Lorenzo Morosini, proveditor di Comun

Vicenzo Pisani Secondo, proveditor di Comun

*

1661, 13 septembre, Sénat

Décret du Sénat autorisant les Provveditori di Comun à procéder à la vente de biens conditionnés en ruine et à déposer le capital à la Zecca contre 6% d'intérêts au bénéfice des usufruitiers du fideicommissis.

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 163, f° 433rv

Materia di gran peso è quella che con maturità singolare viene dal magistrato de' Provveditori di Comun suggerita nell'essata commendabile scrittura hora letta e ben risulta quale sia la diligenza loro in cadauna cosa a quel magistrato attinente, con altrettanto frutto quanto è la sodisfazione del Senato.

A qual segno pregiudichi al publico non meno che al privato l'abbandono e trascuratezza di restaurare le fabbriche rovinate, essendo in massime in considerabile quantità, può bastantemente comprendersi.

L'indecoro della città, la poca sicurezza nel transito dele strade ove sovrastano mure di case cadute, il pericolo delle contigue, il pregiudicio all'aria et la privatione al publico delle decime mentre da queste l'essentano li terreni vaccui, sono cose tutte che, unite al riflesso del danno de' particolari viventi e di quelli che doppo la morte di questi devono sostituirsi poichè niente ricavano da quei fondi, eccitano la prudenza di questo Consiglio a ripieghi proprii. Et mentre ben si discerne che per il più si lasciano cader alla rovina li stabili conditionati et che li terreni vaccui pur soggetti a fideicommissio vengono negletti, s'applicò zelantemente anco in questa parte la vigilanza de progenitori col decreto di 4 settembre 1546 a quei compensi che valer potessero a riveder il disordine et metter qualche regola all'inconvenienza. Al che pure dovendosi por studio al presente et l'anderà parte che, non derogandosi alla deliberazione sodetta di 4 settembre 1546, simile relevantissima occorenza resti vivamente raccomandata al zelo et alla cura de' Provveditori di Comun, incombenza de quali sia far diligentemente osservare tutti li stabili rovinati con obbligo d'invitare con particolari intimationi li Provveditori de medemi, eccitandoli a quelle ristaurationi et riedificationi che fossero necessarie, freggiandogli quel tempo che sarà da loro Provveditori stimato congrui, dopo il quale doveranno portarsi sopra gl'incanti per deliberar al più offerente quei fondi vacui tanto liberi quanto sottoposti a fideicommissio, a quali non si fossero li Provveditori particolari applicati. Et perché è necessario proveder in maniera che li viventi e posterì beneficati da fideicommissi habbiano a godere il prò del capitale che si cavarà dalla vendita di detti beni rovinosi, sia preso che il tratto d'essi beni

sia contato in cassa del Conservator del deposito restando incaricati li tre Deputati sopra la provisione del denaro a procurare con la propria accuratezza una forma di deposito con fondo sicuro alle sei per cento, nel quale doverà esser investito esso tratto, siché li Provveditori habbino prontamente la corrisponsione del prò, con espressa dichiarazione che questi capitali siano e s'intendono alla stessa conditione a che si ritrovavano li beni rovinati, onde non possa mai da chi si sia esserne disposto se non colle forme lasciate da testatori che diposero de beni come sopra.

114/4/16

*

1662, 3 janvier, Provveditori di Comun

En exécution de l'arrêté du Sénat du 13 septembre 1661, proclamation des Provveditori di Comun intimant l'ordre aux propriétaires de biens en ruine de porter, dans un délai de 15 jours, leurs titres auprès des magistrats pour qu'il soit procédé à la vente.

Source : ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 52, f° 699r-700v ; ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 320, "Provveditori di Comun".

Proclama publicado d'ordine dell'illustrissimi et eccellentissimi signori Proveditori di Commun.
1662 Adì 3 Gennaro. In materia di beni rovinosi

Il serenissimo Prencipe fa saper et è per ordine dell'illustrissimi et eccellentissimi signori Proveditori di Comun che, essendo con parte del serenissimo Maggior Consiglio 1546 stato provisto acciò le case e stabili di questa città non andassero on desolatione et rovina a pregiuditio delle ordinationi de testatori, de beneficiati per fideicommisso et anco del publico che vien a perdere il benefitto delle gravezze solite pagarsi sopra li medesimi stabili, appoggiata rimanendo a sue eccellenze l'incombenza d'invigilare perché li stabili stessi fossero restaurati dandogli facultà di capitar alla vendita, ovvero livellati ne de' medesimi ad ogni richiesta delli interessati, e non riuscendo abastanza profitevole con propria e giusta deliberazione, non vedendosi che dagl'interessati venga applicata cura e sollecitude come si dovrebbe per non lasciar maggiormente inoltare la desurpatione che evidente si scorge in molti luoghi della città, con la continuatione del publico pregiuditio in riguardo delle gravezze che non vengono estatte, particolarmente per li stabili rovinati, al qual abuso et inconveniente havendo l'eccellentissimo Senato applicati li suoi sapientissimi riflessi, ha con nuova deliberazione 1661, 12 settembre, decretato doversi applicare a tal abuso rimedio opportuno appoggiandone l'essecutione all' eccellenze loro.

Fanno per tanto pubblicamente intender che tutti quelli possedono beni rovinosi o rovinati in questa città debbano nel termine di giorni quindici comparire nel loro eccellentissimo magistrato a portar le loro istanze per la vendita ovvero livellatione de beni sudetti, portando anco li loro titoli, acciò si posta conoscer se siano liberi ovvero soggetti a fideicommisso, altrimenti, passato detto termine e non comparendo, sarà dall'eccellenze loro presa quella deliberatione che sarà propria per adempimento dovuto delle publiche deliberationi, con la mira sempre alla conservatione particolarmente de fideicommissi, mentre il tratto d'essi beni doverà restar fondi obligato alli sudetti fideicommissi, con vantaggio dell'investitura.

Demenigo Gritti proveditor di Commun

Nadal Donado proveditor di Commun

*

1703, 19 mai, Provveditori di Comun

Intimation des Provveditori di Comun ordonnant aux propriétaires de biens en ruine de commencer les travaux de restauration avant 8 jours sans quoi ils devront porter leurs titres à la magistrature pour qu'il soit procédé à la vente.

Source : ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 46, n. n., «Leggi in proposito dei beni rovinosi».

Proclama publica d'ordine degl'illustrissimi et eccellentissimi signori Proveditori di Commun in materia de beni rovinosi.

Perché l'aspetto della città non resti indecorosamente deturpato dalli stabili ruvinosi, diroccati e terreni vacui, per impedire al pericolo che sovrastasse, a cui per non perdere il beneficio delle gravezze al publico

patrimonio e perché non restino pregiudicate le pie ordinationi de testatori e le ragioni di quelli che per titolo de fideicomissi o in altro modo vengono beneficiati, con saggia deliberatione del serenissimo Maggior Consiglio 1546 e con decreto dell'eccellentissimo Senato 17 settembre 1661 fu impartita facoltà al magistrato eccellentissimo de Proveditori di Commun d'invigilare perché dalli possessori siano restaurati et riedificati a misura del bisogno, gl'illustrissimi et eccellentissimi signori Proveditori di Commun infrascritti, applicando tutto lo studio perché resti essequita in tutte le sue parti la publica volontà, fanno ad universale notizia pubblicamente intender e sapere che, possedendo chi si sia fondi vacui, case destrutte o qual altro luoco rovinoso, sì libero come sottoposto a fideicomisso, debbano nel termine de giorni quindeci mettervi mano e ristaurali, passato qual termine né essequendo come sopra, siano tenuti comparir avanti il magistrato di loro eccellenze a portar le loro istanze per la vendita overo livellazione de beni sudetti, portando anco li loro titoli acciò si possa conoscer se siano liberi overo soggetti a fideicomisso, aliter sarà quella deliberatione che sarà propria per adempimento dovuto alle publiche deliberationi, con la mira sempre alla conservatione particolarmente de fideicomisso, mentre il tratto d'essi doverà essere sottoposto et obligato a tutte quelle conditioni, ch'erano obligati fondi venduti con avvantaggio dell'investitura. Doverà esser il presente publicado pato e affisso.

Data li 19 maggio 1703

Bortolamio Battaglia, proveditor di Commun

Giovanni Battista Grimani, proveditor di Commun

Antonio Molin, proveditor di Commun

*

1704, 17 septembre, X Savi alle Decime

Relation des X Savi alle Decime traitant de l'exonération de decima dont bénéficient les biens en ruines et de la loi de 1661 permettant leur mise en vente.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511(extrait du ASVe, *X Savi alle Decime, Suppliche e risposte*, reg. 11)

Serenissimo Principe

Importante materia che di frequenza s'affacia al Collegio di nostri Dieci savi ha svegliato nel nostro devotissimo zelo riflessi proportionati al publico venerato interesse et ha prodotto a vostra Serenità il presente forse non importuno incomodo. Da particolari dunque ci vengono fatte frequenti istanze per bonificazioni di decime sopra stabili nominati dal tempo appunto delle loro rovine che di tal uso saran corsi sin 20 e 30 anni et così per detrazione delle decime per tutto il corso avvenire. Noi, obedendo alli decreti 1479, 18 novembre et 1514, 23 maggio et procedendo con quel metodo che vi viene dalli decreti stessi prescritto, ci troviamo in necessità di frequentemente assentire a pubblici notabilissimi pregiudici l'accrescimento a detrazioni et bonificazioni di non piccole summe, come in casi simili ci viene indifferentemente comandato. Ben però è vero che la pubblica sapienza, fissando nelli oggetti di non veder deturpata la città et di non perder i proprii dritti, ha posteriormente comandato dell'anno 1661, 3 settembre, che dalli Proveditori di Comun venissero esaminati tutti li stabili rovinosi di questa città et fosse da loro prescritto certo tempo conveniente alla reidificazione delle medesimi, passato il qual termine andassero al publico incanto, per deliberare al più offerente quei fondi vacui, tanto liberi quanto soggetti a fideicomisso et depositar il ricavato al Conservator del deposito ,da esser investito alle sei per cento et corrisposto il prò alli proprii particolari P. Così giusto decreto che passò inesequito et che pur è di non piccole conseguenze, meritava forse i riflessi della publica maturità, o almeno che si onora di ravvivarla in conterza nel publico generoso compattimento. Grazie

*

1704, 25 septembre, Sénat

Décret du Sénat commandant aux X Savi alle decime de contrôler l'évolution de la rente locative, aux Proveditori di Comun de recenser les biens en ruine et aux propriétaires de restaurer leurs biens dans un délai d'un an.

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 249, f° 373v-374r

Spiccano nella diligente scrittura hora letta del Collegio de Dieci Savi in Rialto le puntuali direttioni loro nelle bonificazioni di decime che con la norma di publici decreti van facendo a particolari sopra stabili ruinati, ma compariscono ancora distinti gl'effetti della loro attenzione e zelo nel rilevare li pregiudici che

corrano al publico interesse et li riguardi ben giusti che militano al ravnivare il decreto 1661, 13 settembre, che'uniscono alla scrittura stessa et però sia preso che, mentre restano essi Dieci Savii eccitati d'andar estendendo al metodo apunto di publici decreti sopra le istanze che le saranno proddotte da particolari, quelle bonificationi di decime che troveranno aggiunte sopra stabili e case ruinate ma il solo tempo dell'avvenire siano egualmente incaricati li Provveditori di Comun, in consonanza delli decreti del Maggior Consiglio 1546, 4 settembre et del Senato 1661, 13 settembre, a far riconoscere et rivedere tutte le case et stabili che si trovassero diroccati et d'intimare a particolari Proveditori de medemi che debbano in tempo d'anno uno restaurarli et riedificarli e, quando lo ricusassero, deveniranno all'esecutione di quanto resta dal precitato decreto 1546 precritto.

Et del presente sia data copia a medesimi Dieci Savii et Provveditori di Comun, per lume et per l'esecutione.

122/5/7

*

1706, 12 janvier (1705, 12 janvier *m. v.*), Provveditori di Comun

Intimation des Provveditori di Comun demandant aux propriétaires de biens en ruine de se présenter à la magistrature dans les quinze jours afin de procéder à la vente.

Source : ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 46, n. n., «Leggi in proposito dei beni rovinosi».

Proclama publica d'ordine degl'illustrissimi et eccellentissimi signori Proveditori di Commun. Adì 12 genaro 1705. In materia de beni rovinosi.

Che essendo con parte del serenissimo Maggior Consiglio 1546 stato provisto acciò le case e stabili di questa città non andassero in desolatione et rovina, a pregiuditio delle ordinationi de testatori, de beneficiati per fideicommisso et anco del publico che vien a perdere il beneficiato delle gravezze solite pagarsi sopra li medesimi stabili, appoggiata rimanendo a sue eccellenze l'incombenza d'invigilare perché li stabili stessi fossero restaurati, dandogli facultà di capitar alla vendita overo livellazione de' medesimi ad ogni richiesta degl'interessati, e non riuscendo abastanza profitevole con propria e giusta deliberazione, non vedendosi che dal'interessati venga applicata cura e sollecitudine come si dovrebbe, per non lasciar maggiormente inoltrare la deturpatione che evidente si scorge in molti luoghi della città, con la continuatione del publico pregiuditio in riguardo delle gravezze che non vengono esatte, particolarmente per li stabili rovinati, al qual abuso et inconveniente havendo l'eccellentissimo Senato applicato li suoi sapientissimi riflessi con li decreti 1661, 12 settembre, 1704, 25 settembre, decretato doversi applicar a tal abuso rimedio opportun, appoggiandone l'esecutione all'eccellenze loro, fanno per tanto pubblicamente intendere che tutti quelli possedono beni rovinosi o rovinati in questa città debbano nel termine di giorni quindici comparire nel loro eccelentissimo magistrato a portar le loro istanze per la vendita overo livellazione dei beni sudetti, portando anco li loro titoli, acciò si possa conoscer se siano liberi overo soggetti a fideicommisso, altrimenti, passato detto termine e non comparendo, sarà dall'eccellenze loro presa quella deliberazione che sarà propria per adempimento dovuto delle publiche deliberazioni, con la mira sempre alla conservatione particolarmente de fideicommissi, mentre il tratto d'essi beni doverà restar fondi obligati alli sudetti fideicommissi, con avantaggio dell'investitura.

Piero Dolfin, proveditor di Comun

Lunardo Valier, proveditor di Comun

Polo Contarini, proveditor di Comun

*

1708, 19 avril, Provveditori di Comun

Intimation des Provveditori di Comun accordant aux propriétaires de biens en ruine un mois pour commencer les travaux sans quoi ils seront mis en vente.

Source : ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 46, n. n., «Leggi in proposito dei beni rovinosi».

Il serenissimo Principe fa saper et è per ordine degl'illustrissimi et eccellentissimi signori Proveditori di Comun che, essendo con parte dell'eccellentissimo Senato approvata nel serenissimo Maggior Consiglio 1546, 4 settembre, raccomandato al magistrato di sue eccellenze il provvedere che le case e stabili di questa

città non cadano all'ultima in desolazione, a pregiudizio dell'ordinazioni de testatori et in conseguenza de beneficiati per fideicommissio et così pure al danno del publico che vien a perdere il beneficiato delle decime, oltre i riguardi ben proprii di conservare il buon aspetto e decoro di questa Dominante deturpata in qualche parte dalle non mai riparate rovine e dalle molte iminenti di essi stabili. Però, inherendo presentemente al decreto sodetto et a gl'altri posteriori pure dell'eccellentissimo Senato 1661, 12 settembre et 1704, 25 settembre, con quali tutti viene promossa l'attenzione del magistrato a togliere quando da particolari non sia provveduto questi rimarcabili inconvenienti con la vendita dei fondi stessi, onde resti rimesso il culto della città, il pagamento delle pubbliche decime et alla fine l'utile per altro giacente de stessi interessati, fanno pubblicamente intendere, ex abbondanti vedendosi già con proclama 12 genaro 1705, esteso dal zelo de loro predecessori quanto relativamente a decreti sodetti et particolarmente all'ultimo 1704, doveva bastare per eccitare ne' sudditi la dovuta obbedienza a publici venerati decreti che cadaun possessore, così libero come gravato di fidecomisso di stabili rovinosi o rovinati, debba nel termine di mese uno dal giorno del presente dar effettivamente principio alla restaurazione o riparazione di essi beni, con le solite licenze da torsi per gl'operarii dal magistrato di sue eccellenze, onde si veda una volta dato realmente principio all'esecuzione delle pubbliche prescrizioni. Passato il termine sopradetto e non venendo da particolari adempito, resta a cadauno notificato che il magistrato di sue eccellenze per esecuzione dei sopradetti decreti devenirà con publici incanti alla vendita di essi fondi e case rovinose et il tratto di esse vendite sarà riservato in un scrigno a parte ai Camerlenghi di Comun, acio deputato, per esser disposto o investito all'hora quando vengano da particolari interessati prodotti il loro giusti titoli, in tutto e per tutto in conformità delli medesimi, e con la subrogatione de fideicommissi che sopra d'essi se vi attrovassero e con tutte quelle maggiori cautelle che vagliano a preservare il publico e privato interesse. Data dal magistrato eccellentissimo de Provveditori di Comun, li 19 aprile 1708

Francesco Maria Zen, proveditor di Comun

Antonio Capello, proveditor di Comun

Almorò Grimani, proveditor di Comun

*

1714, 19 décembre, Provveditori di Comun

Relation des Provveditori di Comun présentant les textes législatifs de 1546, 1661 et 1704 et les difficultés d'application et recommandant l'adoption d'une nouvelle loi par le Grand Conseil qui autorise la vente des biens en ruine sans l'accord de l'usufruitier, mais à condition que les fruits de la vente restent au bénéfice du fideicommiss.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511, n. n.

Serinissimo Principe

Li stabili dirocati e terreni vacui sparsi in gran copia per la città ad onta delle leggi e delle tante diligenze praticate da nostri predecessori, dando un efficace e ben giusto motivo al zelo di noi Provveditori di Comun di ricorrere al braccio autorevole di vostra Serenità e provando il grave disordine e aditando il conferente compenso.

L'importanza della materia merita senza dubbio i pubblici sovrani riflessi, mentre si inatta di redimere i diritti del pubblico patrimonio asai pregiudicato dalla rendita considerabile delle decime e di rimettere il decoro della città troppo deturpata dalla rovina e fondi neghetti, oltre il riguardo di preservare al possibile le sacre ordinazioni de senatori e metter al coperto l'interesse de particolari.

La publica maturità fu trando ne questi ogetti di tanto rimarco provide in vari tempi al gravissimo disordine, ma sebene le leggi stabilite in questo proposito rendono ad uno stretto fine, essendo non ostante essere contentimento al quanto discorde, rendono in alcuna parte difficile, in altra impossibile l'esecuzione e malagevole l'impresa.

Tre sole provisioni nel corso di due secoli sono venerate da magistrato nostro, giudice naturale della materia.

La prima 1546, 4 settembre, emanata dal serenissimo Maggior Consiglio comanda la vendita o livellazione di questa sorte di fondi, il deposito del loro prezzo in uno scrigno a parte dei Camerlenghi di Comun, che l'investita del ricavato sia fatta dal magistrato nostro o in altri stabili della città o pure in possessione de fuori, ma ciò che più importa prescrive che noi divenga alla vendita nel solo caso che il magistrato nostro sia richiesto dalli beneficiati pure interessati nei fondi sopra detti.

La seconda prescritta l'anno 1661, 12 settembre, con decreto esteso dalla maturità dell'eccellentissimo Senato, committendo al magistrato nostro d'invitare nel termine stimato più congruo e sufficiente li

patroni de fondi alle dovute restaurazioni e reedificazioni, passato il qual ordine allo stesso magistrato nostro di divenire per via d'incanto alla vendita delli medesimi, depositando il tratto nella cassa del Conservator del deposito, con incarico poi al magistrato dei nostri Deputati sopra la provision del dinaro di farne l'investitura in forma di deposito alli sei per cento con quella maggior cauzione e sicurezza.

La terza, nata in questi ultimi tempi, fu stabilita dal decreto dell'eccellentissimo Senato 1704, 20 settembre, e comette a solo peso del magistrato nostro il far riconoscere e rivedere tutte le case e stabili che si trovassero dirocati, intimare alli particolari che nel termine d'anno uno debbano restaurarli, e quando sicurassero divenire all'esecuzione di quanto resta prescritto dal serenissimo Maggior Consiglio.

Dall'accennata diversità del comando ben comprende la pubblica sapienza quanto difficile possa riuscire l'esecuzione, mentre la vendita il serenissimo Maggior Consiglio lega l'arbitrio del nostro magistrato quando non preceda l'istanza degl'interessadi, e l'investita di rende impossibile alla sei per cento, come prescrive l'eccellentissimo Senato con l'accenato decreto 1661.

S'aggiunge che la prima legge 1546 nell'estendere questa provizione tanto li stabili rovinati quanto quelli rovinosi e, se bene è forza credere che per li rovinati intenda quelli soli che veri inabitabili, sono stati esentati dalle decime del Collegio dei dieci savi, non ostante però espressamente non restringe a questa condizione l'incarico del giudice.

Tal volta dunque essendo accaduto qualche vendita di stabili rovinosi bensì ma che non erano ridotti a quest'ultima desolazione, insorse motivo de reclami giudiciari estorti ben spesso con stracio e fraude della legge lo spoglio de compratori.

Per questo le diligenze praticate da nostri predecessori negl'anni 1705 e 1708, spirato l'anno del proclama fatto pubblicare dalli medesimi in consonanza dell'ultimo accenato decreto 1704, furono del tutto inoficose tal che né li particolari, benché astretti da vigorosi inviti, hanno rifabricato né il magistrato ha potuto ritrovar alcuna offerta, non ostante l'esperimento da replicati incanti.

Tutto lo sconcerto dunque nasce dall'equivoco e varietà delle leggi, dall'ostinazione e impotenza de particolari, ma specialmente dalla difidenza e incredulità invaldine compratori, essendosi sparso massime nella sana opinione di non pochi che la parte del serenissimo Maggior Consiglio 1546, quale serve di base alli susseguenti decreti dell'eccellentissimo Senato, possa esser pregiudicata dalli nati giudizi e dal tempo ormai troppo discorto e lontano della sua istituzione.

Intando corrono trenta e più anni da che, in contravvenzione della pubblica volontà e con notabile pregiudizio de pubblici diritti, per l'esenzione dalle decime si lasciano in abbandono molti terreni vacui nei siti anco più cospicui della città, e ogni giorno più si vanno moltiplicando le rovine, come in questi giorni è accaduto in calle de Fabri, con sparimento, danno e reclamo di tutti quegli abitanti.

Gradisca la pubblica benignità il nostro riverintissimo zelo et con la divota esposizione del male si fa lecito di rassegnare anco riflessi per il suo rimedio; per risvegliar il letargo contumaci o per promuovere la concorenza de compratori crede il nostro umilissimo esequio che non vi sia al suo ripiego né mezzo termine più conferente quanto questo d'una nuova legge del serenissimo Maggior Consiglio che dichiari e ravivi la pubblica costante volontà sopra li soli fondi vacui e stabili rovinosi esenti da decime, per togliere qualunque cavillo forense e stabilire in intiera calma l'invalso sospetto de compratori.

Quando l'impotenza degl'interesati àno quel termine che pareria più congruo alla prudenza dell'eccellentissimo Senato non poter obbedire al publico supremo comando, il ricavato della vendita de medesimi dopositato o in Banco giro o al Proveditor ori et argenti in Cecca sarebbe veramente confluire summa rilevante di danaro che potrebbe servire per ora a publico uso, con la sola corrisponsione di pur che fossero prescritti dalla pubblica autorità ai chiamati dalli fideicomissi in forma di subrogato, tali essendo quasi tutti li stabili di simili natura non meno rovinosi che vacui.

Questi umilissimi sentimenti restano rassegnati dal nostro zelo ai pubblici sapientissimi riflessi eravà parte della nostra obbidienza il venerare qualunque prescrizione di detta Signoria, alla quale profondamente s'incliniamo.

Data dal magistrato de provedori di Comun, 19 dicembre 1714

Allessandro Morosini, proveditor di Comun

Agostin Contarini, proveditor di Comun

Daniel Dolfin, proveditor di Comun

*

Avis favorable des Avocats fiscaux de la Seigneurie sur la proposition de loi des Provveditori di Comun.
Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511, n. n.

Scritture degli Avvocati fiscali della serenissima Signoria sopra scrittura de Provveditori di Comun

Serenissimo Principe

Con impulso di vero zelo e con sentimenti di tutta giustizia rappresentò alla Serenità vostra il magistrato eccellentissimo de Provveditori de Comun la difficoltà che attraversano la vendita de beni rovinosi vacui e diroccati di questa città derivanti particolarmente de qualche disonanza, il che si vede nela parte del Maggior Consiglio 1546, 4 settembre, e li susseguenti decreti dell'eccellentissimo Senato emanati nelli tempi che si vengono additati dalla scrittura medesima, come pure dalla contigenza e incertezza nella quale rimangono i compratori e loro eredi per le troppo facili appellazioni che si vengono interposte dagli eredi fideicomissari, sopra di che dalla Republica nostra commessi alla divota obediencia di noi Avvocati fiscali l'informazioni che si daremo l'onore d'umilmente rappresentare.

Fu sempre stato riputato di publico vantaggio e decoro la sussistenza de stabili della Dominante. Haver però il serenissimo Maggior Consiglio con questo oggetto stabilita libertà di vender questi stabili diroccati e rovinosi con l'obbligo d'intestitura col loro provento nel scrigno dell'eccellentissimo magistrato de Camerlenghi di Comun, o pure con altro stabile della città e fuori. Ma con la riserva che mai si diverga alla vendita de sudetti che prima non preceda al magistrato eccellentissimo de Provveditori di Comun il ricorso de beneficiati o interesati de fondi medesimi.

Li decreti posteriori dell'eccellentissimo Senato sempre più avantorasono queste publiche disposizioni, ma come prescrivono l'investita alli 6 per cento ne publici depositi se ne vede ora impossibile l'esecuzione.

Comune sia certo è che restano defraudarte l'intenzioni de' testatori, deturpato il buon aspetto della città, deteriorati li publici diritti nella esecuzione delle decime, e in fine con publico e privato pregiudizio troppo essenziale che camina in abuso.

Alla Serenità vostra col nuovo decreto del serenissimo Maggior Consiglio sarà ben agevole d'additarvi l'opportuno compenso a riparo di tanta inconvenienza, devansi però far precedere l'intimazioni a possessori o padroni, onde nel giro di qualche mese devengono al ristauo e redificazione de fondi medesimi, e, quando quest'ultimo perentorio non incontraria la pontual abbedienza, il publico comando commettere al magistrato stesso con le solite misure la loro vendita o alienazione con l'investita del loro ricavato in qual modo che parerà più conferente alla publica maturità e più canto all'interesse e preservatione de privati riguardi.

1714, 14 gennaio

Antonio Zuanne Manolesso avvocato fiscale di vostra Signoria

*

1714, 19 janvier m. v., Sénat

Décret du Sénat renvoyant aux X Savi alle Decime la question de l'exemption fiscale des biens en ruine et rejetant implicitement l'idée d'une nouvelle loi.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511, n. n.

Ben degno delle publiche comendazioni è il maturo studio de Provveditori di Comun che nell'adempimento delle proprie incombenze han trascietta l'emergente materia de stabili rovinosi, diroccati e terreni vacui, col oggetto nella redificazione de medesimi di prommovere il miglior publico privato vantaggio.

Ad un tal fine esponendo il tenor de decreti di questo e del Maggior Consiglio, con li mottivi frapposti nell'esecuzioni loro, suggeriscono g'espediti che repputano salutari alla rimozione de medesimi, dovendosi però per le più accertate deliberazioni rilevare dal Collegio de Dieci savi sopra le decime qual publico pregiudizio derrivi da fondi che sono attualmente esenti da decime e qual provento dalli stessi derrivar potrebbe, rissorti che fossero. Sarà parte del sopradetto Collegio d'esponer l'intiero con la maggior sollecitudine, così che espeditamente coglier si possa tutto il frutto delli benementi suggerimenti di detti Provveditori di Comun.

E della presente delliberazione sia data copia al Collegio de Dieci savi perché eseguisca in conformità.

128/10/13

Lorenzo Valier N. D.

*

1720, 1^{er} août, Sénat

Décret réaffirmant les prérogatives des Provveditori en matière de sécurité des voies publiques.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511, n. n.

D'ordine per li Provveditori di Comun, osservati li decreti del Maggior Consiglio e del Senato intorno la polizia di questa città nel proposito de stabili rovinati o rovinosi, rifferiscano se vi siano o nelle strade o nelli rii contravenzioni alla mente publica o per trascuragine o per impotenza de possessori, se impediscano nel libero transito, unendovi quell'altri riflessi che rispetto alla materia trovassero degni della pubblica cognizione.

*

1728, 8 novembre, Sénat

Décret donnant pouvoir aux Provveditori di Comun de procéder aux travaux d'urgence à la suite de l'incendie survenue rio di San Lio, le 18 octobre 1728.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511, n. n.11

D'ordine per li Provveditori di Comun passino quanto più sollecitamente alla visita del luoco ov'è seguito l'ultimo incendio, servando con tutto il calore ag'ordini che occorressero per il ripparo necessario alli pericoli che vengono minacciati in quelle rovine.

*

1728, 18 novembre, Sénat

Décret autorisant le Savio Cassier à débloquer des fonds pour que les Provveditori di Comun puissent procéder aux travaux d'urgence, rio di San Lio.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511, n. n.

Spicca nella scrittura ora letta l'attenzione de Provveditori di Comun nell'adempimento degl'incarichi demandatili, spiegando l'operazioni ch'è necessario farsi nel luoco ove segui l'ultimo incendio, per oviare a sinistri che possono succedere.

Come però l'affare non permette dillazione, così ordinerano immediare che sii dato mano all'opera col possibile risparmio, con risserva del publico rissarcimento dalli patroni delli stabili, concertando a tal effetto con gl'avvocati fiscali li atti che convenissero. Sarà poi dell'avvertenza loro far riveder il rio contiguo se avesse rissentito alcun pregiudizio dalla caduta delle rovine che in quel caso furono sgombrate, mentre per il bisogno di dinaro si ordina al Savio cassier del Collegio di disporre prontamente la ballottazione di ducati duecento, onde per ritardo del solo non si differisca con pericolo l'operazione.

Riferiranno in fine quello dispongono le leggi nel caso che da patroni de stabili rovinosi e desolati non venisse curato di riffabrarli, per le delliberazioni ulteriori che fossero consentane.

E da mò sia ricercato al Savio cassier di disporre prontamente la ballottazione di ducati 200 per farsi passare nella cassa de Provveditori di Comun per l'effetto sopra accennato.

*

1759, 28 mai, Provveditori di Comun

Extrait de la supplique adressée à la Seigneurie dans lequel est exposé le mécanisme de financement des travaux par la cession des loyers à l'entrepreneur.

Source : ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 45, reg. 17, n. n.

La desolazione de molti stabili ruinati e rovinosi, sparsi in questa città con indecoro della medesima e con pregiudicio de fideicomissi e delle pubbliche decime, somministrò argomento alla pubblica maturità fin nell'anno 1546 di prescrivere a questo magistrato et impartirli ampla facultà, con parte del serenissimo Maggior Consiglio 4 settembre, di poter, a richiesta de possessori presenti e di quelli ancora prossimi a succedere, alienar li stabili rovinosi e condizionati o per vendita, o per livellazione, e per via d'incanto, conosciuto che in altro modo non si possino riparare ; in relazione a tal legge fu in seguito meditato dall'attenzione de precessori nostri e da quella degli eredi fideicomissari l'altro modo di riparar tali stabili senza distrarne li fideicomissi dalle proprie famiglie, col ripiego di far quelli ristaurare e rimettere ne primiero suo stato d'alcun operario che assunto s'avesse l'impegno d'intraprender tale riffabrica a tutto sue spese e per esserne rimborsato col tutto degli annui affitti fin l'intiera sua soddisfazione, che per approfittarsi del lavoro dell'opera cui e sempre condisceso e vi condiscente. Quindi con tal condizione furono sempre stimati simili contratti con scritture private dalle parti, le quali poi, previe le necessarie diligenze di riconoscere lo stato de stabili pregiudicati e d'esaminare l'onestà de contratti approvati, vengono dal magistrato nostro per rapporto all'incenziato legge, onde assicurare l'interesse de fabbricatori da qualunque pericolo di chi succeder dovesse nelle rapresentanze de fideicomissi, prima che ottenuto avesse l'operario il conveniente suo rimborso. Tali terminazioni hanno sempre conseguito il suo utile e buon effetto, e perché apoggiate alla legge medesima e perché è ben giusto che debba esser reintegrato del suo credito chi co' propri danari ripristinò al fideicomisso alcun stabile inutile e perduto in beneficio anche de successori alli contraenti ; di quest'ordine non s'approfittò per sua imperizia il supplicante Folin e, scoperto ora il fideicomisso instituito sopra li stabili antedetti da lui refabbricati delli presenti possessori e contraenti, perduta avrebbe ogni azione di credito sopra li stabili stessi, e perché inoltre non può in oggi disporre del capitale del suo credito per l'obbietto del fideicomisso non cautato dalla narrata terminazione, per la quale oggi si rivoglie alla Serenità vostra per esser posto in tempo a poterla ottenere, a tutela del suoi interesse in ordine della narrata legge e pratica, non avrebbe incontrata difficoltà ad ottenerla opportunamente ricercata previe le necessarie diligenze a tutela del fideicomisso, ma in oggi non può sperarlo che dalla clemenza della Serenità vostra col grazioso implorato rescritto d'esser porto in tempo, per cui rassega le riverentie sue supplicazioni.

*

1761, 10 décembre, Sénat

Décret du Sénat autorisant les travaux d'urgence sur les biens de la famille Morosini, rio del Fondaco dei Tedeschi et le sequestre de tous leurs revenus locatifs pour payer les artisans.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 2511, n. n.

Nonostante li replicati eccittamenti datti dal magistrato de Provveditori di Comun alli nobilhomeni sier Marin Morosini, sier Vincenzo Morosini fu di sier Antonio e sier Rinaldo Morosini fu di sier Lodovico, perché applicati si fossero con sollecito provvedimento al ripparo della rovinosa imminente caduta del loro stabile posto nella contrada di S. Giovanni Grisostomo che riguarda colla facciata maestra sopra il rio del Fontico de' todeschi, sentesi dall'ora letta zellante scrittura che, riusciti vani ed inutili tutti i stimoli anche della terminazione segnata li 16 giugno passatto e ad essi intimata, più continui e sia accresciuto anco il pericolo della caduta che alli vicinei e al frequente passaggio riuscirebbe fattale, oltre l'imbonimento del rio medesimo, tanto necessario alla comunicazione della città.

Risoluta volontà però essendo del Senato che cessi ogni ulterior dillazione a togliere l'inconveniente prossimo a succedere, si delibera che il magistrato faccia immediate eseguire la terminazione sudetta e sia tosto demolita quella porzione di stabile che si rende rovinoso, che riesce d'universale pericolo.

Ma perché la spesa di tal operazione si considera ascendere a ducati 1000 almeno e il ritratto de materiali non è sufficiente per supplir praticarsi, è precisa pubblica volontà che per il di più che mancasse dal riccavato de' materiali stessi abbia da succedere un intiero universale sequestro sopra tutti li beni delli nobilhuomi predetti, onde gli operari che s'impiegeranno debbano immancabilmente essere delle loro mercedi rissarciti, col che tutto colla propria attenzione accudirà la diligenza ed il zelo del magistrato medesimo.

*

1792, 4 janvier m. v., Provveditori di Comun

Relation des Proveditori di Comun sur la législation sur les biens en ruine et ses dysfonctionnements, comportant des propositions de réforme (possibilité accordée à un co-propriétaire de faire les travaux en se remboursant sur l'ensemble des loyers, autorisation de procéder à des travaux en urgence en séquestrant les revenus).

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 1511, n. n.

Grave ed interessante argomento assoggettiamo alla sapienza di vostra Serenità che comprende essenziali pubblici riguardi di universal sicurezza delle sostanze e vite de cittadini e de sudditi, di preservazione delle disposizioni fideicommissarie de testatori, di presidio dalla publica regalia e di decoro della città.

Sempre vigile la publica paterna providenza del serenissimo Maggior Consiglio e dell'eccellentissimo Senato, colle sovrane leggi 1546, 4 settembre, 1661, 13 settembre, ha stabilito le massime e le prescrizioni rapporto alle case rovinose e diroccate della città, imponendo alli possessori tanto liberi che soggetti a fideicomisso per il loro ristauero e mantenimento, e prevedendo il caso che non siano suscetibili di ristauero ; è discesa ancora la publica auttorità a permettere la vendita o livellazione sopra il ricorso de proprietari ed a prescrivere li metodi e discipline caute ed avvertenti, a salvezza de fideicomissi e de capitali che dalla vendita o livellazione ritarere si potessero.

Raccomandata alla vigilanza dal magistrato nostro sin dalla sua istituzione singolarmente dalle sopraccennate leggi quest'importantissima materia, erano già dirretti li studi nostri all'esame della stessa, eccittati tutto giorno dalle continue riccorenze per li pericoli che minacciano alcuni stabili e case rovinose della città, onde provvedere alla sicurezza del publico transito, tanto più che li decreti dell'eccellentissimo Senato 1720, primo agosto, e 1728, 19 novembre, richiamarono sin d'allora alla publica conoscenza questo grave argomento. Ma, succeduta nel giorno 19 ottobre decorso la fattale disgrazia della caduta improvvisa d'un ampio stabile, composto di vari appartamenti, in contrada di S. Pietro di Castello, che apportò le funeste conseguenze della perdita imediata di più persone e di parte delle sostanze di molte famiglie, col quasi intiero atterramento d'altra casa contigua e che poteva in divers'ora accadendo apportare ancora più funeste conseguenze, avendo lasciata per altro la numerosa e grata popolazione di quelle vicinanze ricolma di terrore e di spavento, abbiamo creduto di anteporre quest'argomento a qualunque altro e di rivogliere li studi nostri all'intiera sua conoscenza, onde potervi sollecitamente apponere quelle providenze che ben esige una materia di tanta rilevanza.

Comessi per tanto li capi delle contrade di produrre al magistrato la riffera di tutti li stabili e case rovinose, rovinare ed in pericolo che s'attrovassero nelle loro rispettive contrade, li abbiamo subito doppo la produzione delle stesso non solo fatti riconoscere dal capitanoo degl'ingegneri Giovanni Leonardo Gaetini e dal proto dell'offizio Antonio Mazzoni, ma ancora con appositi nostri sopraluoghi abbiamo voluto occularmente accertarsi della loro situazione e delli esposti pericoli. Dalla giurata loro relazione e fogli accompagnati risulta con esatezza lo stato de medesimi, la qualità de pericoli che minacciano le loro situazioni e numero, con la separazione di che esigono un immediato pronto riparo dalli altri, a quelli per loro opinione e per esperienza nell'offizio credono che possano essere dilazionati per un qualche breve spazio di tempo li ripari, accenando ancora che, oltre le case e stabili in pericolo riferiti da capi di contrada, ne hanno riconosciui degl'altri e che per la prese informazioni ne esistono ancora principalmente sopra il Canal grande e li pubblici rivi, e di ciò si assicura anche li recenti nuovi prodotti ricorsi. Comesso il magistrato nostro dalla quantità de pericolosi stabili abbandonati ed in rovina, e molto più dalli imminenti pericoli che minacciano molti fra essi e tolgono la sicurezza al publico transito, da che si riconosce anche l'estremo abbandono di quelli grandiosi piantati in luminose situazioni e vicinanze, a differenza de tempi decorsi, ed il riflessibile aumento de mali, con indecoro della città, motivi tutti che richiamano le più serie considerazioni del governo e le più pronte providenze dell'eccellentissimo Senato, abbiamo per tanto meditato di rintracciare un mezzo con quelle senza introdurre novità, senza infondere maggiori trepidazioni o turbamenti che, secondo le traccie delle sovrane leggi e dai metodi sin da' rimoti tempi sempre osservati, producesse finalmente il contemplato effetto di assicurare i pubblici oggetti ed impedire ogni pericolo alla suddita popolazione.

Doppo lunghi studi e serie considerazioni nel quanto importante altrettanto difficile argomento, abbiamo divisato la promulgazione di un proclama che, richiamando alla sua esecuzione le prescrizioni dell'antedette leggi 1546, 1661, oblige li possessori e proprietari tutti de stabili e case rovinose ed in pericolo all'adempimento de' doveri impostigli dalle leggi medesime ; noi lo sottomettiamo esteso in quattro capitoli all'autorità e sapienza dell'eccellentissimo Senato.

Prescrive il primo capitolo che tutti li proprietari di stabili e case in disordine, suscettibili per altro di ristauero, debbano nel termine di anno uno aver fatto accomodare li stessi, avendo cura di mantenerli in conzo e colmo, e comprende con ciò le prescrizioni della legge 1546, 4 settembre, e dei decreti 1661, 13

settembre, e 1704, 25 settembre, che vogliono tutti li proprietari de stabili obligati al loro restauro e conservazione e del decreto 1704, che le concede il periodo di un anno, per renderli restaurati ed accomodati.

Addotta il secondo le discipline e metodi rapporto alli stabili e case di molteplici proprietà. Uno de principali motivi per cui s'attrovano in ora non poche di esse in istato rovinoso ed un pericolo, come dai rassegnati fogli rilevasi e facilita il mezzo al pronto loro restauro, confermando il metodo in da' rimoti tempi dal magistrato nostro praticato senza immaginabile reclamo, anzi con felice effetto ed utili conseguenze che possa ogn'uno fra li consorti proprietari occorrere, previo il pubblico permesso, alli necessari restauri delli loro stabili e case, colla propria specialità, salvo sempre il suo regresso per le tangenti porzioni verso cadauno de rispettivi consorti ed il suo giusto riscarcimento sopra gl'affitti dello stabile restaurato nei modi legali e di giustizia, come vostra Serenità può riconoscere anche dalle unite recenti terminazioni che accompagniamo e dalla fede del fedelissimo nodaro che assicura per le usate diligenze ed incontri della inveterata consuetudine.

Abbiamo sin ad ora trattato delle case e stabili bisognosi semplicemente di restauri e con le prescrizioni e metodi delli due rassegnati capitoli. Speriamo di aver abbastanza provveduto, altro più sollecito provvedimenti esigono quelle che s'attrovano in attuale imminente pericolo, sparse per le contrade ad universale sicurezza, e per assicurare il libero comodo e sicuro transito a passeggeri, tanto più che li mali in queste sono gravi, molti ed imminenti. Piantato perciò anche il terzo capitolo sopra eguali principi di equità, e giustizia e con metodi costantemente osservati dal magistrato, prescrive a' possessori nel termine di un mese di prestarsi alli necessari pronti ripari e provvedimenti, togliendo ogni pericolo, colla risserva al magistrato al caso che questi esigessero mai una minor dilazione di tempo ed un più sollecito ed immediato provvedimento, e stabilisce per invariabile norma che, passato il prescritto periodo del fissato mese, o minore secondo le circostanze, come si è detto, senza che li proprietari si curino di apporvi li necessari ripari, debba il magistrato nostro farli eseguire senza ulteriori dilazioni a loro danni, spese ed interessi e siano sottoposte al giusto pagamento degl'operari esecutori le rendite tutte del resistente proprietario sino al saldo del credito del operaro, sempre però legalmente riconosciuto ed approvato facendosi eseguire dal magistrato i relativi sequestri alle rendite predette a pubblica e privata cauzione.

Non sono nuovi li metodi delli sequestri in questi casi, né quelli gl'oggetti sono così giusti ed interessanti, così ha comandato vostra Serenità col decreto 10 dicembre 1761, per provvedere all'imminente pericolo che minacciava in allora lo stabile in contrada di S. Giovanni Grisostomo, e col'altro 7 maggio 1785, per impedire li pericoli del incendiato stabile nella contrada di S. Martino, oltre molte altre pubbliche deliberazioni.

Quest'imponente metodo figlio della necessità può assicurare la prontezza ne proprietari nel prestarsi alla riparazione dei pericoli piuttosto che assoggettarsi alli pesi ed incomodi de sequestri ed allontanare ancora li aggravii alla pubblica cassa, come è avvenuto ne tempi addietro, senza alcun suo riscarcimento, e risulta dagl'antedetti decreti.

Il quarto capitolo finalmente non fa che richiamare esattamente ad universale cognizione e provide disposizioni della legge 1546, 4 settembre, nei casi che venisse suplicata la vendita o livellazione delli stabili o case rovinose sottoposte a fideicomissi, e li metodi sempre osservati dal magistrato nostro in questo proposito sino dal momento che è nata la legge medesima.

Questi divoti sentimenti, frutto delle nostre intense applicazioni, noi li presentiamo a vostra Serenità accompagnati da un vivo desiderio di aver incontrati i pubblici oggetti, tendenti alla sicurezza de sudditi, all'utilità del erario e per l'esazione delle pubbliche decime e de grossi nelle frequenti occasioni dell'iscavo de rivi, all'incremento dell'arti ed a preservazione delle disposizioni de testatori, ed aver il conforto di pressidiare possibilmente la pubblica quiete e tranquillità, poichè, quallora piacesse alla Serenità vostra d'impartire la sovrana sua approvazione al rassegnato proclama, noi si presteremo col più efficace impegno a procurarne l'innalterabile sua esecuzione, sempre disposta l'obbedienza nostra a venerare qualunque si sieno le sovrane deliberazioni dell'eccellentissimo Senato. Grazie

Datta dal magistrato de Proveditori di Comun, li 4 genaro 1792

Lorenzo Antonio da Ponte proveditor di Comun

Lunardo Emo proveditor di Comun

Gerolamo Querini proveditor di Comun

*

1792, 4 janvier *m. v.*, Proveditori di Comun

Proposition de loi de la part des Provveditori di Comun en quatre points : restauration des biens en ruine dans un délai d'un an, droit d'un copropriétaire de procéder seul aux travaux en se remboursant sur l'ensemble des loyers de l'édifice, droit des Provveditori di Comun de procéder à des travaux d'urgence en séquestrant les loyers à venir, rappel des conditions de la loi de 1546 pour aliéner les biens conditionnés.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 1511, n. n.

Il serenissimo Principe fa sapere et è per ordine degl'illustrissimi eccellentissimi signori Provveditori di Comun che, resosi troppo avanzato e comovente l'abbandono in cui s'attrovano molti stabili e case della città, con pregiudizio riflessibile delli fideicomissi alli quali la maggior parte sono sottoposte, con imminente pericolo del publico transito, delle sostanze e vite de sudditi, e con indecoro della città, volendo perciò loro eccellenze provvedere ad un disordine di tanta rilevanza e producente troppo gravi e fattali conseguenze, in adempimento alla sovrana legge del serenissimo Maggior Consiglio 1546, 4 settembre, e del decreto dell'eccellentissimo Senato 1661, 13 settembre, dalle qualli viene precisamente raccomandata alla vigilanza del loro magistrato quest'importante materia, comandano e prescrivono quanto segue.

Primo. Che, in esecuzione della sopradetta sovrana legge 1546, 4 settembre, e delli decreti dell'eccellentissimo Senato 1661, 13 settembre, e 1704, 25 settembre, tutti li proprietari tanto liberi quanto fideicommissari de' stabili e case in disordine e suscettibili di ristauo in qualunque situazione della città esistenti debbano nel periodo di anno uno che averà il suo principio dal giorno della pubblicazione del presente, aver fatto accomodare i propri stabili e case, avendo cura di mantenerli in conzo e colmo, risservandosi loro eccellenze, nel caso di mancanza, di procedere a tenere di quanto viene prescritto dalle leggi medesime.

Secondo. Se li sudditi stabili e case bisognose di ristauo fossero di proprietà di molteplici consorti che per la maggior parte non si curassero di prestarsi al loro accomodamento, viene confermato il metodo sin ora corso che possa alcuno fra essi consorti presentarsi al loro magistrato per impetrare la terminazione permissiva di poter ricorrere al pronto necessario ristauo con la propria specialità, salvo sempre il suo regresso per le tangenti porzioni aspettanti a cadauno de rispettivi consorti, e di rissarsirsi poi del incontrato dispendio col ritratto degli affitti dello stabile restaurato, pressidiando a tutti li compatrori interessati notiziata, e seguirà sempre con la precedenza della suplica del ricorrente che identifichi li reali ristauri e dispendi occorrenti, e della giurata relazione del protto del magistrato che assicuri di averli riconosciuti e che la calcolata summa sia veramente corrispondente alle operazioni da eseguirsi.

Terzo. Riconosciuto co' legali sopraluoghi dai pubblici periti e con personali visite da loro eccellenze praticate per la città sopra le rifferte de capi delle contrade, attrovarsi non pochi stabili e case rovinose e cadenti in modo che minacciano un imminente pericolo, né potendosi per questo dilazionare più oltre un pronto provvedimento a preservazione del publico transito ed allontanamento di quelle fattali disgrazie, pur troppo anche recentemente accadute, viene perciò prescritto e comandato a cadaun possessore delle medesime di prestarsi entro il termine di mese uno all'riparo delli stabili e case che minacciano pericolo, in maniera che restino assicurati li passageri e li vicini abitanti ne' libero comodo e sicuro transito, eccetuato però sempre il caso che fossero riconosciuti da loro eccellenze in alcun stabile o casa li pericoli iminenti, in modo che meritassero un più sollecito provvedimento. Passato il qual termine che gli viene concesso senza che li sieno apposti li opportuni ripari dalli proprietari sudditi, sarà in allora da loro eccellenze ordinata l'immediata riparazione a suoi danni, spese ed interessi, e saranno sottoposte al giusto pagamento degl'operari esecutori de ripari o demolizioni che per avventura fossero state riconosciute necessarie da' pubblici periti e da loro eccellenze, a togliimento degl'imitenti pericoli, le rendite tutte delli proprietari delli stabili e case predette ovunque esistenti, previe però le legali tanze, incontri e cautelle sino al saldo del credito dell'operato. Al qual effetto saranno da' loro eccellenze fatti eseguire li sequestri alle rendite predette a publica e privata cauzione, così esigendo la loro resistenza alle sovrane prescrizioni in un argomento interessante l'universale sicurezza.

Quarto. Resta espressamente risservata la libertà concessa dalla legge del serenissimo Maggior Consiglio 1546, 4 settembre, alli beneficiati ed interessati de presenti possessori et etiam da quelli che averanno a succeder de proximo nelli stabili e case rovinose e che non si possono altramente riparare, sottoposti a disposizioni fideicomissarie, di presentarsi al magistrato di loro eccellenze relativamente alla legge predetta, sempre osservata per la vendita o livellazione delle medesime, producendo la solita suplicata, documentata dalli titoli della proprietà, sopra la qualle commessa la riconoscenza al protto dell'offizio ed adempito il personale sopraluogho di loro eccellenze, si devenirà coi soliti metodi dal fedel nodaro all'istesa della pollizza d'incanto e, previa la sua pubblicazione ai luoghi soliti e consueti, doppo tre legali esperimenti sul publico incanto sarà venduto o livellato al maggior offerente il stabile o casa di cui ne sarà stata supplicata

la vendita o livellazione. Dovendo l'intero suo importante essere cautamente investito a credito dell'i rispettivi fideicommissi, ne modi, forme e con le condizioni tutte che sono prescritte e comandate dalla sopracitata legge 1546, 4 settembre.

Ed il presente, fregiato che sia della sovrana approvazione dell'eccellentissimo Senato, sarà publicato alli luoghi soliti e consueti, stampato e venduto per la città, nonché consegnato a tutti li proprietari e possessori de stabili e case che s'attrovano rovinose ed in pericolo, ad universale cognizione e notizia e per l'effetto che abbia a riportare la sua innalterabile pronta esecuzione.

Datta dall magistrato de Provveditori di Comun, di 4 genaro 1792

Lorenzo Antonio da Ponte proveditor di Comun

Lunardo Emo proveditor di Comun

Gerolamo Querini proveditor di Comun

*

1792, 21 février *m. v.*, Sénat

Décret du Sénat reprenant les propositions précédentes.

Source : BMCC, *Cod. Civ.* 1511, n. n.

Del costante fervore ed assiduo impegno con cui nell'esercizio delle molteplici sue ispezioni si presta il vigile magistrato de' Provveditori di Comun, un nuovo testimonio ne rimarca il Senato anche dall'ora letta zelante sua scrittura.

Da questo e dalle carte tutte colla medesima esattamente accompagnate, mentre chiaramente risulta al Senato con quanto benemerito impegno dietro al fatale emergente nella contrada di S. Piero di Castello successo nell'ottobre passato detto e dietro le massime e prescrizioni, tanto del Maggior Consiglio che di questo stesso Consiglio 1546, 4 settembre, 1661, 13 settembre, 1720, primo agosto e 1728, 19 novembre, rapporto ai stabili e case rovinose diroccate ed in pericolo di questa Dominante, siensi prestati gli attivi cittadini col far eseguire appositi riconoscimenti dal capitano ingegnere Gaetini e dal proto dell'offizio Mazzoni, e col verificare personali sopralluoghi, onde accertarsi della costituzione e degli esposti pericoli, si riconosce poi precisamente quale effettivamente ne sia lo stato loro attuale, la qualità de' pericoli minacciati, le loro situazioni e numero, colla separazione di que' stabili e case che esigono un immediato pronto riparo dagli altri, a quali per opinione ed esperienza de' periti stessi può ancora per un qualche breve spazio di tempo dillazionarsi.

Nell'atto restando di retribuire ai zelanti cittadini stessi la meritata approvazione per le cure a quest'importante oggetto eseguite, il Senato è certo che saranno essi per prestarsi col maggior impegno e fervore anche in progresso, onde le provvide leggi nel proposito in varietà di tempo emanate, e che anche colle presenti si riconfermano, riportino immancabile e perfetto il loro adempimento.

Quindi a que' stabili e case che sono di molteplici proprietà e, rappresentando diversi compadroni, trovandosi molto ragionevole e provvidente il metodo che senza reclamo sino da rimoti tempi vien praticato dal magistrato di permettere cioè sopra il ricorso di cadauno fra li consorti proprietari l'esecuzione de' necessari restauri a peso della propria specialità, salvo sempre il suo regresso per le rispettive tangenti porzioni verso gli altri consorti ed il ben giusto risarcimento sopra gli affitti dello stabile restaurati nelle forme legali e di giustizia, il Senato, mentre per l'utile suo effetto anima il magistrato alla prosecuzione di un tal metodo degno poi di approvazione, trova il suggerimento per allontanare le controversie facili a succedere fra molteplici compratori de' stabili, li quali seco portano la fatal conseguenza del ritardo e quasi sempre dell'inesecuzione e dell'abbandono de' necessari restauri che, qualora concorrano li due terzi almeno per conto di quantità di fondo degli interessati alla loro riparazione o restauro, debba l'altro terzo, come si pratica per altri consorzi nelli frequenti incontri di operazioni promiscue, sottostare per la loro tangente senza ulteriori pretesti e sieno sottoposte a sequestri le rendite dello stabile loro spettante, sino a tanto che decise sieno le questioni che per avventura promosse venissero, o sopra lo seguiti lavori o sopra li loro pagamento.

Per quello riguarda poi al rappresentato provvedimento ch'esigono immediatamente que' stabili e case che s'attrovano in imminente pericolo sparse per la contrada, si stabilisce che il magistrato predetto praticar abbia verso i proprietari e possessori la legale intimazione di prestarsi nel termine di una mese ai necessari pronti riparti e provvedimenti, togliendo ogni pericolo ed assicurando il pubblico transito e qualora, spirato un tale periodo di tempo, li proprietari e possessori uindicati non verificassero li necessari ripari e provvedimenti, abbia ed ora ed in avvenire il magistrato stesso a far eseguire senza ulteriori dilazioni o

ritardi o la demolizione o l'assicurazione di quella parte esterna dello stabile o casa che minacciasse imminente rovina, per risarcirsi poi del dispendio che fosse perciò occorso o col mezzo della vendita de' materiali dalla parte demolita o col ripeterne dal proprietario il dovuto risarcimento, risservata poi restando sempre ad ognuno de' proprietari stessi a tenor della legge 1546, 4 settembre, la facoltà concessagli rapporto la vendita o livellazione dello stabile stesso colli metodi e discipline prescritte e costantemente osservate.

Con queste provvidenze e cautelle comprendenti gli oggetti contemplati dalle leggi che facilitar ne possono la loro osservanza senza offendere in nessun modo la facoltà de' proprietari de' stabili condizionati e soggetti a fideicommissio, confida il Senato che resti possibilmente assicurata la pubblica quiete e comun sicurezza nel transito, la preservazione delle disposizioni testamentarie ed i riguardi della pubblica regalia, viste tutte interessanti giustamente le paterne pubbliche sollecitudini.

120/2/0

*

1798, 2 mai

Mémoire sur la législation en matière de biens en ruine dans l'ex-République, écrit par Piero Ortali, chancelier, ancien notaire des Provveditori di Comun.

Source : BMCC, *Cod. Cic.* 1511, n. n.

Illustrissimi ed eccellentissimi signori

Grave ed importante fu in ogni tempo riconosciuto l'argomento de' stabili rovinosi e condizionati di questa città, comprendendo questo oggetti di erario, d'interna polizia e di preservazione de' stabili, e case soggette a fideicommissi e condizionate alle volontà de' testatori.

Chiara e suprema legge dell'ex Maggior Consiglio 4 settembre 1546 vuole che tutti li stabili della città siano restaurati e ridotti senza pericolo del pubblico transito da possessori de' medesimi e, prevedendo il caso che manchino li modi a possessori delli stessi, ancorchè fossero condizionati, di restaurarli o di toglierne li pericoli, autorizzar il magistrato degli ex Provveditori di Comun, ogni qual volta fosse richiesto dalli beneficiati ed interessati possessori ed ancora da quelli che avessero a succeder de' proximo, possano essere venduti ovver livellati sul pubblico incanto con le legali formalità che vengono anche espressamente dichiarate nella legge medesima; dovendo il tratto di queste vendite essere investito a cauzione delli rappresentanti li rispettivi fideicommissi o in pubblico seno o in altro luogo cauto e sicuro, sempre però colla dipendenza e riconoscenza dell'ex magistrato de' Provveditori di Comun sopradetto.

Le modalità con cui fu eseguita questa legge sino dai principi che fu emanata con felice successo furono le seguenti: sempre eguali, ed uniformi.

Produceva il ricorrente il suo memoriale all'ex magistrato circostanziato colla situazione dello stabile che si voleva vendere o livellare con le nozioni del fideicommissio a cui era obbligato; e questo memoriale era sempre sottoscritto di pugno del supplicante o da suo legittimo procuratore, e ciò per togliere il disordine pur troppo molte volte accaduto che, esauriti gl'incanti ed eseguite anche le vendite de' stabili rovinosi, ne nascevano de' pentimenti ne' venditori, o a motivo delle ritratte summe o a causa delle persone acquirenti che non incontravano del tutto il genio dei supplicanti venditori.

Dietro al qual memoriale veniva commesso il proto dell'ufficio di riconoscere lo stato dello stabile di cui veniva supplicata la vendita o livellazione, e di identificare il valore dello stabile predetto con tutta le possibili avvertenze, rassegnando il detto tagliato disegno.

Prodotta da perito la giurata relazione accompagnata dal disegno, da cui risultava il prodotto ricorso, il fideicommissio a cui era obbligato lo stabile, lo stato del medesimo, o rovinoso o cadente o in pericolo, tutti li diritti annessi allo stabile, nonchè il suo valore; in allora l'ex magistrato si portava personalmente ad incontrare e riconoscere con suo sopraluoco la verità de' fatti esposti dal protto, e questo era l'atto essenziale di queste vendite o livellazioni, poichè a motivo di quest'atto legale e solenne del giudice non vi è esempio che dalle superiori autorità sia mai seguito alcun taglio delle vendite stesse a fronte di vari praticati tentativi in più incontri.

Esaurito il sopraluoco con positivo attofiglio delle praticate riconoscenze, veniva ordinato al nodaro di estendere la relativa polizza d'incanto per la vendita o livellazione dello stabile supplicato.

Questa polizza d'incanto veniva dal pubblico comandatore pubblicata sopra le scale di S. Marco e di Rialto e riferita la pubblicazione al nodaro; sopra tre giorni si portava l'ex magistrato sopra il pubblico incanto e dopo tre incanti separati quando venivano offerte, o in voce o con polizze secrete, che

superavano o almeno giungevano alla summa calcolata dal proto dell'offizio, allora seguivano le deliberazioni al maggior acquirente o di vendita o di livello secondo l'offerta, e dietro alle prescrizioni delle polizze d'incanto che variavano in questa parte, a tenore delli ricorsi che venivano praticati, o di vendita o di livello.

Seguita la deliberazione sul pubblico incanto si estendeva allora dal nodaro l'istrumento relativo, ch'era in sostanza un composto di tutti gli atti seguiti accompagnato dalle notarili formalità.

Prima della consegna di detto istrumento all'acquirente era egli gravato delle seguenti spese.

Un quattro per cento sopra il capitale che veniva diviso tra li giudici e li ministri competenti dell'offizio, col ragguaglio di un mezzo per cento per cadauno, poi doveva soccombere alle spese protali e notarili dell'offizio che per lo più quasi sempre eguali ascendevano a lire 200 circa, oltredichè doveva pagare in cassa dell'ex officio Messeteria il cinque per cento sopra il capitale dell'acquisto, ed in cassa Grammatici all'ex officio de' Governatori dell'entrate il tre per cento circa sopra il capitale medesimo, ed in cassa Acque lire 30 quando il capitale era de' maggiori, e lire 15 quand'era de' minori.

Per essere de' maggiori doveva arrivare a ducati 1000 da lire 6 : 4, e si considerava de' minori ogni altro capitale che non arrivava alla predetta summa.

Portati al nodaro li documenti di questi tre ultimi pagamenti che intieramente ricadevano a vantaggio della pubblica cassa, li veniva in allora consegnato al compratore il suo istrumento, o sia estratto autentico degli atti seguiti.

Se l'acquirente aveva comprato liberamente, doveva nel termine di giorno otto depositare nell'offizio della Zecca l'offerito capitale a credito dell'ex magistrato de' Provveditori di Comun, il qual capitale poi sopra il ricorso dell'erede fideicommissario veniva o investito nella pubblica Zecca o in altro luogo, anche privato, a cauzione del fideicommissario, con positiva terminazione dell'ex magistrato predetto de' Provveditori di Comun che per la legge n'era il manutentatore e della vendita e dell'investita.

Se poi il compratore aveva fatto l'acquisto a livello affrancabile, poteva effettuare l'affrancazione quandocumque, ma doveva pagare il pro col ragguaglio del cinque per cento sino all'affrancazione, ch'eseguir doveva in una sol volta col deposito nella pubblica Zecca e con le formalità e condizioni sopra espresse, ed intanto doveva rimaner obbligato lo stabile livellato al fideicommissario non solo, ma ancora qualunque altra fabbrica che venisse nel frattempo fatta dall'acquirente nello stabile medesimo.

Questi, eccellentissimi signori, sono li metodi, le formalità, le discipline inalterabili sempre eseguite dall'ex magistrato de' Provveditori di Comun sino dal nascer della legge 1546, 4 settembre, che si raccolgono dall'antiche traccie de' remoti tempi.

A questo passo devo assoggettare a vostre eccellenze che questo diritto di vendita o livellazione de' stabili rovinosi e condizionati della città, accordato all'ex magistrato de' Provveditori di Comun dalla predetta legge, non solo veniva esercitato per quello riguarda gli stabili e case della città di Venezia e Dogado, ma ancora in da remoti tempi erasi dilatato per tutte le città e luoghi della Terra Ferma, tutto che per mio riverente sentimento la sovrana legge non facesse quest'effetto, né desse un chiaro diritto all'ex magistrato. Pur non ostante una pratica inveterata sin dall'emanazione della legge medesima, una mancanza di provvidenza in questo proposito per la Terra Ferma persuase, in tutti i tempi remoti e recenti, tanto li venditori che li compratori a ricorrere agli ex Provveditori di Comun anche per li stabili rovinosi e fideicommissi delle città e luoghi della Terra Ferma.

Sono molteplici le vendite e livellazioni seguite di stabili rovinosi esistenti a Padova, Castel Franco, Asolo, Mestre, ed altri luogo della Terra Ferma, e per fino in Sefalonico ed esistono nell'ex magistrato li documenti.

Li metodi e forme che si osservavano per la vendita o livellazioni de stabili e case nella Terra Ferma erano eguali alle altre della città di Venezia e Dogado, con la solo differenza che le perizie e sopraluoghi per riconoscere lo stato ed il valore de stabili si dirigevano lettere a pubblici rappresentati, li quali col mezzo di pubblici periti facevano eseguire gli esami ed incontri di leggi e, quando le città e luoghi dello Stato erano poco distanti da Venezia, vi si accompagnava alcune volte il natural proto del magistrato in unione con altro pubblico perito estratto a sorte; e così la polizza d'incanto veniva pubblicata tanto in Venezia a luoghi soliti quanto nelle città e situazioni rispettive della Terra Ferma.

A fronte però delle provvidenze della legge e dell'attenzioni del peculiare magistrato de' Provveditori di Comun, la città fu sempre abbandonata e trascurata da un riflessibile numero de' possessori de' stabili in pericolo e rovinosi.

In vari tempi fu ciò riconosciuto dall'ex magistrato de' Provveditori di Comun che ha rassegnato li essenziali disordini all'ex Senato, e singolarmente negli anni 1661 e 1792.

Nel primo tempo si scosse talmente l'ex Senato alle rimostranze dell'ex magistrato che non solo comandò a possessori il general ristauero de' loro stabili rovinosi ed in pericolo, tuttochè sottoposti a fideicommissio, ma ancora ordinò che dall'ex magistrato de' Provveditori di Comun ne fosse fatta la vendita di questi al publico incanto con li soliti metodi, tuttochè non venisse ricercata da proprietari rappresentanti li fideicommissi, come prescrive la legge 1546, 4 settembre.

Questa deliberazione però dell'ex Senato non vedesi che sia stata in tempo eseguita, poichè, alterando il decreto dell'ex Senato 1661, 13 settembre, l'antidetta legge dell'ex Maggior Consiglio 1546, 4 settembre, non vi poteva essere né diritto nell'ex magistrato né cauzione né venditori e compratori se prima il decreto dell'ex Senato 1661 non fosse stato sancito dall'ex Maggior Consiglio.

Furono più volte estesi li studi dell'ex magistrato de' Provveditori di Comun per ottenere questa facoltà che sarebbe stata utilissima alla pubblica cassa per un maggior aumento alla cassa Decime, per le pubbliche imposte degli acquisti, e decorosa alla città che non si riconoscebbe deturpata da tante rovinose fabbriche, e sarebbe assicuratosi ancora il transito publico purtroppo esposto a continui pericoli, ma non è mai riuscito nell'oggetto appunto per la necessità di una dichiarazione dell'ex Maggior Consiglio alla legge 1546, senza della quale inutile sarebbe riuscito ogni tentativo.

L'anno 1792 poi da benemeriti cittadini che presiederano all'ex magistrato de' Provveditori di Comun fu fatta una generale visita a tutta la città e furono riconosciuti tutti li stabili rovinosi e cadenti della medesima, e con singolare pazienza ed attenzione furono riconosciuti, e col mezzo dell'ufficiale ingegnere Gaettini e del proto Mazzoni furono fatti separare li stabili e case rovinosi ch'erano d'un imminente pericolo da quelli che abbisognavano di ristauero, ma non con quelle prontezza e instantaneità dei primi.

Opera che costò non poco travaglio ai cittadini d'allora per ottenere l'esattezza e riconoscere ocularmente la verità, ma che sorprese l'ex Senato quando gli fu accompagnata con la scrittura 15 febbraio 1792, nella quale fu anche reso conto dell'intero andamento di quest'argomento, delle leggi nel proposito della pratica che correva nel magistrato, e della necessità di pronte robuste provvidenze a salvezza delle vite de' sudditi.

Sopra questa scrittura dopo serie considerazioni, riscontri ed esami emanò finalmente il decreto dell'ex Senato 21 febbraio 1792, con cui, retribuite le benmeritate laudi, ha stabilito confermando le leggi tutte che, rapporto a quei stabili e case che sono di molteplici proprietà e rappresentano diversi compatroni, trovando molto ragionevole e provvidente il metodo che, senza reclamo sino da rimoti tempi, fu pratica dall'ex magistrato di permettere cioè sopra il ricorso di cadauno fra li consorti proprietari l'esecuzione de' necessari ristauri a peso della propria specialità, salvo sempre il suo regresso per le rispettive tangenti porzioni verso gli altri consorti, ed il suo ben giusto riscarcimento sopra gli affitti dello stabile ristaurato nelle fore legali e di giustizia, l'ex Senato anima l'ex magistrato alla prosecuzione di questo metodo, lo approva e per allontanare le controversie facili a succedere fra molteplici compatroni de' stabili, le quali seco portano la fatal conseguenza del ritardo e quasi sempre dell'inesecuzione e dell'abbandono de' necessari ristauri, stabilisce che, qualora concorrano li due terzi almeno per conto di quantità di fondo degli interessati alla loro riparazione o ristauero, debba l'altro terzo, come si pratica per altri consorzi nelli frequenti incontri di operazioni promiscue, sottostare per la loro tangente e siano sottoposte a sequestri le rendite dello stabile loro spettante, solo a tanto che decise siano le questioni che per avventura promosse venissero o sopra li eseguiti lavori o sopra li loro pagamento.

Per quello riguarda poi alli stabili e case che s'attrovano in imminente pericolo sparse per le contrade, stabilisce che l'ex magistrato predetto praticar abbia verso i proprietari e possessori la legale intimazione di prestarsi nel termine di un mese ai necessari pronti ripari e provvedimenti ed abbia sempre l'ex magistrato predetto a fare eseguire senza dilazioni o ritardi o la demolizione o l'assicurazione di quella parte esterna dello stabile o casa che minacciasse imminente rovina, per risarcirsi poi del dispensio che fosse per ciò occorso o col mezzo della vendita de' materiali della parte demolita o col ripeterne dal proprietario il dovuto riscarcimento; riservata però restando sempre ad ognuno de' proprietari, a tenor della legge 1546, 4 settembre, la facoltà concessagli rapporto la vendita o livellazione dello stabile, col li metodi e discipline prescritte e costantemente osservate. Con queste provvidenze si è lusingato l'ex Senato che resti possibilmente assicurata la pubblica quiete e comune sicurezza nel transito, la preservazione delle disposizioni testamentarie ed i riguardi della publica regalìa.

In adempimento di questo decreto furono praticate le rispettive intimazioni e comandamenti a proprietari e possessori de' stabili e case rovinose ed in pericolo.

Fu istituito nell'ex magistrato un libro a sestier per sestier, dove furono trascritti con le sue separazioni li stabili e case riconosciute rovinose, con la annotazioni delle praticate intimazioni e delle riferite de' capi di contrada e del proto dell'offizio tanto dell'esistenza che del riparo eseguito de' pericoli.

Questo libro esiste tutt'ora nell'ex magistrato, da tracce sino alla decadenza dell'ex governo aristocratico.

Da queste provvidenze e metodi approvati dall'ex Senato sono infiniti li beni che ne derivarono, sono stati levati molti pericoli che esistevano in varie situazioni della città, anche le più frequentate, sono state demolite e rifabbricate intiere case e stabili in pericolo e molte ne sono state vendute da possessori sul pubblico incanto e si vedono di nuovo erette con decoro della città e utilità della pubblica cassa.

Ne restano però molte altre giacenti e col pericolo aumentato, e sarà merito di vostre eccellenze, o colla continuazione de' praticati metodi o in quell'altro modo che credessero più opportuno all'ottenimento dell'oggetto, di continuare ad ottenere gli stessi provvidi oggetti tanti interessanti l'universal sicurezza della città.

Dimando perdono a vostre eccellenze del lungo attedio, ma la qualità dell'argomento, la precisità con cui ho creduto di assoggettarlo non mi ha permesso maggior brevità, non restandomi per ora se non che la lusinga di ottenere il clemente compatimento di vostre eccellenze a cui soltanto aspiro e pregio.

Rassegnata li 2 maggio 1798

Piero Ortali cancellier

Annexes 6

Législation et mémoires sur les capitaux conditionnés

1660 12 février (1659, 12 février m. v.), Juges du Procurator

Arrêté (terminazione) des Juges du Procurator interdisant au bénéficiaire du fideicommiss d'investir des capitaux conditionnés garantis sur ses propres biens.

Source : ASVe, *Giudici del Procurator, Capitolare*, f° 230rv

Vedendosi in questo magistrato introdotto un disordine importantissimo che li depositi, quali vengono fatti da particolari persone con obligo di dover quelli esser investiti giusto le dispositioni testamentarie di chi era patrone di tali denari, ben spesso occorre che l'heredi beneficiati, non curandosi di far seguir l'investite, proverano ottenir terminatione dal magistrato, con il mezzo de quali, obligando li loro proprii beni che possono haver altre obligationi, acciò succedino in loco dell'investite che si dovrebbero fare, levano poi liberamente il deposito, disordine che più oltre non dovendosi sollevare si per la defraudatione della mente dei testadori come per gli gravissimi inconvenienti che possono succedere, a che desiderando provvedere l'illustrissimi et eccellentissimi Francesco Loredan, Gerolamo Bembo, Gerolamo Corner hanno terminato che de cetero ogni qual volta occorerà che siino fatti depositi de denari di qualunque summa che fossero sogetti ad alcuna condition, tanto di testamento quanto d'altro, non si possi per modo alcuno delli medesimi disporer né per virtù di termination né d'altro se non nella prima et modo a che sono sogetti li medesimi denari, non potendosi in modo alcuno investirli sopra beni di chi volesse levar il deposito, ma sii intieramente eseguite quelle conditioni con che vengono depositati; dovendosi della presente dar notitia al fiscal et alli nodari del presente offitio per la sua puntual essecutione, acciò quello s'opponghi a terminationi simili et quelli non registrino terminatione che facesse efetto contrario alla presente in pena contrafacendo de ducati 50 per cadauno da esser applicati ad arbitrio della giustitia, oltre quel più che secondo la qualità della transgressione meritasse maggior pene et la presente sii registrata nel capitular et affissa in loco publico nel presente magistrato.

Francesco Loredan, Gerolamo Bembo, Gerolamo Corner, iudici de Procurator.

*

1664, 6 septembre, Juges du Procurator

Demande que l'arrêté de la Cour du Procurator du 12 février 1659 soit approuvé par un décret du Sénat.

Source : ASVe, *Giudici del Procurator, Capitolare*, f° 238rv

Fu da precessori nostri li 12 febraro 1659 terminato che de cetero non si potesse per modo alcuno investir sopra li proprii beni li denari che vengono depositati nell'offitio presente con la conditione d'esser investiti et con l'obligationi a quali sono sogetti li medesimi dinari, mentre devono esser investiti in fondi neutrali e sicuri ovvero nelli depositi publici, a fine che restino disposti con tutte le maggiori cautele a giusta preservatione della volontà di chi era patrone di detti denari. Terminatione che si come con ottimo fondamento di raggione fu fatta così per mancanza di suprema autorità per li motivi ben noti non eseguita et, essendo necessarissima la pontual essecutione, hanno perciò terminato gl'illustrissimi et eccellentissimi infrascritti iudici del presente officio che quella con la presente siino portate all'eccellentissimi signori Savii, acciò che delle medesime ne sii dall'eccellentissimo Senato comandata l'esecutione.

Alvise Cabriel, Giovanni Zusto, Zuanne Donado, iudici de Procurator

Serenissimo Prencipe,

Da precessori nostri nell'impiego che degnamente hanno sostenuto nel zudegado alla corte del Procurator fu osservato disordine rilevantissimo nella materia delli depositi de particolari che vengono fatti nel magistrato per esser investiti giusto l'ordinationi testamentarie di che ne era il patrone, quali con gran facilità venivano levati sopra li beni proprii di che desiderava levarli et convertirli in proprio uso, inconveniente gravissimo a cui fu con l'occlusa terminatione rimediato, acciò con questa forma non restassero disfatti li fideicommissi che per il comando di tante leggi di vostra Serenità devono con ogni

vigore esser preservati. Col finir del magistrato di quelli infrascritti pare che sii stata tralasciata questa buona opera, adducendosi che la sudetta terminatione non può obligar né ha autorità sopra li successori.

Noi che stimiamo necessaria l'esecutione della medesima habbiamo stimato bene ravvivarla l'una et altra, portiamo riverentissimi sotto li prudenti riflessi di vostre Eccellenze, acciò si degnino con l'Eccellentissimo Senato comandarne la puntuale esecutione, acciò restino senz'oppositione obedite.

Data dal magistrato de Procurator, li 7 settembre 1664

Alvise Cabriel, Giovanni Zusto, Zuanne Donado, iudici de Procurator

° 239r

1664, 13 novembre, décret du Sénat

Al notevole disordine invalso nella materia de depositi de particolari che vengono fatti nel magistrato di Procurator che devono esser investiti in esecutione alle ordinationi testamentarie, osservato dalla prudenza di quel magistrato hanno li giudesi stessi provveduto con le terminationi dei 12 febraro 1659 et 6 settembre 1664, portate sotto li pubblici riflessi et hora lette quali riconoscendosi degne dell'approvazione di questo Consiglio come pure rapresentano l'Avocati fiscali nella scrittura loro giurata che s'è intesa. Sia preso che le terminationi sopradette siino per autorità di questo Consiglio confermate et approvate in tutte le loro parti et sii incaricato il magistrato de Procurator dar gl'ordini proprii per il registro delle medesime et perché siino affisse ove occoresse, onde siino inviolabilmente et puntualmente per sempre eseguite.

*

1746 2 settembre, Deputati ed Aggiunti alla provisione del denaro

Mémoire sur le réinvestissement des titres publics soumis à fidéicommiss, dénonçant le transfert vers des titres anciens non remboursables.

Source : ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 209, «Fedecommissi», ° 10r-11v

Serenissimo Principe,

Quanto importi che la materia dei pubblici depositi proceda con il buon ordine legale, tanto per la corrisponsione dei prò a quelli che di ragione s'appartengono quanto per li giri de' capitali da nome a nome in conformità dei rispettivi contratti e delle testamentarie disposizioni, è molto ben noto alla virtù di vostre eccellenze.

Oltre gl'effetti salutari che a tutti derivano, ne sente il beneficio anche la pubblica economia, mentre il buon credito della loro amministrazione influisce assai a' provvedimenti estremi, cui nelle emergenze che insorgono è costretta dar mano.

Osservandosi però introdotto un metodo di permutare un capitale d'un deposito con quello di un'altro, il che si fa col mezzo di terminazioni che si denominano di subrogato da' ministri del magistrato eccellentissimo de' Provveditori in Zecca, al qual magistrato l'eccellentissimo Senato ha demandata l'autorità et la soprintendenza a de' pubblici depositi, non potiamo noi Deputati et aggiunti sopra la provisione del dinaro trattenerci di rapresentare all'eccellentissimo Senato li mali effetti che sono per derivare per taluna d'esse ai capitali condizionati.

Esce per esempio in estrazione nel deposito della Marina, ovvero dell'Oglio un capitale di ducati 1000 obbligato al fideicommissio ovvero per qualche altro vincolo condizionato.

Può levarsi detto dinaro con mandato del magistrato nostro dal predetto deposito e passar nella Cassa de' depositi, a credito della corte illustrissima di Procurator per esser investito con le condizioni medesime co' quali fu posto nel Deposito, né da ciò verun pregiudizio è per accadere quando dal detto officio di Procurator viene investito cautamente in stabili, in terre o in altri generi sicuri di rendite.

Può ancora levarsi il dinaro medesimo parimente con mandato del magistrato nostro e passarlo nelle aggiunte delle nuovi depositi di Marina o di Oglio, mentre di questo ultimo anco in presente è aperto l'adito ed anco in questo caso verun pregiudizio è per derivarne, restando investito nella medesima natura di Nuovo deposito che deve esser affrancato.

Il disordine che è introdotto è di permutarsi detto capitale di ducati 1000 estratto dal Nuovo deposito e permutarlo in un capitale delli vecchi depositi alle tre per % della Zecca che non hanno affrancazioni, e ciò si fa con terminazione degl'eccellentissimi signori Provveditori in Zecca ; ragguagliano per ducati 1000 di capital estratto dal Nuovo deposito antedetto con ducati 2000 di capitale con le sue rate in supposizione che il prezzo di piazza di questi sia in ragion di 50 per % nel deposito alle tre per % del Procurator ai prò

in Zecca, calcolandosi che, siccome il prò a 2 per % sopra ducati 2000 del predetto Vecchio deposito è di ducati 40 annui, come in ragion di 4 per % sul Nuovo deposito è per la stessa summa sopra il capital di ducati 1000, verun pregiudizio s'inferisca alle ragioni del fideicommisso.

Sembra vera la proposizione, ma ella non è tale in fatto se non in apparenza, non mai in sostanza.

Prima il capitale fideicommisso, partendo da un deposito con affrancazione ed andando in un deposito che d'affrancazione è mancante, cambia certamente natura.

Il dinaro che è investito in un nuovo deposito con affrancazione, se non trova d'esser investito in stabili e campo presentemente, può trovar l'incontro in altro tempo di nuova estrazione, nel qual caso vien ad essere sempre più assicurato il fideicommisso; quando all'incontro il capitale permutato nel vecchio deposito resta per sempre in esso sepolto, né altro può sperare che la continuazione dell'esazion del suo prò.

Il valore di tali capitali de' depositi vecchi è esposto agl'arbitri della piazza, e se talvolta è prezzato dalla medesima fino a 50 per %, accader può che per le opinioni degli uomini venga a decadere di prezzo, benchè senza alcuna vera causa.

V'è ancora di più, mentre da tal permuta, o sia subrogato, può essere pur troppo pregiudicato l'erede aggravato, potendo l'attual possessor disporre con la vendita le 46 rate decorse, e lasciato per ciò l'erede gravato privo della sua rendita per 23 anni successivi e per tanto maggior tempo quanto fosse per correre in avvenire, sino a tanto che non fosse fermato il progresso alla rata ch'ogn'anno va in resto in detti vecchi depositi.

Né sarebbe giusto impedire la disposizione di dette rate decorse a quelli che si contentano di dette permutate, perché ciò che all'universale degl'altri capitali condizionati è permesso parrebbe non doversi proibire alla singolarità d'alcune persone.

Se altro mezzo non vi fosse per mantenere nella sua natural condizione il capitale condizionato che sortisce in affrancazione dei nuovi depositi, sarebbe ancora cosa dubbiosa se s'avesse dalla pubblica maturità a permettere l'uso delle predette permutate o subrogati con capitali dei vecchi depositi; ma facile essendo in presente la sostituzione di qualch'altro mezzo capace a preservar da' pregiudizi il fideicommisso, essendovi pur troppo il caso delle aperte che annualmente si fanno delle aggiunte a' nuovi depositi che in sé contengono la condizione, il privilegio delle affrancazioni, sarebbe un controoperare anco all'idea di dette aggiunte il permettere dette permutate che sottraggono il provvedimento alla pubblica cassa nei modi più cauti ed innocenti che mai in passato siano stati posti in uso.

Li privilegi accordati ai capitali della Zecca hanno per oggetto la preservazione del dinaro che è affidato da' privati nei pubblici depositi, né mai col pretesto di detti privilegi vorrà acconsentire la pubblica maturità che si apra l'adito a' pregiudizi degl'eredi aggravati per la legge del fideicommisso.

Noto già è a cadauno di vostre eccellenze che per ottenere una permuta di beni di case, campi ed altro, quando abbia ad esser fatta legalmente convien che sia presentata supplica avanti la serenissima Signoria e che dalla medesima resti accettata almeno con quattro voti.

Dopo ciò devono informare li signori fiscali della medesima serenissima Signoria e gli eccellentissimi Avvogadori di Comun se sono beni di Venezia, e se di fuori il regimento al qual appartiene.

Deve poi esser ballotata nuovamente nell'eccellentissimo Collegio alle nove, cioè avanti li eccellentissimi signori sei Consiglieri e tre Capi di 40, ed in progresso deve esser licenziata dai primari dell'Avvogaria.

Fatto questo, si rassegna ogni carta di detta permuta all'eccellentissimo Consiglio di 40 civil vecchia, da cui ballottata sono necessari voti 36 per esser presa, e finalmente passa per l'approvazione del Serinissimo Maggior consiglio se nel martedì santo ridotto al numero di 400 e se un altro giorno al numero di 800.

È pur noto a vostre eccellenze che la legge in materia di permutate de' beni è del s. m. c. 1546, 4 settembre, e che, risguardando essa con premura e somma gelosia li fideicommissi, vuole che in occasione di permutate de' beni resti assegnato un terzo di più dell'importar de' medesimi in vantaggio del fideicommisso.

Non abbiamo già rammemorato alla Signoria vostra gl'ordini sopradetti nella materia delle permutate de' beni fideicommissi con intenzione che gl'ordini stessi avessero ad osservarsi nelle permutate de' capitali di Zecca da deposito a deposito, ma perché, quando la pubblica maturità sia persuasa del nostro riverente suggerimento si determini in perscrivere che dette permutate, o si dican subrogati, far non si possano da Deposito nuovo con affrancazione in Deposito vecchio senza affrancazione, affinché senza alterar li privilegi della Zecca restino intercluse le vie che possono in qualche modo apportar pregiudizio agl'eredi gravati e togliere alla pubblica cassa li naturali ed innocenti modi di restar provveduta nelle aggiunte de' nuovi depositi con affrancazione di quel dinaro che in altro modo disalveandosi anderebbe un giorno in pericolo di diminuirsi, con pregiudizio degl'eredi gravati.

Tanto a scarico del nostro dovere abbiamo dovuto rassegnare alla Signoria vostra con intiera remissione alla pubblica volontà. Grazie

Data dal magistrato de' Deputati et aggiunti sopra la provvision del dinaro, li 2 settembre 1746

Giovanni Basadona deputato

Michiel Priuli Aggionto

Barbon Morosini cavalier procurator deputato

Sebastian Zustinian aggionto

Bernardo Nani segretario cassier uscito

*

1746, 24 Septembre, Sénat

Décret du Sénat interdisant la permutation de capitaux conditionnés des dépôts affranchissables vers les dépôts anciens non-affranchissables.

Source : ASVe, *Compilazione delle leggi*, b. 209, «Fedecommissi», f° 55r

Quello studio che esigono importanti riguardi di publico e privato interesse, onde mantenere in un retto sistema la materia de depositi publici, lo prestano gioevolmente li Deputati et aggiunti alla provision del denaro, quali, internandosi nel costume invalso di permutare col mezzo di terminazioni nominate di subrogato, passano poi a riflettere sul pregiudizio che ne deriva alle ragioni de' fideicommissi, qualor succeda con le indicate terminazioni la permuta di un capitale estratto da un nuovo deposito in un capitale delli vecchi depositi alle 3 per % della Zecca che non hanno affrancazioni. Evidente in fatto per le mature accidenti ragioni risultando in tale concambio il discapito dell'erede gravato, e per quella massime della libertà in cui rimane l'attual possessore di disporre di tutte le rate in resto di prò, oppo.no distinguersi il far argine ad un inconveniente di conseguenza assai grave, risolutamente prescrivendo che d'ora in poi per li capitali condizionati non abbiano più a farsi dette permutate, o siano subrogati, da deposito nuovo con affrancazione in deposito vecchio senza affrancazione, e sarà cura de' Provveditori in zecca l'accudire all'adempimento dell'espressa pubblica volontà.

E del presente sia data copia al magistrato de' Provveditori in Zecca per la sua inviolabile esecuzione.

104/2/4

Lecta Serenissimae Signoriae

*

1759, 4 août, Juges du Procurator

Arrêté sur la pratique abusive de l'usufruitier fidéicommissaire de prêter des capitaux conditionnés à soi-même

Source : ASVe, *Giudici del Procurator, Capitolare*, f° 304v-308v

Nel anno 1659, 12 febraro, fu da pressessori nostri di quel tempo stabilito con loro terminazione che de cetero non potessero essere investiti li depositi condizionati che vengono fatti in questo magistrato sopra li beni di quelli alli quali spettano li frutti di detti depositi per le disposizioni de testatori. E fu poi tale terminazione ravinata e dichiarata con altra susseguente 1665, 6 settembre, che l'investite dovessero esser fatte espressamente sopra beni neutrali, cioè di persone diverse, e furono ambe le sudette terminazioni accompagnate all'ecellentissimo Senato e con decreto 12 [sic] novembre del'anno stesso della sovrana autorità approvate.

Trovandosi però da grandissimo tempo introdotto l'uso di pore li surrogati, cioè di trasferire il vincolo di fideicommissio apposto al deposito sopra un ben stabile individuo di raggione libera di quel istesso ch'ha atione di goder il fruto del deposito fideicommissio, previo l'essame della libertà e delle notificazioni et obbligazioni alle quali potesse esser il stabile stesso soggetto, come si pratica nelle investite sopra beni di persone neutrali, il che molte volte riesce comodo e necessario, massime per convertir il danaro del deposito in affrancazione di livelli o in pagamento d'altri debbiti, specialmente per le dotazioni e pagamento di dote.

Havendo però gl'illustrissimi signori giudici infrascritti, quanto siano cambiate le circostanze nel corso di cento anni ch'anno prodotto difficoltà di trovar caute investite, e parimenti quanto tal'ora sia utile alle famiglie li poter con tal modo affrancar livelli che portano maggior prò di quello che corre al presente

come pare alla facilità che n'è d'assicurar la traslazione del vincolo e condizione mediante la notificazione al magistrato illustrissimo dell'Esaminador, previo l'essame della libertà e cauzione del fondo da farsi dall'avvocato fiscale con li stessi metodi che si praticano in tutte l'altre investite, perciò sue eccellenze dichiaratimamente terminando hanno terminato ch'in avvenire li subrogati alli fideicomissi ch'intendessero di fare abbiano a seguire sopra stabili individui, li quali consti esser di maggior valore dell'importar del deposito, da esserne prima fatta la cognizione dai giudici del magistrato con loro atto positivo quanto alla massima, salvo poi l'esame della cauzione e libertà del stabile nella terminazione che doverà seguire. Dovendo l'atto sudetto esser immediate notificato all'offizio dell'Essaminador per totale sicurezza, fermo per altro il divieto dei metodi incauti usati in questi tempi che diedero motivo alle sudette terminazioni e decreto ; e restando parimenti vietato il disporre de capitali con il mezzo d'instrumenti di livello fatti con doppia incompatibile figura da una sola persona a proprio debito e credito come abuso mostruoso obbovito da tutte le leggi.

E la presente doverà essere accompagnata all'eccellentissimo Senato per la sua approvazione et esser dopò afissa in luoco copiscuo del predetto officio.

Alvise Gritti, Gerolamo Diedo, Gian Battista Van Axel, giudici di Procurator

Serenissimo Principe

Fu dalla prudenza delle leggi sino da tempi rimottissimi prefisso che alla fede del magistrato nostro fosse raccomandata la custodia de privati depositi, onde previa cognitione dovesse liberamente rilasciarli se liberi o se consumate le condizioni o soprintendere alla loro cauta investita se vincolati.

Un secolo fa soggiacea la materia al pregiudizio di qualche abuso poi che, come spiega la terminazione del magistrato 1659, 12 febraro, accadea che gli eredi de beneficiati, non curandosi di far seguire le investite, procuravano d'ottenere terminatione dal magistrato, col mezzo della quale obligando li proprii beni che potevano avere altre obligationi, levavano poi liberamente il deposito.

Da questo è facile il dedurre che in tali casi non esamenarosi la cauzione de beni che si pretende a surrogare al deposito condizionato né prefigerasi l'identità dl fondo che si volea surogato.

Anzi, come spicca da vechi registri, con un semplice atto al margine del deposito si rilasciava il mandato.

La prudenza de giudici che occupavano allora il magistrato credè proprio di troncar il disordine, fissando colla sudetta loro terminazione che de cetero li depositi soggetti a qualunque condizione non potessero disporsi se non nella forma e modo a cui fossero soggetti, come dalla copia di essa che inserta si umilia.

Tuttavolta da altra susseguente terminazione 6 settembre 1664 vedesi che non era la prima eseguita per mancanza, come fu detto, di suprema autorità, e perciò stabilirono li giudici allora successi che dovessero l'una e l'altra accompagnata a vostra Serenità, onde autorizzate da voto supremo avessero ad eseguirsi dichiarando espressamente che le investite dovessero farsi sopra fondi neutrali.

Esaminata la materia da vostra Serenità anche con l'opinione de signori fiscali della serenissima Signoria, restò con decreto 1664, 13 novembre, l'un' e l'altra aprovata.

Doppo quel tempo furono ritrovati varii ripieghi per ottenere de surogati, massime atteso il gran cambiamento di cose succeduto in un secolo, scrivendo li fiscali nelle terminazioni che quanto alla terminazione 1659, 12 febraro, si riportavano all'autorità del magistrato quanto alla massima.

Ma questo non era eseguire la legge e non era ricercare il sentimento del magistrato, poichè, facendosi ciò nel ventre della terminatione già estesa, il giudice non era in libertà di proferir separata opinione.

Anzi, non investendosi li depositi sopra beni neutrali, come spiega la terminazione 1664, era un opperare diametralmente contro la legge.

Fu finalmente inventato un'altro abuso, il quale non essendo prima d'ora caduto in esame, merita di essere abolito come non tollerabile e mostruoso : chi avea ragione di godere per fideicomisso li frutti del capitale depositato presentavasi ad un nodaro e stipulava con se medesimo un instrumento di livello assegnando per fondo tanti suoi beni liberi, contraendo con formalità abborita da tutte le leggi l'obligatione di pagar il livello a se stesso e di fare l'affrancazione parimenti a se stesso, la qual poi non veniva mai a succedere.

Trovando però noi che, massime nello stato presente di circostanze, vari sono li casi nei quali molta equità concorse, perchè abbiamo ad ammetterli li surogati, abbiamo meditato di apportarvi qualche sano ripiego.

Vi sono casi di affrancar altri livelli, li quali tall'ora pagano maggior prò di quello che corre al presente di pagar debiti, per preservare li beni dalle stragi giudicarie, di dottare o monacar figlie, di ottenere prelatione sopra pagamenti di dotte ed altre simili, nei quali trova il fideicommissario di suo interesse l'ipotecare li proprii beni al fideicomisso, per valersi del capitale depositato.

Per l'altra parte se un fideicommissario può investire il capitale su i fondi di un terzo, non vediamo ragione perché non possa investirlo sui i proprii, e se potrebbe ipotecare li proprii beni liberi prendendo dinari a livello di ragione d'un altro fideicommissario sembra che possa egualmente obbligarli ad'un fideicommissario che gode egli stesso.

Tutto sta nella libertà e cauzione del fondo, al che deve essere impegno dell'avvocato fiscale di applicar seriamente, come ha debito per l'offitio suo di fare in tutte le altre terminationi.

Credendo per tanto noi di apportar alla materia qualche opportuno provvedimento, abbiamo esteso l'unita terminatione con cui, in via declaratoria delle due antiche, abbiamo terminato che li surrogati alli fideicommissari che s'intendessero di dare abbiano a seguire sopra stabili individui, li quali consti essere di maggior valore dell'importar del deposito, onde non abbia a servire la generalità dei beni ; il che viene ad'uniformarsi allo spirito delle legge delle permutate de fideicommissario in altri fondi.

E perché resti in libertà il giudice di aderire o negare quel tal surrogato, abbiamo aggiunto che debba prima farsi la cognitione del magistrato con atto positivo, se il caso meriti il surrogato e se lo stabile che si vuol surrogare apparisca di valor equivalente e superiore al capitale depositato, salvo l'esame da farsi dall'avvocato fiscale della libertà e cauzione del fondo.

E perché resti perpetuamente infisso il vincolo del fideicommissario sopra quello stabile di modo che divenga indisponibile, abbiamo ordinato che tale atto debba immediate essere notificato all'offitio dell'Esaminador per total sicurezza.

Abbiamo peraltro tenuto fermo il divieto dei metodi antichi ed assieme vietato l'abuso di disponer de capitali con la moderne invencione degl'instrumenti d'una solo persona con incompatibile figura di levellante e di livellario. Parendoci in questo modo posta in sicuro la materia de surrogati coll'infigere e trasferire perpetuamente su un dato stabile il vincolo del fideicommissario annesso al deposito, qualora la sovranna sapienza dell'eccelesimmo Senato si uniformi al nostro osequioso sentimento, si degnerà di autorizzare la terminatione che dovrà essere stampata ed affissa, onde abbia in avvenire vigore di legge in quest'importante proposito. Gratie.

Datta dal magistrato di Procurator, li 4 agosto 1759

Alvise Gritti, Gerolamo Diedo, Gian Battista Van Axel, giudici di Procurator

*

1759, 1^{er} décembre, Sénat

Décret rappelant à l'avocat fiscal de la Cour du Procurator qu'il est interdit de prononcer un arrêté autorisant l'investissement de capitaux conditionnés sur ses propres biens.

Source : ASVe, *Giudici del Procurator, Capitolare*, f°308rv

La gelosia ed importanza che vi si comprende l'oggetto della miglior custodia de privati depositi ha meritamente esati dal zelo di questo magistrato di Procurator e dall'esperienza degl'avvocati fiscali della Signoria nostra gli studi ed esami più pesati, frutto de quali si riconosce la terminatione che viene accompagnata con diligenti scritture per l'approvazione del Senato. Si rilevano per esser consone alla giustizia, alle leggi, e sommamente utili alle private famiglie le regole con la stessa stabilite tanto nella parte dell'espresso divieto di quegl'instrumenti che gli eredi fideicommissarii facevano con se medesimi e dell'abolizione di quegl'atti, con quali veniva ordinata all'avvocato fiscale dell'offitio l'estesa della terminatione, quanto nell'altra parte con cui, provvedendo al maggior bene de privati, viene con le cautele espresse permessa a medesimi l'investita de capitali fideicommissari sopra i beni loro proprii. Nelle fissate providenze desumendosi in oltre aver congiunte le meditacioni anche sopra le terminationi del magistrato 1659, 12 febraro, e 6 settembre 1664, sulla base delle quali configurata venne a maggior dichiarazione delle medesime estesa la recente terminatione, mentre questa per gl'enunciati speciosi oggetti degna si riconosce d'approvazione e se ne accorda la stampa ed affissione dal magistrato richiesta, si anima soprattutto il suo zelo a vegliare, perché le salutari regole et ordinationi in esse contenute riportino inviolabilmente puntuale adempimento.

*

1766, 20 septembre, Sénat

Décret prévoyant la création d'une caisse d'amortissement et préconisant la conversion des arrérages au crédit des fidéicommissaires dans le futur Deposito novissimo.

Source : ASVe, *Senato, Deliberazioni, Rettori*, reg. 143, f° 67v-69v

Doppo pesati studii e mature meditationi li relanti cittadini compenensi la conferenza delli Savii Cassieri attuale ed uscito e dei Deputati et Aggiunti sopra la provision del denaro sottopongono ai riflessi del Senato nella pradita scrittura ora letta lo stato attuale del Deposito novissimo istituito con decreto 15 febraro 1752 e rimettendo li pensamenti loro ad altra scrittura sulla intiera massa dei depositi suggeriscono in ora qual disciplina sia utile di darsi al deposito stesso chi uso già alle ulteriori investite col decreto 13 del passato marzo.

Prima però di riflettere sull'intiero asse di esso deposito riflerisce la conferenza aver rilevato esservi una summa di capitali destinati ad impinguarlo per ducati 246000 che devono formarsi da rata di prò maturate e da maturarsi sopra capitali conditionati essistenti nei depositi di Cecca per conto, fuori di Zecca e nello stesso novissimo relativamente alla terminazione dall'Offitio di Procurator ad altri con fondamento di costituiti di Cecca da essere investite in quello del conservator del deposito per risarcimento de capitali fideicommissi e queste ratte destinate a rimettarli termineranno di maturarsi solamente nel 1790. Tale pernizioso disordine chiamando la maturità del Senato alli opportunii provvedimenti, nel mentre si assente che queste ratte abbiano il loro ingresso nel Deposito novissimo per il redintegro de' capitali conditionati si deliberò che in avvenire non debbano aver luogo queste terminazioni, al qual effetto resta rissolutamente inibiti alli ministri quadernieri di qualunque publico dazio l'admettere costituiti relativi a disposizioni di ratte che andassero maturando per essere investite ne publici depositi, impegno esser dovendo del zelo de Provveditori in Zecca il vegliare alla esecuzione della stabilita massima.

Simile dannato e reo abuso della distrazione de' capitali fideicommissi colla sostituzione di ratte da maturarsi a redintegro de' medesimi che soggette si attrovano anche all'eventualità della vita sull'appoggio di terminazione degl'indicati Vostri, assentite da' ministri, a quelli appartiene il conoscimento di tali materie meritando serio compenso et adeguato correzione in vista della gravità, e delicatezza dell'affare, e della perniciose conseguenze che possono derivarne, si rimette in copia il corticelo della scrittura della conferenza nel propinquo col foglio annesso n. 11 a capi del Consiglio di Dieci e siano ricercati al loro Consiglio a devenire a quelle deliberazioni che paranno proprie alla loro prudenza.

Passa indi la conferenza a riferire che l'asse presente dell'accennato Deposito consiste in ducati 18 milioni 358000 quelli confronti alli capitali istrumentati prima della istituzione di esso deposito, minorano presentemente di soli dicati 350000.

Quantunque però tenue risulti il degrado a sollievo della pubblica cassa, si compiace non estante questo Consiglio che oltre l'essersi ridotto il simile del censo nazionale a grado più basso, siansi ristratti dalla istituzione di questo deposito li due esporti vantaggi, quell'affrancazione eseguita verso li forastieri di rilevanti capitali trattenendo, così nello stato il dinaro de' censi relativi, e l'altro d'essersi risparmiati ne' pagamenti dei pro sul totale quantitativo di esso Deposito ducati 100852.

In vista per tanto dell'interessante oggetti di procurar all'erario qualche sollievo, si accoglie il suggerimento dalla conferenza prodotto di far us per ora dell'annuo risparmio di ducati 500000 congiuntamente alli ducati 95687 attualmente esistenti in detto Deposito per formare un fondo di regolare affrancazione. Fondata questa sopra indubbitati e beconi principii di economia sulle massime dalla Repubblica professate in ogni tempo e particolarmente addottate coi decredi 1672, 1756, 1758, 1752 e sull'esempio di altre ben regolate nazzioni ne vuole questo Consiglio in avvenire inalterabile la esecuzione.

Questa cassa di affrancazione dovrà stabilirsi nell'Offizio del Provveditoria agli ori et argenti in Cecca con quelle regole e metodi di disciplina che trovati prima opportuni dalla conferenza predetta saranno poi raccolti in terminazione da essere accompagnata a questo Consiglio per la sua approvazione.

Sarà particolar studio della conferenza meditare e suggerire i modi co' gli aumentare gli assegnamenti a questo fondo do affrancazione sin ora assai tenue, al qual effetto si prescrive che tutti li risparmi derivanti dai pro dipendenti dalle successive affrancazioni sieno destinati ad accrescere il fondo predetto. All'oggetto medesimo conferir potendo il progetto esposto dall'interveniente Biffi, sarà merito della conferenza il ricercarne le più individue richiarazioni e dettagli ed esaminandolo in tutte le viste sue e rapporti riferirne al Senato le resultanze dei fruttuosi studi suoi sulla proposta massima conferente ai contemplati vantaggio, e sulle differenti e accomodate modificazioni della medesima, qualora ne riconosca agevole la riuscita, ed adattabili i modi di porla ad effetto.

E come considera la conferenza medesima necessaria con altro aquintacamente in Cecca nelle alternative ispezioni del Provveditor agli ori e Provveditor ai prò in Cecca, oltre l'appuntadore Bertoni destinato al conservator del deposito, così sarà impegno del magistrato de' Ri Ri Ri Ri alla scrittura di devenir alla scielta di sperimentato ministro ed intanto li Provveditori in Cecca unitamente all'provveditor alle

Revisioni et appuntadore unendosi in conferenza concreteranno li inspezioni fra quegli appuntadori e quelli li assegnamenti da fissarsi al Nuovo ministro portando poi al Senato il sentimento loro a lume delle ulteriori deliberazioni.

Sommamente importando in fine le viste di corario e di mazione che gli aggraditi studi dalla conferenza utilmente prestati sul Deposito Novissimo sieno estesi sulla intiera massa degli altri Depositi, onde minorata al possibile resti la totalità de' debiti pubblici ascendente alla indicata summa de ducati 15 milioni 832000 di valor numerario, dovrà la conferenza far questo il principal soggetto delle meditazioni sue, onde in prevenzioni a qualunque altra materia trascegliere ed' esporre a questo Consiglio quei provvedimenti che son necessari, che troverà li più adeguati ed opportuni.

E del presente per quanto a cadauno spetta si data copia alli magistrati de' Provveditori in Cecca dell'inquisitor alla revisioni et appuntadore de' revisori e regolatori alla scrittura ed all'Ufficio del Procurator per sume, e per la rispettiva esecuzione.

102/4/16

*

1767, 10 juin, Sénat

Décret observant un comportement délictueux de la part de titulaires de capitaux sous fidéicommiss qui ont profité de la caisse d'affranchissement pour illégalement les libérer.

Source : ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, reg. 144, f° 37v-38r

Oltre li prudetti riflessi che nell'ora letta scrittura dalla conferenza de Savii Cassieri actual ed uscito, e de deputati et Aggiunti alla provision dal denaro si contengono intorno il sistema economico dalla cassa d'affrancazione de deposito di Zecca e fuori Zecca, e dell'altro alle tre %, s'intendono li providi suggerimenti non solo per impinguarla a misura delle occorenze, ma ancora per determinare con opportuna limitazione la troppa affluenza dalle ricerche per l'affrancazione medesima. A qual'oggetto la pubblica maturità riconosce opportuni li due proposti provvedimenti che anche approva, ciò di aumentare la cassa medesima di affrancare con ducati cinquecento mille tratti dalle somme indicate nel foglio n°2, ed'esistenti nella cassa del Provveditori agl'ori et argenti ; sopra di che si dubitava che siano passati a parte a parte secondo le ricerche del magistrato de' Deputati et Aggiunti predetti, e che a parte a parte vengano poi restituiti col soldo che entrerà nel deposito alle 3 per % nuovamente istituito. Così perché la frequenza delle ricerche citata da motivi ne innocenti, ne previosi, potrebbe essere tanta che assorbisse le somme a tal'oggetto disposte, si approva parimenti l'altro salutare provvedimento di limitare per ora le affrancazioni dipendenti dalle ricerche de' capitalisti liberi assentiti dalli decreti 16 gennaio e 28 febbraio passati a ducati 400000 valor numerario all'anno, divisi ripartitamente per semestre, come sono limitate le intimazioni de sopracitati decreti cura aver dovendo il magistrato che in preferenza alle intimazioni siano sempre soddisfatte le affrancazioni volontariamente richieste. E però il Senato s'attende dall'indefessa diligenza dalla conferenza d'udire quali provvedimenti radicali sulli due fatti esposti riputasse convenire, vevoli essi a conciliare nel miglior modo possibile li riguardi della pubblica dignità e fede colla forza dall'errario.

Rillevandosi poi dalla scrittura medesima che alla industria di alcuni capitalisti secondata dalla facilità di qualcho ministro de rispettivi magistrati, congiuramente all'altre indicate cause, riesce di liberare da vincoli fideicommissarii li capitali esistenti nelli due depositi di Zecca, e fuori Zecca. Dal qual malizioso procedere acquistano li capitalisti la decretata facultà di ricorrere ad'ottenere dal Provveditor al'Orì la pronta affrancazione, il che altera con riflessibile sconcerto le disposizioni fatte da testatori e produce pregiudizio alle fortune delle famiglie, ne rimettersi in copia alli Capi del Consiglio di Dieci l'articolo della scrittura della conferenza siano eccitati a devenire col loro cont. A quelle determini che riputeranno con la loro prudenza convenire al grave oggetto, valateramente al decreto 20 marzo 1766.

117/5/8

